

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

556° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	33
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	74
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	78
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	86
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	93
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	96
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	110
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	115
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	119
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	123
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	126
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	135
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	139

### Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i>	141
-------------------------	-------------	-----

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	142
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . .	»	150
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . . .	»	151
Inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti . . . . .	»	154

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-  
l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U;  
Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione:  
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-  
Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Mi-  
sto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale):  
Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-  
PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-  
Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**Sottocommissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . . Pag. 156

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 172

---

CONVOCAZIONI . . . . . Pag. 173



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**494<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3246) STIFFONI ed altri.** – *Istituzione della «Giornata dei bonificatori»*

**(3305) PEDRIZZI ed altri.** – *Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore STIFFONI (*LP*) dà conto di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al presente resoconto, proponendo di assumerlo quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il presidente PASTORE propone di fissare, per le ore 13 di martedì 15 marzo, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dal relatore.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente PASTORE (*FI*), relatore, informa che sono stati presentati alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto e relativi ai nuovi emendamenti del Governo già presentati nella seduta precedente.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, ricorda che alcune parti del disegno di legge in titolo, in particolare l'articolo 4, che reca disposizioni per il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché alcuni degli emendamenti presentati dal Governo, in particolare quelli sulla dichiarazione di inizio attività (11.0.200), sul silenzio-assenso (11.0.300) e sull'abrogazione di norme legislative (11.0.600, 11.0.700 e 11.0.800) sono ancora oggetto di attenta considerazione da parte del Governo e, allo stato, costituiscono, soprattutto gli emendamenti, solo proposte ancora molto provvisorie, suscettibili di perfezionamenti e precisazioni anche notevoli. Inoltre, almeno una parte di tali disposizioni potrebbe confluire nei provvedimenti – un decreto-legge e un disegno di legge – che il Governo si appresta a definire nell'ambito della iniziativa per migliorare la competitività del Paese e promuovere lo sviluppo economico.

Al fine di valutare con la necessaria ponderazione le correzioni o integrazioni conseguenti sul disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, invita dunque la Commissione a rinviare a una seduta successiva l'esame di merito dei nuovi emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) condivide la proposta del rappresentante del Governo, rilevando che sulle disposizioni in esame permangono margini di incertezza che devono essere eliminati, trattandosi di una materia in cui la formulazione delle norme è particolarmente importante.

Richiama l'attenzione, quindi, sulle finalità diverse della dichiarazione di inizio attività e del silenzio-assenso; la previsione di quest'ultimo istituto per alcune fattispecie specifiche di procedimenti, a suo giudizio, potrebbe infatti determinare conseguenze aberranti, come ad esempio nella assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare o nella concessione del porto d'armi. A suo avviso, allora, le ipotesi in cui il semplice decorso del tempo equivale all'accoglimento di un'istanza, dovrebbero essere dettagliatamente individuate, in modo da evitare casi limite, che sarebbero dannosi per l'interesse generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) sottolinea che la proposta del Governo di introdurre la dichiarazione di inizio attività e il criterio generale

del silenzio-assenso al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative, potrebbe determinare effetti devastanti per interessi tutelati anche dalla Costituzione, come i beni culturali e l'ambiente. A suo avviso, verrebbero meno così i controlli e le garanzie poste dall'ordinamento per assicurare che quei beni siano utilizzati a fini generali e non distrutti o manomessi per scopi o vantaggi privati. In proposito, cita il caso della esportazione di beni archeologici o di opere d'arte, nonché le procedure per l'iscrizione agli asili nido, per cui potrebbe verificarsi l'ipotesi che siano ammessi prioritariamente i bambini per i quali la domanda è stata presentata in anticipo o quelli scelti in base a criteri casuali o arbitrari.

Invita il Governo, quindi, a riflettere attentamente sulla formulazione delle disposizioni, tenendo anche conto che la tutela della qualità dei luoghi in cui le imprese insediano i loro stabilimenti è un elemento particolarmente importante ai fini della loro competitività.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) condivide le preoccupazioni espresse dai senatori Bassanini e Turrone. Invita a riflettere, soprattutto, sulle conseguenze di una attività edilizia realizzata in contrasto con la normativa urbanistica e con il solo onere della autocertificazione da presentare con la dichiarazione di inizio attività: in tal caso l'abbattimento dell'opera potrebbe avvenire solo se vi fosse uno specifico interesse pubblico da tutelare.

Quanto al silenzio-assenso, a suo avviso, l'istituto dovrebbe essere applicato solo per fattispecie specifiche, poiché talvolta gli adempimenti amministrativi sono particolarmente onerosi e i ritardi burocratici produrrebbero conseguenze devastanti.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) condivide alcune delle considerazioni svolte nel dibattito ma ritiene che la norma generale possa essere applicata in modo diverso a seconda del procedimento amministrativo. Infatti, talvolta, il criterio del silenzio-assenso è l'unico che permette al cittadino di mettere in mora la pubblica amministrazione, chiedendo conto delle conseguenze dovute alla sua inadempienza.

Il senatore STIFFONI (*LP*) si riserva di approfondire il testo degli emendamenti formulati dal Governo, dopo le modifiche preannunciate, convinto che le disposizioni non daranno luogo alle gravi conseguenze che sono state ipotizzate.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) sottolinea la necessità di individuare soluzioni che riducano i carichi burocratici e i ritardi dell'attività amministrativa, in modo da ridurre il ritardo competitivo che affligge attualmente il Paese, ma che allo stesso tempo salvaguardino anche interessi generali che in molti casi coincidono con valori tutelati dalla Costituzione.

Chiede, quindi, che la Commissione acquisisca una indagine svolta di recente dalla Banca mondiale, dal titolo «Doing Business 2004», secondo la quale l'Italia si colloca al penultimo posto nella classifica che rappre-

senta il tempo necessario per ottenere l'adempimento di un obbligo contrattuale, in particolare a causa della durata dei procedimenti giudiziari civili.

D'altro canto, vi sono altri aspetti dell'attività amministrativa per i quali i dati appaiono più confortanti per l'Italia. Dunque, a suo giudizio, l'iniziativa di semplificazione e di snellimento dovrebbe essere misurata e riferita a ciascuna particolare attività, attraverso soluzioni differenziate che siano certamente coraggiose, ma anche sostenibili.

Il presidente PASTORE (FI) ritiene comprensibile la richiesta del Governo, di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti a un momento successivo alla definizione dei provvedimenti sulla competitività, in considerazione dell'indubbio collegamento che vi è con la materia della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti amministrativi delle imprese.

Giudica, tuttavia, assai utile che la Commissione abbia potuto acquisire e prendere una prima cognizione di tali emendamenti, sia pure in una forma evidentemente solo provvisoria. Per quanto riguarda la norma che disciplina l'applicazione dell'autocertificazione con la dichiarazione di inizio attività, ritiene che si tratti di una soluzione equilibrata, visto che si riferisce a procedimenti che il privato attiva al fine di esercitare un diritto che gli è riconosciuto dalla legge. Inoltre, in questa ipotesi, è sempre possibile un controllo successivo della pubblica amministrazione, che garantisce da eventuali abusi o attività in contrasto con la legge.

È invece diverso, a suo avviso, l'ambito di applicazione del silenzio-assenso, che produce la formazione di un atto amministrativo la cui revoca o annullamento sarebbero possibili solo con l'attivazione di un procedimento successivo o in base a un ricorso degli interessati. A suo avviso, si può affermare il principio generale, ma è opportuno individuare i meccanismi di garanzia e controlli tali da evitare situazioni di danno per l'interesse pubblico.

Infine, per quanto riguarda la norma generale di abrogazione, ritiene che eventuali perplessità potrebbero essere superate prevedendo che l'elenco delle leggi sottratte alla abrogazione sia comunque oggetto di un voto da parte del Parlamento.

Il sottosegretario SAPORITO ringrazia i senatori che sono intervenuti e apprezza il contenuto delle loro considerazioni.

Precisa che il Governo è consapevole della necessità di comporre l'interesse dei cittadini e delle imprese alla celerità e alla semplicità delle procedure con l'interesse generale protetto anche da alcune specifiche norme costituzionali.

Anche per quanto riguarda la norma di abrogazione generale, il Governo si preoccupa di assicurare un armonico rapporto fra le fonti del diritto e non solo di abrogare leggi antiche o comunque obsolete. Inoltre, ritiene che si tratti di materia che non può essere delegata *tout court* al



Governo, rimanendo centrale l'opera del Parlamento, cui compete la funzione legislativa.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) invita il Presidente a rivendicare presso la Presidenza del Senato la competenza della Commissione affari costituzionali sulle disposizioni di riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e anche su quelle che riguardano la dichiarazione di inizio attività e il silenzio-assenso. In particolare, a tale ultimo proposito si può ben affermare una piena competenza della Commissione, trattandosi di questione che riguarda l'ordinamento generale della pubblica amministrazione. Nell'ipotesi che esse siano riprodotte anche all'interno dei provvedimenti in materia di miglioramento della competitività del Paese, a suo avviso, la Commissione non dovrebbe comunque essere spogliata del suo ruolo, come avverrebbe invece se potesse pronunciarsi solo in sede consultiva.

Il presidente PASTORE (*FI*) assicura che farà presente la questione alla Presidenza del Senato e chiederà che sia garantita la competenza della Commissione affari costituzionali sulle parti del disegno di legge, e sugli emendamenti anche aggiuntivi, che riguardano materie tradizionalmente oggetto della sua attività.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3246 E 3305**

### **Istituzione della Giornata nazionale dei bonificatori**

#### Art. 1.

1. A ricordo del lavoro e dell'impegno degli uomini valenti ed operosi che hanno reso abitabili e fertili molti territori della Nazione, è istituita la «Giornata nazionale dei bonificatori», da celebrare annualmente il giorno 21 del mese di marzo, data in cui tradizionalmente si ricorda San Benedetto, fondatore dell'Ordine benedettino e protettore dei bonificatori.

2. In occasione della «Giornata nazionale dei bonificatori», gli enti locali assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle opere della bonifica.

#### Art. 2.

1. A ricordo della «Giornata nazionale dei bonificatori», il Ministero delle comunicazioni provvede ad un'emissione filatelica di francobolli di diverso valore, raffiguranti le principali opere di bonifica avvenute nelle diverse regioni d'Italia.

#### Art. 3.

1. Nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta dalla legge, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, riservano, nella settimana che precede la ricorrenza di cui all'articolo 1, spazio per attività didattiche, eventualmente legate alle peculiari tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese, volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa.

#### Art. 4.

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo destinato al finanziamento delle iniziative poste in essere da istituzioni pubbliche ed organismi privati per la celebrazione della «Giornata nazionale dei bonificatori». La dotazione iniziale del fondo stesso è quantificata in 500.000 Euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

## **SUBEMENDAMENTI AI NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186**

### **Art. 1.**

#### **1.100/4**

BATTISTI, PETRINI

#### **1.100/7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-bis).*

---

#### **1.100/15**

PASSIGLI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: «possibilità di».*

---

#### **1.100/8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), sostituire la parola: «generalizzato» con le seguenti: «nei casi previsti dalla legge».*

---

**1.100/1**

BASSANINI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), sostituire le parole: «nei settori» con le seguenti: «nei casi».*

---

**1.100/16**

PASSIGLI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-bis), sopprimere le seguenti parole: «specificamente individuati,»*

---

**1.100/5**

BATTISTI, PETRINI

**1.100/9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-ter).*

---

**1.100/2**

BASSANINI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sostituire la lettera f-ter) con la seguente:*

*«f-ter) liberalizzazione delle attività professionali, e soppressione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione o nulla osta, permesso o consenso aventi la finalità di limitare l'accesso al mercato di nuovi competitori».*

---

**1.100/17**

PASSIGLI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-ter), aggiungere all'inizio del periodo le seguenti parole: «possibilità di».*

---

**1.100/10**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-ter) sopprimere la parola: «generalizzata», e sostituire le parole: «salvo che la legge disponga diversamente» con le seguenti: «nei casi previsti dalla legge».*

---

**1.100/11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quater, dopo la parola: «istituzionali» sopprimere le parole da «nella istituzione» fino alla fine della lettera.*

---

**1.100/6**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quater), dopo le parole: «secondo i criteri dell'autonomia», inserire le seguenti: «della leale collaborazione».*

---

**1.100/18**

PASSIGLI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera f-quinquies).*

---

**1.100/12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quinquies), sopprimere le parole da «e degli atti equiparabili comunque denominati».*

---

**1.100/3**

BASSANINI

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-quinquies), sostituire le parole: «ad uno schema base nel quale siano stabilite» con le seguenti: «ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, sulla base degli articoli da 14 a 14-quater della legge n. 241 del 1990, siano stabilite».*

---

**1.100/13**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1., capoverso, sopprimere la lettera f-sexies).*

---

**1.100/14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso, alla lettera f-sexies), aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel rispetto della normativa vigente».*

---

**1.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, capoverso, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) generalizzato esercizio da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati dell'autonomia privata, secondo le norme di*

diritto comune, salvo che nei settori specificamente individuati, nei quali la funzione pubblica si svolge tramite procedimenti amministrativi;

f-ter) generalizzata adozione di atti negoziali in luogo di atti amministrativi, salvo che la legge disponga diversamente;

f-quater) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze fra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione, e nei rapporti fra i soggetti istituzionali e i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quinquies) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, ad uno schema base nel quale siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti.;

f-sexies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

---

## Art. 11.

### 11.0.100/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il comma secondo.*

### 11.0.100/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sostituire il comma secondo con il seguente:*

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.».

---



**11.0.100/1**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente.» con le seguenti: «comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro competente.» Nel primo periodo, dopo le parole: «per legge», inserire le seguenti: «o per regolamento».*

---

**11.0.100/6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire la parola «novanta» con la seguente: «trenta».*

---

**11.0.100/2**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole: «novanta giorni» con le parole: «sessanta giorni».*

---

**11.0.100/7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto comma.*

---

**11.0.100/3**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.100, al comma 1, capoverso, nel quarto comma, secondo periodo, sopprimere il periodo: «Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza.».*

---

**11.0.100/8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.100, sopprimere il comma 2.*

---

**11.0.100**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostituzione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusione del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, fissa i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, in quanto non siano già direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali fissano, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere del merito dell'istanza. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono termini non superiori a novanta giorni».

---

### **11.0.200/8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:*

«1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, nonché ad esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e all'amministrazione della giustizia, l'atto di consenso si intende sostituito da una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

*Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

---

**11.0.200/1**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: «Ogni atto» inserire le parole: «di competenza delle amministrazioni statali».*

---

**11.0.200/12**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: «alla pubblica sicurezza» inserire le seguenti: «alla tutela del territorio, nonché alla salvaguardia dei beni ambientali e culturali».*

---

**11.0.200/2**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: «pubblica incolumità» inserire le seguenti: «sicurezza del lavoro, tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico».*

---

**11.0.200/10**

PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole: «da una dichiarazione dell'interessato» inserire le seguenti: «asseverate da un iscritto ad uno degli Ordini o Albi professionali competenti per materia, e».*

---

**11.0.200/6**

STIFFONI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere dopo il primo periodo il seguente: «La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per e Imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese.*

Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P. A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato.».

---

**11.0.200/7**

MAGNALBÒ

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel primo comma, aggiungere dopo il primo periodo il seguente: «La denuncia d'inizio attività, corredata come sopra indicato, può essere presentata anche per il tramite delle Agenzie per le Imprese, costituite da associazioni d'imprenditori e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi alle imprese. Tali Agenzie, sulla base di una delega scritta, rappresenteranno il denunciante di fronte alla P.A. La costituzione e la gestione di tali agenzie non comportano oneri per lo Stato.».*

---

**11.0.200/9**

PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nei commi secondo e terzo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta».*

---

**11.0.200/3**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

---

**11.0.200/4**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire le parole «nel termine di trenta» con le seguenti: «nel termine di sessanta».*

---

**11.0.200/11**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, nel terzo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatto comunque salvo il potere di autotutela dell'amministrazione competente.»*

---

**11.0.200/5**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.200, al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a individuare le attività cui il presente articolo si applica, secondo i criteri contenuti al comma 1».

---

**11.0.200**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostituzione dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Dichiarazione di inizio attività*). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocerti-

ficazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino a un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione dei pareri. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"».

---

### **11.0.300/3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.300, al comma 1, capoverso, nel primo comma, dopo le parole «il silenzio dell'amministrazione competente», inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente dopo la parola «domanda» sopprimere fino alla fine del comma 3.*

---

**11.0.300/1**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.300, al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a identificare le attività escluse dall'applicazione del presente articolo, in considerazione della preminenza di interessi pubblici afferenti alla salute, alla pubblica sicurezza, alla difesa, alla sicurezza sul lavoro, ai beni culturali, all'ambiente e al paesaggio, alla tutela della concorrenza e della libertà di mercato, alla tutela delle opere dell'ingegno, alla salvaguardia dei diritti ed interessi legittimi dei cittadini terzi. Le modifiche all'articolo 20 disposte dalla presente legge entrano in vigore contemporaneamente all'ultimo dei predetti decreti legislativi».

---

**11.0.300/2**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.300, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due anni» ed aggiungere in fine: «Il Governo è delegato ad adottare le misure di potenziamento delle amministrazioni pubbliche necessarie per assicurare che il silenzio dell'amministrazione di cui ai precedenti commi non sia la conseguenza della inadeguatezza delle strutture pubbliche e delle risorse ad esse assegnate. Al finanziamento delle misure di potenziamento il Governo provvederà con apposite disposizioni delle leggi finanziaria per il 2006, 2007 e 2008».*

---

**11.0.300**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Sostituzione dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Silenzio assenso*). – 1. Fatti salvi l'applicazione dell'articolo 19 della presente legge e gli obblighi imposti dalla normativa comu-



nitaria, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ove sussistano ragioni di pubblico interesse, da esercitarsi entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati".

2. In relazione alle istanze presentate nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, fatti salvi termini più brevi previsti da leggi o regolamenti vigenti, ovvero fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

---

#### 11.0.400

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifica dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20."».

---

**11.0.500/1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*All'emendamento 11.0.500, al comma 1, capoverso, sostituire le parole «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» con le seguenti: «possono essere devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo».*

---

**11.0.500**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Modifica dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241)*

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."».

---

**11.0.600/6**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.600, al comma 1, sopprimere le parole da: «, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art.107», fino a: «di riordino normativo,».*

---

**11.0.600/7**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al D.P.C. M. 24 gennaio 2003, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono abrogate le parole: "nonché predisposizione di un idoneo apparato critico atto ad individuare profili di incompatibilità ed abrogazioni implicite tra disposizioni";

b) l'articolo 3 è abrogato».

---

**11.0.600/5**

BATTISTI, PETRINI

*All'emendamento 11.0.600, sostituire i commi da 2 a 4, con i seguenti:*

«2. Entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, omogenei per materia ai sensi del comma 4, recanti l'elenco delle disposizioni legislative statali che si intendono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, con l'esclusione delle disposizioni di cui al comma 5. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Gli elenchi contenuti nei decreti legislativi di cui al comma 2 sono composti da tutte le leggi e dagli atti aventi forza di legge pubblicati anteriormente alla data del 1° gennaio 1970, che non siano espressamente richiamati nei seguenti atti:

a) codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, codice della navigazione; ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice";

b) ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "testo unico";

c) leggi e atti aventi forza di legge pubblicati successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

4. Gli elenchi di cui al comma 1 sono suddivisi per materia, sulla base della classificazione per materie operata dai commi 2 e 3 dell'art. 117 della Costituzione».

*Conseguentemente sopprimere la lettera f) del comma 5*

---

**11.0.600/1**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.600, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

d) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali;

e) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare lesioni a diritti o interessi legittimi di cittadini;

f) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare rilevanti difficoltà nel funzionamento di amministrazioni o servizi pubblici;

g) individuazione delle disposizioni dalla cui abrogazione potrebbero derivare responsabilità internazionali o comunitarie dello Stato».

---

### **11.0.600/2**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. In particolare, è disposta l'abrogazione:

a) delle leggi che risultino incompatibili con leggi successive;

b) delle leggi incompatibili con la normativa comunitaria e con la normativa costituzionale, con particolare riguardo al nuovo assetto delle competenze di cui all'art. 117 Cost.;

c) delle leggi che non risultino più applicate;

d) delle leggi la cui applicazione comporti per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni oneri non proporzionati alle finalità perseguite dalle leggi medesime».

---

### **11.0.600/8**

PASSIGLI

*All'emendamento 11.0.600, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti lettere: « f-bis) le norme di tutela dei beni culturali e ambientali e di apposizione di vincoli urbanistici».*

---

### **11.0.600/3**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, entro il termine previsto dal comma 5, lettera e), uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici, per ambiti omogenei di materia indicate nell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, le disposizioni legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 2, lettere b) ed e), e 3, apportandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne il coordinamento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad

adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni. Il Governo è altresì autorizzato, nei decreti legislativi di cui al comma 3, ad apportare alla legislazione successiva le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la persistente vigenza di alcune disposizioni contenute nelle leggi abrogate».

---

#### **11.0.600/4**

BASSANINI

*All'emendamento 11.0.600, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 5, lettera e), il Governo è delegato a disporre l'aggiornamento e l'integrazione dei codici e testi unici esistenti».

---

#### **11.0.600**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente capo:*

«CAPO II-bis

### **ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME**

#### **Art. 11-bis**

*(Delega al Governo per l'abrogazione generalizzata di norme)*

1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi dei risultati delle attività di cui all'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 volte a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il Governo individua le disposizioni legislative statali vigenti.

2. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vi-

gore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* utilizzo delle procedure di analisi e verifica dell'impatto regolatorio delle disposizioni ritenute indispensabili per la regolazione di un determinato settore;

*b)* organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

*c)* garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970, nonché di adeguare e aggiornare il linguaggio normativo.

4. Decorso il termine di cui al comma 2, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

5. Rimangono in vigore:

*a)* le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione "codice" ovvero "testo unico";

*b)* le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e al riparto della giurisdizione;

*c)* le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*d)* le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

*e)* le disposizioni tributarie e di bilancio;

*f)* le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 1».

**11.0.700**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-....**

*(Commissione parlamentare per il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis)*

1. È istituita una commissione composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

*a)* esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis;

*b)* verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 11-bis e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

5. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 11-bis sono trasmessi alla commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendersi nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 11-bis, questo ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. La commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari».

**11.0.800**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-....***(Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica)*

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 11-*bis* della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato, e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di 20 componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.

2. La commissione è assistita da una segreteria tecnica.

3. La nomina dei componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 1 e 2 è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2005, di euro 1.500.000 per l'anno 2006 e di euro 1.500.000 per l'anno 2007. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2005, 2006, e 2007 l'accantonamento relativo al .....

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

---



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**450<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

**(3247) Deputato CIRIELLI ed altri.** – *(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2784) GUBETTI ed altri.** – *Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive*

**(2699) FASSONE ed altri.** – *Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata» del processo*

**(260) FASSONE ed altri.** – *Nuova disciplina della prescrizione del reato*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 marzo 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell'esame degli emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 3247, già pubblicati in allegato ai resoconti della seduta notturna del 2 marzo 2005 e della seduta del 3 marzo 2005.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 4.1 che propone di sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge n. 3247, osservando che l'inasprimento del regime sanzionatorio realizzato con la riforma dell'istituto della recidiva non è condivisibile non soltanto perché determina aumenti di pena straordinari, ma soprattutto

in quanto si tratta di un intervento episodico, privo di organicità e non accompagnato da altre modifiche del regime sanzionatorio che sarebbero state invece necessarie. In conseguenza dell'innovazione si determineranno, infatti, disparità di trattamento di difficile giustificazione anche perché verrà meno quella discrezionalità del giudice oggi riconosciuta con riguardo all'applicazione della recidiva che è necessaria per assicurare la determinazione di una sanzione correlata alla gravità delle fattispecie concrete ed alla personalità del reo. Ribadisce poi il giudizio negativo sulla scelta di escludere l'applicazione della recidiva con riferimento ai delitti colposi che sono molto spesso di particolare gravità, apparendogli incongruo ometterne la considerazione nel caso in cui l'autore dei medesimi reiteri la commissione degli illeciti. Dopo aver ricordato che l'efficacia delle sanzioni consegue anche al fatto che le condotte siano percepite come illecite nel comune sentire dei cittadini, ritiene che, sotto tale profilo, l'intervento proposto ben difficilmente potrà incidere sul costume, avendo anzi effetti di ben altra natura, dal momento che dalla reiterazione di fatti gravi di natura colposa, come ad esempio quelli derivanti dalla circolazione dei veicoli o dallo svolgimento di attività produttive, non deriveranno più inasprimenti di pena che invece sarebbero opportuni. Si tratta quindi di una riforma che non colpisce i veri delinquenti ma che è invece destinata ad avere effetti eccessivi sulla piccola criminalità, impedendo altresì che la pena possa svolgere quella funzione rieducativa che la Costituzione gli assegna.

Il senatore AYALA (*DS-U*), dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 4.1 evidenzia in primo luogo la scarsa qualità della legislazione posta in essere dall'attuale maggioranza. È questa, una considerazione che può essere riferita anche al testo in esame che ne costituisce un ulteriore esempio connotato altresì dall'assurdità delle disposizioni in esso contenute che si giustificano esclusivamente per finalità di tipo propagandistico, e che appaiono, ad un'analisi obiettiva, del tutto inadeguate a fornire una risposta efficace al bisogno di sicurezza dei cittadini. Appare altresì contraddittorio il fatto che, da un lato, si costruisce un regime sanzionatorio di una rigidità che non ha precedenti con riferimento ai recidivi e, dall'altro, lo si accompagna con un intervento sull'istituto della prescrizione i cui effetti saranno devastanti e che, vanificando migliaia di processi, finirà per ridurre il numero dei soggetti cui sarà applicabile l'istituto della recidiva in modo palesemente paradossale. Più in generale si registra la riproposizione di un sistema obsoleto, attraverso il recupero di norme che l'esperienza applicativa ha dimostrato inaccettabili, e che non trovano riscontri in altri ordinamenti. Conclude quindi il suo intervento raccomandando ancora una volta l'approvazione dell'emendamento 4.1, che fa venir meno una disposizione sbagliata e contraddittoria della quale è impossibile giustificare la coerenza.

Posto ai voti l'emendamento 4.1 – di contenuto identico all'emendamento 4.2 – non è approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 4.3, evidenzia come la proposta in esso contenuta – una volta costretti ad un intervento sull'istituto della recidiva – abbia per obiettivo quello di determinare una riforma dell'istituto accettabile. Al riguardo è necessario a suo avviso che l'applicazione della recidiva sia comunque rimessa alla discrezionalità del giudice apparendo non accettabile che anche la commissione di un fatto di lieve entità, per di più compiuto in un'epoca risalente nel tempo, possa avere effetti rilevantissimi sulla pena, né essendo possibile che la determinazione della sanzione sia influenzata significativamente dalla maggiore o minore durata del procedimento dalla cui conclusione deriverà la contestazione della recidiva. Ritiene infine necessario che la recidiva sia configurabile anche rispetto alle contravvenzioni adducendo l'esempio dei reati di tipo ambientale.

Ha quindi la parola il senatore AYALA (*DS-U*) il quale, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 4.3, evidenzia come si tratti con tale proposta di ricondurre a ragionevolezza la riforma della recidiva voluta dalla maggioranza, ricordando come tale intervento contraddica quell'orientamento di pensiero autorevole e consolidato cui si fa riferimento utilizzando la nozione di «diritto penale mite», che si è sviluppato anche in reazione ad un impianto codicistico che è stato superato dal mutamento della società. Se infatti nel codice del '30 era normale che il carcere costituisse il pilastro essenziale ed esclusivo del trattamento sanzionatorio non altrettanto può dirsi nell'attuale contesto sociale rispetto al quale si avverte l'esigenza di individuare strumenti alternativi ed aggiuntivi al carcere stesso. L'intervento realizzato nel disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento contraddice la tendenza in corso, ripristinando antichi meccanismi giuridici non più attuali. L'intervento contraddice altresì l'iniziativa promossa dalla maggioranza che ha avvertito l'esigenza di una riforma del codice penale, istituendo a tal fine la Commissione ministeriale presieduta dal dottor Nordio.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.3 sottolineando l'inaccettabilità di un intervento che riduce fortemente la discrezionalità del giudice ed esclude la riferibilità della recidiva rispetto ai delitti non colposi. Dichiara quindi di non condividere in linea di principio quelle osservazioni per le quali risulterebbe estraneo all'iniziativa in esame un intervento sulla recidiva che è invece un tema che può ben essere affrontato in questa sede nell'ambito di un confronto costruttivo fra visioni diverse ma pur sempre meritevoli di rispetto. L'intervento realizzato dal Governo costituisce uno spunto di riflessione in un tema che si sarebbe potuto approfondire in maniera proficua se ad esso non si fosse accompagnato in modo contraddittorio, peraltro, anche la riforma della prescrizione che costituisce il punto centrale dell'intervento normativo voluto dalla maggioranza. Condivide pertanto le osservazioni già espresse circa la intima contraddizione di un articolato che, da un lato, inasprisce le pene con riferimento ai recidivi e, dall'altro,

vanifica gli effetti dell'intervento attraverso una diversa considerazione della prescrizione. Conseguentemente, pur raccomandando l'approvazione dell'emendamento 4.3, osserva che sarebbe stato ancora più auspicabile la soppressione dell'intero articolo 4.

Posto quindi ai voti l'emendamento 4.3 non è approvato.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 4.4, ribadendo come non appaia condivisibile l'aver attribuito rilevanza soltanto alla ripetizione di alcuni comportamenti illeciti, trascurando invece altri di pari rilevanza ancorché connotati dalla colpa.

Posto quindi ai voti l'emendamento 4.4 non è approvato.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 4.5, osserva come la proposta in esso contenuta abbia per obiettivo quello di attribuire al giudice quella necessaria discrezionalità nella determinazione della pena che l'intervento voluto dalla maggioranza farebbe venir meno.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.5 verrà posto in votazione fino alle parole «di un terzo».

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento, risulta respinta. Risultano conseguentemente preclusi la restante parte dell'emendamento, nonché gli emendamenti 4.6 e 4.7.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **451<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

*(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

*(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio*

*(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici*

*(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio*

**– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti**

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce il senatore MUGNAI (AN) il quale, riferendosi ai lavori svolti dalla Commissione in sede referente, osserva che in esito ai medesimi il disegno di legge n. 1708, di cui il senatore Bucciero è primo firmatario è risultato sostanzialmente integrato con modifiche che sistemano le proposte contenute negli altri disegni di legge in titolo in una cornice istituzionale. In sede di audizioni, durante i lavori del Comitato ristretto e successivamente forze politiche e sociali, pubbliche istituzioni ed amministrazioni, enti pubblici e privati, hanno dimostrato di condividere gli obiettivi della riforma, proponendo ulteriori prudenti quanto necessarie modifiche dei dettati normativi vigenti. Il testo unificato proposto dal Comitato ristretto nella seduta n. 317 del 24 febbraio 2004 è stato ulteriormente arricchito ed emendato a seguito di preziosi suggerimenti e proposte formulate, anche con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti in approfonditi confronti. Sono stati condivisi gli scopi di definire lo statuto della proprietà condominiale, di regolare la gestione su livelli accettabili di trasparenza e di responsabilità nei rapporti tra partecipanti e nei confronti dei terzi, di assicurare tutela diretta agli interessi e bisogni primari dei soggetti più esposti negli ambienti condominiali, sia per rimuovere gli ostacoli alla salute, all'incolumità e alla sicurezza, sia per attuare diritti fondamentali, quali la salute e l'accesso agli strumenti di diffusione dell'informazione di massa.

Il testo licenziato dalla Commissione in sede referente, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e del diritto europeo, ha lo scopo: – di determinare i modi di acquisto e i modi di godimento della proprietà condominiale al fine di assicurarne la specifica funzione (i primi, soprattutto in considerazione degli interessi dei terzi nelle vicende circolatorie delle «parti comuni» e delle unità immobiliari esclusive; i secondi, soprattutto in considerazione della necessità di riconoscere anche a questo tipo di proprietà un ambito di autonomia); – di dettare regole più rigorose per la gestione, individuando i compiti e le responsabilità dell'amministratore, con particolare riguardo alla trasparenza e visibilità dei dati necessari per individuare i soggetti e le condizioni dei beni;- di prevedere espressamente forme di tutela diretta dei soggetti interessati al ri-

spetto delle destinazioni d'uso e delle normative di sicurezza, nonché all'attuazione delle deliberazioni collegiali.

A fianco delle disposizioni che riguardano la proprietà, l'amministrazione ed interessi di pari rango, anche a seguito delle istanze manifestate e di significativi contributi, altre disposizioni mirano ad eliminare difficoltà pratiche incontrate in sede applicativa in conseguenza di lacune della legge vigente ed altre ancora hanno la funzione di prevenire dubbi interpretativi o di dare soluzioni accettabili a questioni concrete. Si tratta di disposizioni che, salvo rare eccezioni, sono derogabili dall'autonomia privata, come quelle della disciplina vigente. Tuttavia, la riforma segna un passo importante di civiltà del diritto dello Stato e non cede alle suggestioni della «globalizzazione» e della «*lex mercatoria*», fissando parametri uniformi, né cede alle spinte di gruppi interessati a profili particolari della vita dei condominii.

Il fenomeno regolato si caratterizza in funzione dell'uso di beni, costituiti da «parti» di uso esclusivo e da altre «parti» di uso comune. La disciplina normativa vigente considera la realtà degli «edifici», i cui piani o porzioni di piano possono essere utilizzati soltanto se, contestualmente, vengono utilizzati anche opere, impianti e locali strutturalmente e funzionalmente suscettibili di uso comune. La disciplina si applica anche quando i condomini sono meno di quattro; si applica anche quando i condomini sono più di quattro, ma nessuno intende nominare o chiedere che sia nominato giudizialmente un amministratore; si applica anche quando, per libera scelta degli interessati, le «parti comuni» dei condominii appartengono a soggetto diverso dai proprietari, dotato di capacità giuridica generale, quale potrebbe essere una persona giuridica all'uopo costituita.

Nei sessant'anni della sua applicazione, questa disciplina ha regolato anche i condomini orizzontali (villaggi residenziali, supercondomini di edifici ecc.) ed ha inciso in modo non secondario sulla vita quotidiana di milioni di persone. La riforma estende espressamente l'applicabilità della disciplina ai condominii orizzontali (articolo 2 del testo licenziato dalla Commissione – nuovo articolo 1117-*bis* del codice civile) e detta regole per semplificare la partecipazione alle decisioni collegiali nei condomini di più unità immobiliari o di più edifici (articolo 19 del testo – nuovo articolo 67, comma terzo delle disposizioni di attuazione del codice civile), quali si presentano nella realtà dei villaggi residenziali e simili.

Poiché non si tratta dell'occasionale convivenza in un luogo di proprietà esclusive e di proprietà comune, la riforma abroga espressamente l'articolo 1139 del codice civile che rinvia alla disciplina della comunione incidentale «per quanto non espressamente disposto» nella disciplina del condominio (articolo 13). Le disposizioni dettate per la diversa ipotesi della comunione incidentale saranno egualmente applicabili, ove ricorrano i presupposti dell'analogia, al pari di qualsiasi altra disposizione vigente. La riforma rimanda espressamente a singole disposizioni dettate per i soggetti cui appartenga in comune il titolo di proprietà su beni determinati (ad esempio, l'articolo 12, comma 1 del testo – nuovo articolo 1138, comma 1, del codice che rimanda all'articolo 1107 del codice civile). D'altra

parte, escluso che la proprietà condominiale si concreti in una sorta di convivenza tra proprietà esclusive di beni suscettibili di utilizzazione esclusiva e di una comunione del diritto di proprietà su altri beni che servono all'uso comune, non si poteva nemmeno considerare il condominio quale un aggregato sociale, una comunità o una associazione; né risolvere i suoi problemi consegnandoli a una persona giuridica nuova, titolare di diritti e poteri assolutamente diversi e autonomi rispetto a quelli dei condomini, benché molti degli effetti giuridici derivanti dalla rilevanza del fenomeno abbiano e debbano avere una destinazione unitaria.

Le disposizioni della riforma mirano, innanzitutto, a precisare lo statuto di questo tipo di proprietà, sulla base dell'esperienza maturata nell'arco di più di sessant'anni, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e del diritto europeo.

L'articolo 1117 del codice civile è stato riscritto in questa prospettiva, ponendo prima la regola (la rilevanza giuridica e gli effetti) e poi gli esempi (sono oggetto di proprietà comune tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo etc.). Le conflittualità rivelatesi sterili nell'esperienza giurisprudenziale – che tuttavia hanno afflitto migliaia di malcapitati – circa la natura di «parti comuni» dei «sottotetti», «strutture portanti», «solai», «atrii», «giardini», «intercapedini», «pianerotoli» e quant'altro (tutti suggerimenti pervenuti per integrare il testo vigente) hanno sconsigliato di aggiungere ulteriori esempi di cose che il diritto considera «parti comuni». Allo scopo di prevenire ulteriori travisamenti dell'operatività di questa disposizione, sarebbe opportuno sostituire con l'espressione «impianti centralizzati» talune esemplificazioni (contenute nell'articolo 1, n. 2 – nuovo articolo 1117, n. 2) e semmai aggiungere un riferimento agli impianti di condizionamento (nell'articolo 1 – nuovo articolo 1117, n. 2 e 3). È stata introdotta la novità della sanzione di nullità per il titolo contrario che escluda l'effetto dell'attribuzione in comune della proprietà e da cui risulta il diverso effetto della «riserva» della proprietà esclusiva. Il titolo contrario dovrà precisare la diversa destinazione d'uso (articolo 1, comma 1 del testo - nuovo articolo 1117, comma 1, del codice civile). La «parte comune» non cessa strutturalmente e funzionalmente di essere tale quando dal «titolo contrario» risulta che, invece di formare oggetto di proprietà comune, forma oggetto di proprietà esclusiva. Far risultare espressamente dal titolo la diversa (ulteriore) destinazione d'uso può prevenire o almeno attenuare conflittualità che possono verificarsi comunque. Questa novità si inquadra in una serie di disposizioni innovative introdotte dalla riforma al fine di assicurare certezze visibili della qualità della proprietà condominiale nelle vicende circolatorie, cioè nei confronti dei terzi. E' sembrato chiarissimo a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'*iter* della riforma che il valore della proprietà condominiale dipende da due essenziali fattori: il primo consiste nel valore proporzionale (rispetto alle parti comuni) che risulta dalla legge o dal titolo (il cosiddetto «regolamento contrattuale») e che viene «espresso» dalla tabella millesimale; il secondo consiste nelle destinazioni d'uso di tutti i beni compresi nell'edificio (o nel condominio orizzontale), che vietate o

imprese che siano dal titolo o dalla legge, incidono su di esso. Perciò, la riforma da un lato dispone che sono soggetti a trascrizione gli atti relativi (l'articolo 14 del testo modifica l'articolo 2643, n. 14 nella parte in cui non prevede espressamente la trascrivibilità degli «atti» che «operano la modificazione» della proprietà immobiliare, ma soltanto delle «sentenze», e introduce l'articolo 2643, n. 15, per assoggettare alla trascrizione gli atti che impongono, modificano o vietano destinazioni d'uso specifiche) e dall'altro introduce l'obbligo della trascrizione «a favore e contro i condomini» degli atti che abbiano tali effetti, con la conseguenza che quest'ultima prevale sulle trascrizioni eseguite a favore contro i singoli condomini (l'articolo 15 del testo modifica l'articolo 2659, n. 2, del codice civile).

L'obiettivo di dare rapide ed adeguate certezze circa la qualità del bene all'investitore immobiliare italiano ed europeo doveva essere conseguito tenendo conto altresì della diversa esigenza di assicurare un accettabile grado di autonomia anche alla proprietà delle «parti comuni». La riforma prevede che la modificazione e la sostituzione delle parti comuni possa essere deliberata a maggioranza in casi specificamente indicati (l'articolo 2 del testo aggiunge l'articolo 1117-*quater*, del codice civile, emendabile nella rubrica e nel testo con piccole correzioni con riferimento alle destinazioni d'uso, alla maggioranza dei presenti ed alla realizzabilità dell'interesse comune che disegna l'ambito di operatività della disposizione). E perciò subordina le modificazioni eventualmente derivanti da sanatorie o condoni edilizi all'approvazione di tutti i condomini, non potendosi ammettere che unilateralmente si possa modificare il valore proporzionale della proprietà altrui (l'articolo 19 del testo aggiunge all'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile un terzo comma). Tale novità è stata generalmente auspicata in considerazione del fatto che l'unanimità necessaria in base alla legge vigente può tradursi nella pratica in un diritto di veto della minoranza dissenziente, il cui esercizio può concretarsi in un abuso. Ma comporta, ovviamente, che siffatte deliberazioni, oltre che essere preventivamente rese note agli interessati e manifestate con rigorosi requisiti di ordine formale debbano essere trascritte, come gli atti in precedenza indicati (l'articolo 2 del testo aggiunge all'articolo 1117 del codice civile l'articolo 1117-*quater*, il cui comma 3, al fine di coprire ipotesi residuali, contempla la tutela patrimoniale dei proprietari che dovessero sopportare una diminuzione del loro diritto).

Al fine di assicurare un elevato grado di trasparenza alle deliberazioni della maggioranza, nel caso di condomini composti da unità immobiliari destinate ad usi diversi, la riforma dovrebbe prevedere l'annullabilità delle delibere laddove, senza specifica motivazione, siano disattese le eventuali indicazioni contrarie espresse dai proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d'uso (l'articolo 1 del testo aggiunge l'articolo 1117-*ter*, il quale, nell'attuale testo, prevede invece che nel caso di condomini composti da unità immobiliari destinate ad usi diversi le delibere sono annullabili ove non approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d'uso).



La riforma, come la legge in vigore da più di sessant'anni, non poteva ovviamente stabilire con norme regolamentari cosa debba intendersi tecnicamente per «modificazione o sostituzione» delle parti comuni, in relazione al diverso significato delle «innovazioni» e degli atti di manutenzione straordinaria e ordinaria. Nello spirito della riforma, il significato dell'espressione «modificazione o sostituzione» delle parti comuni non potrà essere confuso con quello di «innovazioni» per una semplice considerazione: con l'innovazione, la destinazione economica rimane la stessa, ma l'uso diventa più comodo, o gravoso, o voluttuario, secondo i casi. Per questa ragione, la riforma considera «innovazioni» gli interventi necessari per adeguare le condizioni dei luoghi alle misure di sicurezza ovvero ad altre prescrizioni normative dettate a tutela di diritti primari (l'articolo 4 del testo, che modifica l'articolo 1120, del codice civile, dovrebbe uniformare le maggioranze previste dalle leggi speciali che si sono succedute, riducendole a un terzo del valore e a un terzo dei partecipanti e prevedere che la stessa maggioranza è sufficiente per l'installazione di impianti centralizzati di ricezione radio-televisiva da satellite o via cavo e dei relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze).

Su un altro piano stanno le opere e gli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, sia quanto alla partecipazione alle decisioni collegiali, sia quanto alla legittimazione passiva agli obblighi relativi (l'articolo 19 del testo dovrebbe modificare l'articolo 67, delle disposizioni di attuazione del codice civile, aggiungendo che, come l'usufruttuario, il conduttore, salvo patto contrario, abbia il diritto di voto nelle delibere che attengono all'ordinaria amministrazione e sia obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative). Nell'esperienza di più di sessant'anni, il ruolo e i compiti dell'amministratore nel condominio (ovvero, in mancanza di esso, le modalità di esercizio dei diritti, di adempimento degli obblighi e la realizzazione degli interessi) non hanno posto soltanto questioni di mera rappresentanza della proprietà «comune» negli atti o questioni riconducibili a uffici o compiti di rilevanza pubblicistica. La riforma si muove sul terreno del concreto e del possibile, rimarcando la figura ed il ruolo dell'amministratore quale necessario punto di riferimento unitario dei diversi interessi variamente coinvolti nelle vicende condominiali. In primo luogo, la riforma introduce varie forme di pubblicità-notizia per gli amministratori, soprattutto quando non siano condomini (tuttavia, anche nei piccoli condomini è richiesta una minima, ma essenziale, forma di pubblicità-notizia: l'articolo 8 del testo – che sostituisce l'articolo 1129 – prescrive al comma 4 che debba essere individuabile la persona che svolge le funzioni di amministratore).

Per realizzare tale obiettivo, la riforma impone adeguate misure per l'individuazione dell'amministratore, del luogo ove esso si trova e dei documenti in suo possesso, garantendone l'accesso a tutti gli interessati (l'articolo 8 del testo sostituisce l'articolo 1129 del codice civile: l'attuale testo, salve opportune correzioni e integrazioni, regola gli obblighi di infor-

mazione nel comma 2 e le garanzie di accesso agli interessati nei commi 3 e 4).

L'obiettivo di assicurare ai terzi adeguate informazioni sui soggetti che possono essere nominati amministratori (fermo restando che la necessità di iscrizione al RAC non sussiste se l'amministratore è un condomino) potrebbe indurre a istituire, come riconosciuto all'unanimità in sede di Comitato ristretto, un mero Registro degli Amministratori presso le Camere di Commercio il Registro degli Amministratori, demandando al Ministro delle Attività Produttive il regolamento per la sua attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, senza aggravio di costi ed onero per la proprietà. La riforma regola poi la nomina dell'amministratore, anche mediante ricorso all'autorità giudiziaria, soprattutto in vista delle operazioni necessarie alla successione nel suo incarico ed in vista del compenso a lui spettante (articolo 8 del testo, comma 8).

In secondo luogo, la riforma obbliga l'amministratore a collocare le somme ricevute in specifico conto separato; e, se i condomini sono più di nove, a prelevarle con modalità idonee ad assicurare la legittimità e la destinazione del prelievo. In terzo luogo, la riforma mira a tutelare i condomini in regola con i pagamenti. Senza intaccare il principio della solidarietà esterna, cioè nei confronti dei creditori del condominio, che – secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente – trova applicazione anche ai rapporti debitori del condominio, il nuovo testo normativo supera le maggiori iniquità insite in quel principio (qualunque condomino, anche quello in regola con i versamenti dei contributi, può – nel sistema attuale – essere chiamato a soddisfare per intero il credito vantato da un terzo nei confronti del condominio). Non percorre il sentiero delle sanzioni ai condomini inadempienti o morosi (la sospensione dai servizi comuni che le norme vigenti prevedono è stata modulata in considerazione dei doveri di solidarietà con i più vicini e della tutela di diritti fondamentali: l'articolo 16 del testo sostituisce l'articolo 63, comma 4, delle disposizioni d'attuazione, del codice civile). Ma introduce il beneficio della preventiva escussione, esclusivamente a vantaggio dei condomini in regola con i pagamenti (destinato ad operare in via di eccezione, riduce – sia pure nei limiti della sua operatività – le conseguenze più gravi della solidarietà esterna: l'articolo 16 del testo sostituisce a tali effetti l'articolo 63, comma 2, delle disposizioni d'attuazione del codice civile).

Poi, pone a carico dell'amministratore l'obbligo di intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato, entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. L'articolo 8 del testo, che sostituisce l'articolo 1129, prescrive al comma 11 che, scaduto infruttuosamente tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti siano liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, l'amministratore risponde insieme ai morosi delle somme non riscosse e dei danni che ne siano derivati, nei confronti dei creditori del condominio. Sarebbe opportuno precisare che resta fermo il diritto di questi ultimi di esercitare le azioni che spettano all'amministratore nei confronti dei condomini ina-

dempienti. Ulteriore novità concerne le attribuzioni dell'amministratore – cui fanno eco le «gravi irregolarità» espressamente previste, che, su ricorso di ciascun condomino possono portare alla revoca del suo incarico da parte dell'autorità giudiziaria alle quali sarebbe opportuno aggiungere l'inerzia nei casi previsti dagli articoli 1120 comma terzo e 1122-*bis*, comma sesto, come modificati dalla riforma: – articolo 8 del testo che sostituisce l'articolo 1129, comma 13). Fra le più importanti è da segnalare l'obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (articolo 9 del testo che sostituisce l'articolo 1130, n. 6, del codice civile).

L'individuazione degli obbligati, titolari diritti reali o di diritti di godimento (l'articolo 19 del testo che modifica l'articolo 67, comma 5, dispone che il conduttore, salvo patto contrario, è obbligato in via principale, nei confronti del condominio, a concorrere nelle spese che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni) è agevolata dagli obblighi posti a carico degli interessati e dalle conseguenze in caso di violazione (l'articolo 16 del testo, che sostituisce l'articolo 63, comma 3, delle disposizioni. d'attuazione, stabilisce che il vincolo di solidarietà del dante causa perdura fino a quando non sia comunicato all'amministratore «copia conforme all'originale del titolo che attua il subentro» e l'articolo 9 del testo che sostituisce l'articolo 1130, n. 6, prevede nelle ipotesi estreme che l'accesso agli uffici possa essere ordinato dall'autorità giudiziaria, a spese dell'obbligato).

Infine, la riforma rimedia a lacune della legge vigente. Si segnala l'articolo 20 del testo che, sostituendo l'articolo 1131, comma 4, legittima l'amministratore alla cancellazione delle trascrizioni eseguite a favore del condominio, eliminando la difficoltà dell'unanimità dei consensi dei condomini.

L'esperienza di più di sessant'anni di interpretazione e applicazione della disciplina del condominio negli edifici manifesta che l'ambiente condominiale ha dato luogo a complessi intrecci di interessi di diversa natura. E' banale osservare che richiamarsi a un concetto di proprietà, quale diritto assoluto, indefinito, illimitato (forse tradizionale, ma sicuramente astratto), non ha alcun senso senza tener conto dell'ambiente condominiale. La riforma introduce varie forme di tutela diretta verso azioni od omissioni pregiudizievoli di diritti fondamentali, di pari rango rispetto alla proprietà.

L'articolo 1 del testo aggiunge all'articolo 1117, del codice civile, l'articolo 1117-*quinquies*: la disposizione riconosce e tutela la proprietà condominiale nel caso di attività contrarie delle destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva. In tale prospettiva, sarebbe necessario e doveroso modificare l'attuale articolo 1134, comma 2, del codice civile, nel senso di riconoscere e garantire i condomini nel caso in cui non venga data attuazione a deliberazioni legittimamente approvate. L'articolo 6 del testo aggiunge, dopo l'articolo 1122 del codice civile, l'articolo 1122-*bis* al fine di precisare e semplificare la tutela dei condomini in caso di mancata attuazione delle normative di sicurezza. La riforma prevede adeguate cautele per i necessari accessi ai luoghi ed assicura, senza pregiudicare l'urgenza di provvedere, possibilità di esecuzione spontanea, con garanzie adeguate per tutti gli interessati.

A sproposito, durante l'*iter* della riforma, è stata invocata l'inviolabilità del domicilio, che l'articolo 14 della Costituzione comunque premette all'incolumità ed alla sicurezza. Qualche voce critica ha ignorato che il principio di sussidiarietà legittima interventi dei soggetti concretamente portatori di interessi che, sia pure superindividuali, non cessano per questo di essere anche privati (come tragici eventi periodicamente dimostrano). In conclusione, anche su questo punto la riforma mira a conciliare la tutela di interessi di pari rango nel condominio, dettando una disciplina della loro tutela sulle tracce di principi generalmente riconosciuti ed accettati.

Una visione sistematica ed organica della disciplina del condominio non poteva non registrare almeno i principali portati dell'esperienza di più di sessant'anni e nello stesso tempo intervenire al fine di razionalizzare e semplificare criteri di ricomposizione di conflitti tra privati ancora circondati da dubbi. Fra i primi, si segnala che l'articolo 11 del testo modifica l'articolo 1137, del codice civile, per disporre: che l'impugnazione delle deliberazioni debba farsi, anziché con ricorso, con atto di citazione da notificarsi entro trenta giorni dalla delibera; che si applica la sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 entro il termine di cui al terzo comma. Entro tale termine può essere proposto ricorso *ante causam*, nel caso in cui dall'esecuzione della volontà assembleare derivi un pregiudizio irreparabile per il diritto vantato. La proposizione di rimedi cautelari preventivi sospende il termine di decadenza dell'impugnativa e il termine è altresì sospeso a seguito della proposizione di ricorsi a procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie, ove previste nel regolamento di condominio.

E si segnala altresì che, al fine di prevenire e risolvere le questioni delle cosiddette «proprietà concentrate» l'articolo 19 del testo, che sostituisce l'articolo 67, delle disposizioni d'attuazione del codice civile, dopo aver disposto che per ogni unità immobiliare si può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, stabilisce che, in ogni caso, ai fini del computo degli intervenuti in assemblea, si tiene conto del numero delle unità immobiliari, benché appartengano alla medesima persona. In effetti, il testo della riforma sostituisce all'espressione «piano o porzione di piano» l'espressione «unità immobiliare», che meglio si adatta non soltanto alla realtà degli edifici, ma anche a quella dei villaggi residenziali. Non sarebbe incauto prevedere che questa riforma sia integrata da opportuni raccordi con la disciplina del catasto, anche in considerazione dei risvolti fiscali.

Fra i secondi, si segnala che l'articolo 1 del testo, aggiunge all'articolo 1117, del codice civile, l'articolo 1117-*bis*, al fine di subordinare l'applicazione delle disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e di quelle relative alla corrispondente tutela, in quanto compatibili alla condizione dei luoghi, delle destinazioni d'uso, nonché dell'amenità, della comodità e delle altre particolari caratteristiche ambientali. La proprietà condominiale non ha per oggetto «fondi», e tuttavia non pochi dubbi ha suscitato la sua applicazione nei condominii, specie orizzontali.

Infine, si segnala che l'opportunità di apportare al testo, unitamente a emendamenti di mero coordinamento, ulteriori emendamenti che generalmente, durante l'*iter* della riforma, sono stati ritenuti necessari, quali ad esempio: all'articolo 4 del testo, per modificare, nel senso già detto, l'articolo 1120, del codice civile, al fine di uniformare le maggioranze necessarie per interventi di interesse collettivo, considerandole espressamente «innovazioni», anche riguardo all'installazione di impianti centralizzati di ricezione radio-televisiva da satellite o via cavo e dei relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze; all'articolo 8 del testo, che sostituisce l'articolo 1129, del codice civile, per determinare la durata dell'incarico dell'amministratore da uno a due anni; all'articolo 6 del testo, per aggiungere l'ulteriore articolo 1122-*ter* al fine di regolare l'installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva. Per queste ragioni, si può dire che la riforma non modifica né deroga a principi ritenuti fondamentali: piuttosto ricomponi in modo sistematico e organico la materia sulle tracce dell'assetto normativo vigente; colma lacune in parte determinate dalla diffusione del fenomeno e dalle sue, a volte, enormi dimensioni; elimina incertezze, al fine di contribuire od almeno ad attenuare possibili conflittualità.

Il relatore Mugnai propone quindi la congiunzione della discussione dei disegni di legge in titolo nonché, l'assunzione del testo licenziato dalla Commissione in sede referente – che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna – come testo base per il prosieguo dell'esame. Propone altresì quale termine per la presentazione di eventuali emendamenti il giorno 14 aprile 2005, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

**(3077) Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2586) ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere**

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 3077, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2586 e rinvio. Discussione del disegno di legge n. 2586, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 3077 e rinvio.)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 settembre 2004.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*), dopo aver ricordato che il capo III delle disposizioni generali sulle successioni del codice civile regola l'indegnità a succedere, osserva che fondamento politico ed etico dell'istituto è la ripugnanza a che una persona possa trarre vantaggi dal patrimonio di colui che ha gravemente offeso rilevando altresì che da un lato l'esclusione della successione ha funzione di prevenire l'atto illecito, dall'altro costituisce una vera e propria sanzione. Il disegno di legge in esame intro-

duce una ulteriore causa di indegnità escludendo dalla successione chi sia decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta, (per avere il genitore violato o trascurato i doveri inerenti alla potestà genitoriale stessa, o abusato dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio).

All'articolo 1, lettera c) comma 3-*bis* del disegno di legge n. 3077 si precisa che «in tale ipotesi – ossia con riguardo alla nuova fattispecie di indegnità – l'esclusione opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza». La specificazione suscita perplessità in quanto, secondo la più plausibile lettura dell'inciso, sembrerebbe introdursi un nuovo meccanismo di operatività dell'istituto dell'indegnità, diverso da quello attuale e che avrebbe la peculiarità ulteriore di essere riferito alla sola nuova ipotesi di indegnità. L'esclusione dalla successione per indegnità, secondo l'interpretazione dominante della dottrina e della giurisprudenza, opera in virtù di una sentenza del giudice che ha natura costitutiva. L'indegnità a succedere non impedisce l'acquisto dell'eredità ma è causa di rimozione dello stesso in virtù di un provvedimento giudiziale. L'esclusione dalla successione del genitore decaduto dalla potestà opererebbe invece «quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza» e conseguentemente, diversamente che negli altri casi di indegnità e similmente all'incapacità a succedere, non determinerebbe alcun acquisto dell'eredità in favore dell'indegno decaduto dalla potestà. Appare quindi necessario espungere dal comma 1, lettera c) l'ultimo periodo dalle parole «in tale ipotesi» fino alle parole « di decadenza».

Con riferimento al secondo comma dell'articolo 1 che novella l'articolo 466 del codice civile in materia di riabilitazione dell'indegno si prevede che «la riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale di cui all'articolo 332». Si evidenzia al riguardo l'improprietà del riferimento all'istituto della «riabilitazione» disciplinato dall'articolo 466 del codice civile che è atto della persona della cui successione si tratta che consente il «superamento» della condizione di indegnità. Nel disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento invece la «riabilitazione» conseguirebbe quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà. La portata normativa del secondo comma dell'articolo 1 sembrerebbe essere semplicemente quella di escludere la condizione di indegnità per i casi in cui il genitore sia stato reintegrato nella potestà. È questo un risultato che può essere più correttamente realizzato prevedendosi, ad esempio, l'esclusione dalla successione nei confronti di chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale a norma dell'articolo 330, nei confronti della persona della cui successione si tratta, non sia stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione. L'intervento consentirebbe sia di raggiungere il predetto risultato sia di far sì che, anche con riferimento alla nuova ipotesi di indegnità possa operare la possibilità di riabilitazione ad opera della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 466 del codice civile.

Il disegno di legge n. 2586, d'iniziativa della senatrice Alberti Caselati, che analogamente al disegno di legge approvato dalla Camera dei de-

putati, indica come indegno il genitore decaduto dalla potestà, si caratterizza per la previsione di una ulteriore ipotesi di indegnità disponendo l'esclusione dalla successione nei confronti di chi ha volontariamente commesso, in danno della persona della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale.

Il relatore Callegaro osserva che l'articolo 609-*nonies* del codice penale già contempla, con riferimento ad alcuni delitti contro la libertà individuale (violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni e violenze sessuali di gruppo) come pena accessoria la perdita della potestà e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Recependo l'indicazione offerta dal disegno di legge d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, andrebbe valutata l'opportunità di riferire anche ad altri reati, in aggiunta a quelli indicati nell'articolo 609-*nonies*, la pena accessoria dell'esclusione dalla successione.

Propone quindi che, in considerazione della identità di materia affrontata, sia disposta la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 2586 con la discussione del disegno di legge n. 3077.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così resta stabilito.

Il senatore DONADI (*Misto-IdV*), intervenendo in discussione generale, evidenzia come la varietà di cause che possono determinare la decadenza dalla potestà dovrebbe indurre ad una maggiore riflessione, non apparendogli sempre giustificata l'esclusione dalla successione che vorrebbe farsi conseguire.

Anche il senatore LEGNINI (*DS-U*) ritiene condivisibili le osservazioni svolte dal senatore Donadi, richiamando l'attenzione sulla complessità e delicatezza della materia in esame. In proposito ritiene opportuno che venga fissato un termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore GUBETTI (*FI*) invita a prestare attenzione alle considerazioni svolte dal senatore Donadi in quanto vi sono situazioni, quali ad esempio una malattia che, da un lato, potrebbero giustificare la decadenza dalla potestà, mentre non altrettanto con riguardo alla previsione di una esclusione dalla successione.

Il senatore BOBBIO (*AN*) ritiene opportuna la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti in quanto entrambi i disegni di legge suscitano alcune perplessità. Dopo aver evidenziato che l'ordinamento vigente esprime un sistema ben equilibrato, osserva che le ipotesi di indegnità previste dall'articolo 463 del codice civile riguardano fatti direttamente riferibili alla persona della cui successione si tratta, come ad esempio il tentato omicidio o la soppressione del testamento. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla nuova fattispecie invece, rispetto alla quale l'esclusione dalla successione opererebbe quasi come sanzione

accessoria rispetto a fatti che possono anche non essere indirizzati nei confronti della persona della cui la successione si tratta, ancorchè siano tali da consentire una pronuncia di decadenza dalla potestà.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) ritiene invece che la nuova ipotesi di indegnità a succedere risulterebbe giustificata dai presupposti in presenza dei quali può essere dichiarata la decadenza dalla potestà quali la violazione o il trascurare i doveri inerenti alla potestà o abusare dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime perplessità sull'iniziativa in titolo di cui non gli appaiono chiare le ragioni, in particolare non sempre il collegamento tra decadenza dalla potestà ed esclusione dalla successione sembrerebbe trovare giustificazione. Esprime inoltre perplessità con riferimento alle proposte espresse dall'iniziativa di cui la senatrice Alberti Casellati è firmataria, in particolare nella parte in cui si propone quale nuova ipotesi di indegnità la commissione di un delitto contro la personalità individuale.

Segue un breve intervento del relatore CALLEGARO (*UDC*) il quale invita a considerare l'opportunità di prevedere l'esclusione dalla successione come pena accessoria anche per altri reati operando scelte che tengano conto della rilevanza delle fattispecie.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver sottolineato che il problema, posto in particolare dal disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, risponde ad un'esigenza avvertita dai cittadini, propone, in considerazione di quanto emerso nella discussione, di fissare a giovedì 7 aprile alle ore 20 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 15,30 è ripresa alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2430) Modifiche al codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile**

**(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi**

**(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile**



(1438) CAVALLARO. – *Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo*

(2047) MUGNAI. – *Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 marzo scorso con l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 64-*bis* e 64-*ter* del testo predisposto per i disegni di legge in titolo accantonati nella seduta pomeridiana del 2 marzo 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, con riferimento all'articolo 64-*bis* si procederà innanzitutto all'esame degli emendamenti che intervengono sul nuovo testo proposto per l'articolo 706 del codice di procedura civile.

Il senatore BUCCIERO (AN) illustra gli emendamenti 64-*bis*.1 e 64-*bis*.2 richiamando l'attenzione in particolare sulla modifica proposta con riferimento all'ultimo periodo del quarto comma del citato nuovo articolo 106 del codice di procedura civile; modifica finalizzata ad ampliare gli elementi a disposizione del Presidente del tribunale dei quali lo stesso potrà tener conto in sede di adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti previsti dal successivo articolo 108.

Il senatore GUBETTI (FI) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 64-*bis*.3, 64-*bis*.4, 64-*bis*.8 e 64-*bis*.9.

Segue un intervento del senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale con riferimento al primo comma del nuovo articolo 706 – sostanzialmente corrispondente al primo comma del vigente articolo 706 – si chiede se non sarebbe preferibile radicare la competenza nel luogo in cui ha avuto o ha ancora la residenza o il domicilio la famiglia. Ritiene infatti che una simile soluzione consentirebbe di evitare situazioni di disagio delle quali è stato testimone nella sua esperienza professionale.

Il senatore LEGNINI (DS-U) sottolinea che il problema sollevato dal senatore Zancan è indubbiamente reale e che, coerentemente con quanto già suggerito, potrebbe essere superato facendo riferimento al luogo in cui la famiglia ha avuto l'ultima residenza comune.

Il sottosegretario VIETTI manifesta delle perplessità sul suggerimento prospettato dai senatori Zancan e Legnini ritenendo che, se recepito, lo stesso potrebbe diventare una inopportuna fonte di contenzioso ulteriore.

Segue un ulteriore intervento del senatore LEGNINI (DS-U) che, nel rinunciare ad illustrare l'emendamento 64-*bis*.10, sottolinea in particolare

l'esigenza che nella documentazione che deve essere prodotta con il ricorso e con la memoria difensiva siano incluse le dichiarazioni dei redditi presentate dagli interessati negli ultimi tre anni. Altra modifica su cui ritiene opportuno un approfondimento attento è quella nel senso di prevedere che il convenuto debba costituirsi fin dalla fase dell'udienza presidenziale di cui ai citati articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile.

Anche il senatore DONADI (*Misto-IdV*) sottolinea l'opportunità della presentazione di dichiarazioni di redditi che non siano relative soltanto all'ultimo anno. Al riguardo peraltro lo stesso senatore ritiene che una modifica ancora più incisiva potrebbe essere quella di prevedere un obbligo di autocertificazione dello stato patrimoniale, prevedendo altresì l'applicazione di sanzioni nell'ipotesi in cui le dichiarazioni rese dalla parte risultino in seguito false.

Il senatore TIRELLI (*LP*) ritiene opportuno non soffermarsi troppo sul tema della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sottolineando come non di rado, soprattutto per alcune categorie di lavoratori, le stesse rischino di non fornire una rappresentazione fedele della realtà, e giudicando semmai più interessante un ulteriore approfondimento dell'ipotesi prospettata dal senatore Donadi.

Il presente Antonino CARUSO, dopo aver fatto presente che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 64-bis.6, 64-bis.5, 64-bis.7 e 64-bis.11, ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che una delle principali innovazioni introdotte con l'articolo 64-bis in esame è rappresentata dalla scelta di prevedere una illimitata modificabilità o revocabilità da parte del giudice istruttore dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal Presidente del tribunale. Si è inteso in tal modo superare gli inconvenienti emersi nella prassi che hanno dimostrato come, alla luce dell'attuale disposto dell'ultimo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, i predetti provvedimenti temporanei e urgenti, risultino di fatto imm modificabili e determinino talora un inopportuno irrigidimento della situazione dei rapporti fra coniugi e fra questi e la loro prole. Partendo da tale scelta di fondo il Comitato ristretto ha cercato di configurare nel modo più agile possibile la fase dell'udienza presidenziale, sia al fine di non attribuire un rilievo eccessivo ai provvedimenti temporanei ed urgenti – in quanto questo avrebbe potuto poi in concreto pregiudicare la maggiore flessibilità che si voleva introdurre a questo specifico riguardo – sia al fine di evitare un approccio eccessivamente formalistico che potrebbe compromettere quelle possibilità di conciliazione che talvolta risultano effettivamente esperibili nella fase dell'udienza presidenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**452<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2430) Modifiche al codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

**(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile**

**(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi**

**(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile**

**(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo**

**(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 64-*bis* del testo predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge medesimi, limitatamente agli emendamenti relativi alla nuova formulazione proposta per l'articolo 706 del codice di procedura civile dal citato articolo 64-*bis*.

Dopo che il senatore BUCCIERO (AN), accogliendo un invito in tal senso del relatore SEMERARO (AN), ha ritirato l'emendamento 64-*bis*.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 64-*bis*.6 e 64-*bis*.11, si rimette alla Commissione sull'emendamento 64-*bis*.3 ed esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 64-*bis* e relativi al nuovo testo proposto per l'articolo 706 del codice di procedura civile.

Il sottosegretario VIETTI esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 64-bis.3 su cui esprime parere favorevole.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64 bis.3.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 64-bis.10, 64-bis.2 e 64-bis.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64-bis.6.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti: 64-bis.5, 64-bis.7, 64-bis.8 e 64-bis.9.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 64-bis.11.

Si passa quindi all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 64-bis.

Dopo che il senatore LEGNINI (*DS-U*) ha aggiunto la sua firma e rinunciato ad illustrare l'emendamento 64-bis.12, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tale emendamento che viene, poi, posto ai voti e respinto.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) aggiunge la sua firma ed illustra l'emendamento 64-bis.13 in merito al quale si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il relatore SEMERARO (*AN*), il sottosegretario VIETTI, nuovamente il senatore LEGNINI (*DS-U*), il presidente Antonino CARUSO e il senatore CALLEGARO (*UDC*), e al termine del quale il senatore LEGNINI (*DS-U*), tenendo conto delle indicazioni emerse, modifica l'emendamento 64-bis.13 riformulandolo nell'emendamento 64-bis.13 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (*DS-U*) aggiunge la propria firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 64-bis.14, mentre ritira l'emendamento 64-bis.15.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che si intende che la presentatrice abbia rinunciato ad illustrare l'emendamento 64-bis.16, il senatore LEGNINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti 64-bis.17 e 64-bis.18, mentre ritira l'emendamento 64-bis.19 in quanto connesso con il precedente emendamento 64-bis.10 già respinto dalla Commissione.

Con specifico riferimento alla formulazione del terzo e del quarto comma del nuovo testo proposto per l'articolo 708 del codice di procedura civile si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore LEGNINI (*DS-U*), il presidente Antonino CARUSO, il relatore SEMERA-

RO(AN), il sottosegretario VIETTI e il senatore BUCCIERO (AN), e al termine del quale si conviene di dare mandato al relatore affinché in sede di coordinamento formale valuti se collocare gli ultimi quattro commi del nuovo testo proposto per il citato articolo 708 all'interno del vigente articolo 709 del codice di procedura civile, facendo salva la previsione in quest'ultimo attualmente contenuta e ferma restando comunque la necessità che i termini ridotti della metà di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile debbano avere decorrenza diversa a seconda che il convenuto sia o non sia comparso all'udienza presidenziale.

Il senatore LEGNINI (DS-U) ritira quindi gli emendamenti 64-bis.17 e 64-bis.18, mentre il senatore BUCCIERO (AN) ritira gli emendamenti 64-bis.01, 64-bis.02 e 64-bis.03.

Il relatore SEMERARO (AN) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 64-bis.13 (testo 2), si rimette alla Commissione sull'emendamento 64-bis.16, ed esprime infine parere contrario sull'emendamento 64-bis.14.

Il sottosegretario di Stato VIETTI esprime parere conforme al relatore, fatta eccezione per l'emendamento 64-bis.16 su cui il parere è contrario.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 64-bis.13 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 64-bis.14 e 64-bis.16.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 64-bis come emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*

**TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1708 E  
CONGIUNTI COMPRENSIVO DEGLI EMENDAMENTI  
ACCOLTI IN SEDE REFERENTE**

Art. 1.

1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1117. - (*Parti comuni dell'edificio*). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piano di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo che, a pena di nullità, deve precisarne la diversa destinazione d'uso:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;

2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Il valore proporzionale delle singole unità immobiliari deve essere precisato dal regolamento di condominio o dalle deliberazioni di cui all'articolo 1117-*quater* ed essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata. Ai soli fini della ripartizione delle spese, la tabella deve tener conto dell'uso anche potenziale delle parti comuni come determinato dalla legge e dal titolo».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1117-*bis*. - (*Ambito di applicabilità*). – Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, quando più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti che servono all'uso comune, quali aree, opere, installazioni e manufatti di qualunque genere.

Le disposizioni sulle distanze di cui agli articoli 873 e seguenti e quelle relative alla corrispondente tutela si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della condizione dei luoghi, delle destinazioni d'uso, nonché dell'amenità, della comodità e delle altre particolari caratteristiche ambientali e reddituali.

Art. 1117-ter. - (*Partecipazione ed usi omogenei*). – Le deliberazioni delle assemblee che riguardano le parti comuni sono annullabili se non sono approvate anche dalla maggioranza dei proprietari di unità immobiliari aventi le medesime destinazioni d'uso.

Art. 1117-quater. - (*Modificazioni delle destinazioni d'uso e sostituzioni delle parti comuni*). – Salvo quanto disposto dall'articolo 1117-ter e dal secondo comma dell'articolo 1120, la sostituzione delle parti comuni ovvero la modificazione della loro destinazione d'uso, può essere approvata dall'assemblea, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore complessivo, nei soli casi in cui ne risulti cessata l'utilità ovvero risulti egualmente realizzabile l'interesse comune.

La convocazione dell'assemblea, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno trenta giorni liberi prima della data di convocazione, deve individuare le parti comuni, indicare l'oggetto della deliberazione e descrivere il contenuto specifico e le modalità delle sostituzioni o modificazioni che si intendono apportare. La convocazione deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o in quelli a tal fine destinati.

La deliberazione, se approvata dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore, può produrre effetto anche con l'adesione successiva da parte di partecipanti al condominio non presenti all'assemblea che deve essere espressa in forma scritta all'amministratore, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, tale da rappresentare il valore di almeno i due terzi del condominio e di almeno un terzo dei partecipanti allo stesso. I termini di cui all'articolo 1137 decorrono dalla data di scadenza di tale termine.

La deliberazione, a pena di nullità, deve:

- 1) essere assunta con atto ricevuto da pubblico ufficiale o scrittura privata autenticata;
- 2) contenere la dichiarazione espressa dell'amministratore dell'attuazione degli adempimenti di cui al secondo comma;
- 3) determinare l'indennità che, ove richiesta, è attribuita ai condomini che sopportino diminuzione del loro diritto in ragione di qualità specifiche dei beni di proprietà esclusiva, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Art. 1117-quinquies. - (*Tutela delle destinazioni d'uso*). – In caso di attività contraria alla destinazione d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ogni condomino può diffidare l'amministratore affinché entro trenta giorni agisca per la tutela degli interessi co-

muni. In mancanza dell'amministratore o se l'amministratore non provvede entro trenta giorni dalla diffida, ogni condomino può chiedere che il tribunale ne ordini la cessazione in via di urgenza, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Il danno deve essere determinato tenendo conto degli incrementi di valore, degli investimenti compiuti e dei benefici ricavati da ciascun interessato, nonché della gravità della colpa e dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni».

#### Art. 3.

1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1118. - (*Diritti dei partecipanti sulle cose comuni*). – Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni è proporzionato al valore delle parti di sua proprietà esclusiva, se il titolo non dispone altrimenti.

Il valore proporzionale di ogni unità immobiliare non può essere modificato che per mezzo di atti o in forza di sentenze che devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione.

Il condomino non può, rinunciando al suo diritto sulle parti comuni o modificando la destinazione d'uso della sua proprietà esclusiva, sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione, né esserne liberato dagli altri condomini».

#### Art. 4.

1. All'articolo 1120 del codice civile, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1120. - (*Innovazioni*). – Salvo che la legge disponga diversamente, i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Ove le opere e gli interventi siano connessi alla sicurezza ed alla salubrità degli edifici e degli impianti sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza prevista dal comma secondo dell'articolo 1136.

#### Art. 5.

1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1122. - (*Opere su parti di proprietà o uso esclusivo*). – Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà o l'uso esclusivo ai sensi dell'articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d'uso indicata nel titolo qualora ciò rechi



danno alle parti comuni o alle altrui proprietà immobiliari, o ne diminuisca comunque il godimento o il valore.

Se le modifiche comportano l'esecuzione di opere, deve essere data comunicazione delle stesse all'amministratore».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 1122 è inserito il seguente:

«Art. 1122-*bis*. - (*Interventi di interesse collettivo*). – Nelle parti comuni e nelle parti di proprietà o di uso esclusivo degli edifici condominiali non possono essere fatti o mantenuti impianti od opere se non nelle condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. La mancanza delle condizioni di sicurezza si considera situazione di pericolo imminente rispetto all'integrità delle parti comuni e delle altre parti di proprietà esclusiva, nonché rispetto all'integrità fisica delle persone che stabilmente occupano o abitualmente accedono al condominio, anche ai fini della tutela giurisdizionale.

Il detentore a qualunque titolo di unità immobiliari di proprietà o di uso esclusivo deve consentire l'accesso, previo interpello dell'amministratore, a un tecnico qualificato nominato d'accordo con l'amministratore stesso ovvero, in mancanza, nominato dall'assemblea se ne fanno richiesta due condomini, al fine di accertare che gli impianti e le opere sono stati realizzati o sono mantenuti in condizioni di sicurezza per la sanità e l'incolumità pubblica.

L'interpellato, può, d'accordo con il tecnico nominato, stabilire le modalità dell'accesso. In mancanza, non può impedirlo, ma è esonerato dalla spesa se non risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma e in ogni caso gli è dovuta un'indennità se l'accesso cagiona danno.

La documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza in una o più unità immobiliari di proprietà esclusiva o comune non è di ostacolo all'ispezione ai fini dei precedenti commi.

Se dall'ispezione risulta la situazione di pericolo di cui al primo comma, il condomino deve comunicare all'amministratore le modalità e il tempo di esecuzione degli indispensabili lavori di messa in sicurezza degli impianti e delle opere, nonché le modalità e il tempo dell'accesso per ogni opportuna verifica. In mancanza, l'amministratore predispone senza ritardo, con la collaborazione del tecnico qualificato, il piano di intervento con l'indicazione dettagliata dei lavori da eseguire e lo comunica ai condomini. L'inerzia del condomino interessato o del detentore a qualunque titolo importa approvazione del piano e delle modalità per la sua esecuzione.

Se l'amministratore manca o rimane inerte per dieci giorni dopo che anche un solo condomino lo abbia diffidato ad agire, l'iniziativa per l'ispezione e per le attività successive può essere assunta anche da uno solo degli interessati di cui al primo comma.

L'inerzia dell'amministratore è considerata grave irregolarità ai fini della revoca dell'incarico.

Nei confronti di coloro che non permettono l'ispezione, o che contestano il piano di intervento, ovvero che ostacolano o contestano l'esecuzione di esso, può essere proposta denuncia di danno temuto ai sensi dell'articolo 1172, previa, se ritenuta opportuna, istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696 del codice di procedura civile.

La documentazione amministrativa formata dopo l'esecuzione del piano d'intervento deve essere integrata con una relazione in cui sono elencati dettagliatamente i lavori eseguiti e i materiali impiegati. Copia della documentazione è conservata negli atti del condominio. Tutti i soggetti indicati nel primo comma hanno diritto ad avere copia della documentazione relativa a tutte le unità immobiliari».

#### Art. 7.

1. All'articolo 1124 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 1124. - (*Manutenzione e ricostruzione delle scale*). – Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono e dei locali che costituiscono corpo di fabbrica autonomo rispetto all'edificio principale».

#### Art. 8.

1. L'articolo 1129 è sostituito dal seguente:

«Art. 1129. - (*Nomina e revoca dell'amministratore*). – Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina amministratore uno di essi o un terzo. Se l'assemblea non provvede, l'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini, nomina amministratore uno di essi o altro condomino da essi indicato; in caso di mancata designazione o di mancata accettazione, nomina un terzo.

Al momento dell'accettazione della nomina e in ogni caso di rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve dichiarare i propri dati anagrafici, di avere il godimento dei diritti civili, l'eventuale appartenenza ad associazioni di categoria, gli altri condomini amministrati, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130 nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, aperto al pubblico, deve essere affissa l'indicazione della generalità e dei recapiti, anche telefonici della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

Il condominio, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, può deliberare che l'amministratore nominato, prima dell'accettazione, presti idonea garanzia per le responsabilità e gli obblighi derivanti dall'espletamento del suo incarico, anche mediante prestazione di fidejussione. Sono privi di effetto, in mancanza della relativa prestazione, la nomina o il rinnovo del suo incarico.

L'amministratore è obbligato a collocare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini in specifico conto separato, con modalità idonee a consentirne l'accesso a fini informativi da parte di ciascun condomino.

Per gli edifici di oltre nove unità immobiliari, l'assemblea che delibera l'approvazione del bilancio preventivo, dispone altresì le modalità e i limiti con i quali l'amministratore può prelevare somme dal conto condominiale, eventualmente indicando quello dei condomini cui è attribuito il potere di firma congiunta con l'amministratore. Analogamente l'assemblea provvede nel caso in cui siano da essa stabilite spese straordinarie. Le somme versate non sono soggette a revocatoria fallimentare e a revocatoria ordinaria. I creditori del condominio sono preferiti ai creditori particolari dell'amministratore ed ai creditori di ciascun condomino.

Il compenso dell'amministratore comprende le operazioni necessarie alla successione nel suo incarico. Nell'ipotesi di revoca prima della scadenza, è dovuto all'amministratore un compenso determinato dall'assemblea in funzione del tempo necessario, non superiore a venti giorni, per le operazioni di presentazione del rendiconto e di successione dall'incarico, fermo restando l'obbligo della consegna immediata della cassa, del libro verbale e di ogni altro carteggio relativo ad operazioni di riscossione delle quote nonché a quelle da svolgere con urgenza, al fine di evitare il pregiudizio degli interessi comuni e dei singoli condomini.

L'amministratore è sempre tenuto a mettere in mora gli obbligati inadempienti decorsi trenta giorni da quando il credito è divenuto esigibile.

L'amministratore è obbligato a intraprendere iniziative giudiziarie per la riscossione forzata delle somme dovute da ciascun obbligato, incluse quelle di cui all'art. 63, comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile, a meno che non sia stato espressamente dispensato dall'assemblea. In mancanza, scaduto tale termine, gli obbligati in regola con i pagamenti sono liberati dal vincolo di solidarietà. In tal caso, l'amministratore risponde nei confronti dei terzi nei limiti delle somme non riscosse per le quali non abbia attivato le iniziative di cui al primo periodo del presente comma.

Salvo diversa deliberazione, l'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea. L'assemblea convocata per la revoca può deliberare sulla nomina del nuovo amministratore.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità dell'amministratore, oltre alla comunicazione di notizie incomplete o inesatte di cui al primo comma:

- a) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- b) la mancata esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- c) la gestione che generi confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore ovvero quelli di altri condomini gestiti dal medesimo;
- d) aver consentito, senza che ve ne fossero i presupposti, alla cancellazione di formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del condominio;
- e) l'omissione delle iniziative di cui al nono e al decimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute da ciascun obbligato entro tre mesi dal giorno in cui il credito è divenuto esigibile.

#### Art. 9.

1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1130. - (*Attribuzioni dell'amministratore*). – L'amministratore, oltre agli obblighi ed ai compiti di cui alla disposizione precedente, deve:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini, incluse quella di cui all'articolo 1117-*quater*, e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
- 3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
- 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio;
- 5) eseguire tutti gli adempimenti fiscali;
- 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale formato dai nominativi dei singoli proprietari e dai dati catastali di ogni unità immobiliare nonché da annotazioni circa eventuali limitazioni o ampliamenti inerenti l'esercizio del diritto di proprietà e dagli atti concernenti l'attuazione delle normative di sicurezza. Tali comunicazioni devono essere fornite in forma scritta dai singoli condomini all'amministratore entro quindici giorni dalla variazione dei dati. L'amministratore, in caso di inerzia, incompletezza o mancanza delle relative comunicazioni da parte dei con-

domini, deve richiedere a questi ultimi, con lettera raccomandata, tutte le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o non esaustiva risposta, l'amministratore può citare in giudizio il condomino inadempiente innanzi al giudice di pace competente ai sensi dell'articolo 7 del codice di procedura civile al fine di far accertare e disporre giudizialmente l'acquisizione di ogni elemento idoneo alla verifica della titolarità del bene. Il giudice di pace, qualora voglia avvalersi per l'accesso presso gli uffici competenti della consulenza di un tecnico, deve porre l'anticipazione delle spese a carico esclusivo del condomino inadempiente;

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee condominiali, al fine di garantire la tutela degli assenti, devono essere annotati: le eventuali mancate costituzioni delle assemblee, i contenuti delle discussioni e delle delibere formate nelle assemblee, nonché le dichiarazioni espresse dai singoli condomini che ne facciano richiesta. Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore devono essere annotate, in successione tra loro, le date della nomina e della revoca di ogni amministratore succedutosi nel condominio, nonché la descrizione del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità devono essere annotati in ordine cronologico i singoli movimenti; esso contiene una sola colonna per le entrate, dove annotare le quote di spese riscosse e tante colonne di spesa, ciascuna per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può tenersi anche in via informatica;

8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-*quater*.

Il rendiconto condominiale è redatto secondo i criteri di cassa e di competenza ed in ogni caso nella forma atta a consentire una chiara verifica delle voci di spesa e di entrata e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previste. Il rendiconto annuale deve essere accompagnato da una relazione esplicativa di tutta la gestione con l'indicazione anche dei principali problemi risolti e da risolvere nell'interesse del condominio. Ogni condomino e conduttore di unità immobiliare, in relazione ai rispettivi diritti, può prendere visione dei documenti giustificativi. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per edifici di oltre nove unità immobiliari l'assemblea può nominare, unitamente all'amministratore, un consiglio di condominio che è composto da non meno di tre condomini. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo e su delega dell'assemblea, quando per qualsiasi causa manchi il legale rappresentante del condominio, può assumere in via provvisoria le funzioni dell'amministratore, anche nel caso di dimissioni di questo o scadenza dell'incarico senza che l'assemblea abbia provveduto alla nuova nomina».

## Art. 10.

1. All'articolo 1131 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "L'amministratore rappresenta il condominio nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'art. 1117-*quater* ed è legittimato ad eseguire gli atti ad esse relativi. Ogni limite o condizione si considera non apposto";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«L'amministratore, anche in mancanza di espressa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela di ragioni di credito del condominio».

## Art. 11.

1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1137. - (*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea*). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può adire l'autorità giudiziaria con atto di citazione; l'impugnazione non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

L'atto di citazione deve essere notificato, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i partecipanti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Al predetto termine di impugnativa si applica la sospensione feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 dicembre 1969, n. 742.

Qualora vi siano valide ragioni per temere che l'imminente esecuzione della volontà assembleare comporti un pregiudizio irreparabile del diritto vantato, l'impugnativa con richiesta di sospensione della esecutività della delibera può essere proposta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente per il merito.

La proposizione di rimedi cautelari preventivi sospende il termine di decadenza dell'impugnativa. Il termine è altresì sospeso a seguito della proposizione di ricorsi a procedure di conciliazione stragiudiziale delle controversie presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri organismi ovvero nell'ambito di attività conciliative svolte dalle associazioni di rappresentanza dei proprietari, dei conduttori e degli amministratori ove previsti nel regolamento di condominio e nuovamente decorre dopo dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura conciliativa e in ogni caso dopo che sono trascorsi novanta giorni dall'avvio della stessa.

Negli altri casi la richiesta di sospensione della esecutività della delibera può essere chiesta unitamente all'impugnativa proposta con atto di citazione o in corso di causa».

#### Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 1138 del codice civile, è sostituito dal seguente:

«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e, controfirmato da ogni votante, deve essere allegato al relativo verbale di approvazione facendone parte integrante, salve le disposizioni in materia di formazione e di sottoscrizione degli atti in via telematica».

#### Art. 13.

1. L'articolo 1139 del codice civile è abrogato.

#### Art. 14.

1. All'articolo 2643 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) il numero 14) è sostituito dal seguente:

"14) gli atti e le sentenze, nonché le delibere di cui all'art. 1117-*quarter*, che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti e le domande giudiziali che li riguardano;"

b) dopo il numero 14), è aggiunto il seguente:

"15) gli atti che operano la modificazione della proprietà o di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti ovvero impongono, modificano o vietano destinazioni specifiche a beni o a complessi di beni per realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 1322."».

#### Art. 15.

1. All'articolo 2659 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per i condomini, devono essere indicate la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale.";

b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le trascrizioni delle delibere di cui all'articolo 1117-*quater* e degli atti che impongano, vietano o modificano specifiche destinazioni d'uso delle parti comuni o delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, eseguite a favore e contro i condominii si considerano eseguite a favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari. Gli atti di cui al numero 14-*bis* dell'articolo 2643 devono essere trascritti a favore e contro le parti medesime.».

#### Art. 16.

1. All'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Gli obbligati in regola con i pagamenti hanno il beneficio della preventiva escussione. Il ricorso a strumenti coattivi di riscossione delle somme dovute da ciascuno obbligato entro tre mesi dal giorno il cui il credito è divenuto esigibile deve essere comunicato dall'amministratore ai creditori del condominio ancora insoddisfatti.";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Tuttavia, la solidarietà perdura fino a quando non sia stata comunicata all'amministratore copia conforme all'originale del titolo che attua il subentro.»;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un trimestre, l'amministratore può sospendere l'utilizzazione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, salvo che l'autorità giudiziaria riconosca in via d'urgenza l'essenzialità del servizio per la realizzazione di diritti fondamentali della persona e l'impossibilità oggettiva del ricorso a mezzi alternativi. Il divieto di sospensione non può avere durata superiore a sei mesi.».

#### Art. 17.

1. All'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal dodicesimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente».



## Art. 18.

1. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. La incompleta o mancata convocazione dei condomini determina l'annullabilità della delibera assembleare impugnabile, nei termini di decadenza di cui all'articolo 1137 del codice civile, solo dai condomini, assenti o dissenzienti, titolari del diretto interesse alla completezza della convocazione in quanto da questa pretermessi.

L'assemblea chiamata in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando i condomini con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi, senza la necessità di ulteriori convocazioni».

## Art. 19.

1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

«Ogni proprietario di ogni unità immobiliare può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.

Qualora un piano o porzione di piano appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai condomini interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.

Nei casi di cui all'articolo 1117-*bis*, i condomini di ciascun edificio e i proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio, ovvero i condominii formati da più edifici o da condominii di unità immobiliari designano con la maggioranza dell'articolo 1136, comma quinto, il loro rappresentante. In mancanza provvede per sorteggio il presidente. Il rappresentante può esercitare tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà sulle parti comuni, incluso quello di concorrere a formare il regolamento, a precisare il valore proporzionale delle singole proprietà e ad esprimerlo con apposita tabella ad esso allegata, nonché di concorrere all'approvazione delle delibere di cui all'articolo 1117-*quater* e eseguire le relative trascrizioni. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto.

All'amministratore non possono essere conferiti poteri di rappresentanza diversi da quelli stabiliti dalla legge né deleghe per la partecipazione

all'assemblea. Il condomino che sia amministratore non ha diritto di voto nelle materie che riguardano la sua attività.

L'usufruttuario ovvero, salvo espresso patto contrario, il conduttore di un piano o porzione di piano esercita il diritto di voto nelle delibere che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni ed è obbligato in via principale nei confronti del condominio a concorrere nelle spese relative.

Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio ed in quelle dell'articolo 1117-*quater* il diritto di voto spetta invece al proprietario».

#### Art. 20.

1. All'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«3) quando risultino alterati in conseguenza di trasformazioni o modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio».

#### Art. 21.

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per le procedure relative all'accertamento da parte dell'amministratore della titolarità dell'immobile ai fini del corretto inserimento e mantenimento nel registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, primo comma, numero 6 del codice civile».

#### Art. 22.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile».

#### Art. 23.

1. All'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «l'assemblea di condominio delibera con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile».

Art. 24.

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 marzo 2001, n. 66, al comma 13, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «secondo».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO  
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI  
LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI**

**64-bis.1**

BUCCIERO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**64-bis.2**

BUCCIERO

*Al comma 1, all'articolo 706 ivi richiamato, al quarto capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al ricorso e all'atto di costituzione del convenuto devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi percepiti dalle parti nei tre anni precedenti».*

---

**64-bis.3**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «comparizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».*

---

**64-bis.10**

CALVI, LEGNINI

*Al comma 1, capoverso Art. 706, al comma terzo le parole da: «, ed il termine» sino alla fine sono sostituite con le seguenti: «. Il coniuge convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nel decreto presidenziale a mezzo di*

comparsa di costituzione. Al ricorso e alla comparsa di costituzione devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni».

---

**64-bis.4**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: «, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva», con le seguenti: «: il decreto deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà la decadenza dalla possibilità di proporre domande in via riconvenzionale nonché la decadenza, limitatamente alla fase presidenziale, dalla facoltà di depositare scritti difensivi e documenti».*

---

**64-bis.6**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «memoria difensiva», inserire le seguenti: «e documenti».*

---

**64-bis.5**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «memoria difensiva.», inserire le seguenti: «Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace».*

---

**64-bis.7**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio».*

---

**64-bis.8**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 706», al terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: «dichiarazioni dei redditi presentate», aggiungere le seguenti: «: la mancata produzione verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116, secondo comma».*

---

**64-bis.9**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 706», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

*«Al ricorso deve essere allegata la nota di iscrizione a ruolo della causa, che comporta la costituzione del ricorrente per tutta la durata del processo».*

---

**64-bis.11**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 1, all'articolo 706 del codice di procedura civile ivi sostituito, aggiungere, in fine, il seguente comma: «Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio».*

---

**64-bis.12**

MANZIONE

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il primo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente salvo gravi e comprovati motivi, con l'assistenza di difensori"».

---

**64-bis.13**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 3, all'articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma, con il seguente:*

«2. Se i coniugi si conciliano, o comunque se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione».

---

**64-bis.13 (testo 2)**

MANZIONE, CAVALLARO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il secondo comma dell'articolo 707 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto"».

---

**64-bis.14**

MANZIONE, CAVALLARO

*Al comma 3, all'articolo 708 del codice di procedura civile ivi sostituito, al terzo comma, dopo le parole: «ed i rispettivi difensori», inserire le seguenti: «nonché i figli minori se ritenuto necessario,».*

---

**64-bis.15**

CALVI, LEGNINI

*Al comma 3, capoverso «Art. 708», al comma terzo le parole: «comparizione e» sono soppresse.*

---

**64-bis.16**

ALBERTI CASELLATI

*Al comma 3, capoverso «Art. 708», al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».*

---

**64-bis.17**

CALVI, FASSONE, AYALA, BRUTTI Massimo, LEGNINI, MARITATI, ZANCAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 708», il quarto comma è sostituito con il seguente:*

*«Tra la data dell'ordinanza e quella dell'udienza di trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti della metà».*

---

**64-bis.18**

CALVI, LEGNINI

*Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quarto comma, le parole: «, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso,» sono soppresse.*

---

**64-bis.19**

CALVI, LEGNINI

*Al comma 3, capoverso «Art. 708», al quinto comma, le parole: «per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché» sono soppresse.*

---



**64-bis.01**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 64-ter.**

*(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, al primo comma, le parole: "senza l'assistenza di difensore" sono sostituite dalle seguenti: "con l'assistenza di difensori"».

*E, conseguentemente, sopprimere l'articolo 64-ter.*

---

**64-bis.02**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 64-quater.**

*(Modifica dell'articolo 707 del codice di procedura civile)*

1. All'articolo 709 del codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza stessa, ed è"».

---

**64-bis.03**

BUCCIERO

*Dopo l'articolo 64-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 64-quinquies.**

*(Introduzione dell'articolo 709-bis del codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 709-bis. - (*Udienza di comparizione e trattazione dinanzi all'istruttore*). – All'udienza dinanzi al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180, 183 e 184"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 9 MARZO 2005

**228<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo 2005.

Il senatore CASTAGNETTI (*FI*) ritiene quello in esame un provvedimento che segna la vita di questa generazione di europei. La scelta di dare forma costituzionale all'ordinamento comunitario è infatti una scelta che segna la consapevolezza che l'Europa ha del suo esistere come entità dotata di un complesso di valori e principi condivisi, frutto della sua storia secolare.

L'Europa esiste e potrà agire come autonomo soggetto sulla scena mondiale in quanto ha deciso di darsi una Costituzione. Ricorda la scelta di Mazzini di dare comunque alla Repubblica romana una Costituzione; Costituzione che per il suo stesso esistere ha dato un segno indelebile nella storia alla vita, effimera purtroppo, della Repubblica romana.

Tutti i principi fondamentali, i valori e le garanzie dei diritti che costituiscono il patrimonio costituzionale europeo sono contenuti nel documento in esame. A chi avrebbe voluto esplicitato il riferimento alle radici cristiane, ricorda che esse vivono nei contenuti della Costituzione europea, fondata sul principio personalista e gli altri valori frutto delle radici cristiane del Continente.

Richiama quindi l'attenzione sulla convergente evoluzione della Costituzione nazionale con i principi ispiratori della Costituzione europea. Rileva in proposito una profonda e radicata armonia. Il processo di revisione costituzionale avviato in Italia nella precedente legislatura, al di là di strumentali contrapposizioni politiche tra maggioranza e opposizione, si fonda sul principio di sussidiarietà e la trasformazione in senso federale dell'ordinamento. Entrambi i principi fondanti la Costituzione europea. La costruzione europea esalta il principio di sussidiarietà e contiene in sé un motore di sviluppo intimamente federale. L'Europa infatti fino a che è una furbesca scorciatoia di questo o quel nazionalismo non esiste.

Alla luce di queste considerazioni auspica una sollecita definizione del procedimento di ratifica del Trattato in esame.

Prende quindi la parola il senatore MARTONE (*Verdi-Un*) il quale preliminarmente ricorda le molte questioni sollevate sul testo in esame dai movimenti sociali organizzati a livello europeo. Questioni che hanno contribuito a far maturare una sua posizione personale che passa ad illustrare.

Se è giusto che l'Europa parli con una sola voce, crede tuttavia che la domanda fondamentale da porsi sia cosa l'Europa avrà da dire con questa voce. Esiste un modello europeo, una volontà costituente del popolo europeo? Molti autorevoli costituzionalisti credono di no. Manca un processo democratico per formare la volontà costituente. Esiste poi un insopprimibile *deficit* democratico nella procedura di formazione e di esame del Trattato stesso. Lo dimostra il fatto che il Parlamento è oggi chiamato a dire semplicemente sì o no al testo in esame. Un testo che consolida e cristallizza l'ordinamento comunitario vigente, fondato su scelte di economia di mercato, liberiste, che pongono in questione la sopravvivenza stessa in Europa dei sistemi di welfare. Teme quindi che la ratifica della Costituzione possa aprire la strada a ulteriori sviluppi in senso liberista dell'azione degli organi dell'Unione.

Il testo pone poi problemi strutturali. Pensa alla Banca centrale europea, un istituto privo di alcun controllo democratico. I rapporti tra le istituzioni e i cittadini, al di là delle affermazioni circa una democrazia partecipativa, sono fondati su diritti ottratti, meramente concessi. Lamenta poi la scelta di non aver inserito tra i principi fondamentali quello del ripudio della guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali, principio fissato invece nell'articolo 11 della Costituzione italiana.

L'Europa si propone con il suo complesso di valori che intende affermare. Teme che questa affermazione possa sottendere pulsioni a un interventismo egemonico nei rapporti internazionali e non invece spianare la via all'affermazione di un ruolo di ponte, che l'Europa dovrebbe svolgere tra varie culture e civiltà in un mondo multipolare. Teme al riguardo le disposizioni relative alla difesa comune che implicitamente sottendono un impegno ad un aumento delle spese militari. Ritiene poi che la Costituzione cristallizzi una subordinazione dei diritti sociali ai principi di mercato. In conclusione, rileva come il Trattato in esame appaia costruire una

solida cittadinanza degli europei di origine e di razza, escludendo invece tutti coloro, di origine non europea che vivono in Europa.

Il presidente relatore PROVERA (CP) ricorda che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Si attendono invece i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio: dovrebbero pervenire entro la giornata di domani. Non essendovi altri iscritti a parlare propone quindi che martedì prossimo si svolgano le dichiarazioni di voto e il voto sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2091) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Italo - Latino Americano (IILA), con allegato, fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato a Roma il 5 febbraio 2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo 2005.

Il presidente PROVERA dopo aver letto e meditato con attenzione sia il parere espresso dalla Commissione giustizia sia i rilievi forniti dagli uffici del Ministero, rileva che i nodi essenziali sollevati dal citato parere della Commissione giustizia non appaiano a suo avviso superati.

Tutto è riconducibile alla natura dell'istituto il quale, pur svolgendo una funzione importante dal punto di vista politico e culturale e ponendo in essere iniziative pregevoli e degne di sostegno, non può a suo avviso essere messo sullo stesso piano delle organizzazioni internazionali presenti sul territorio italiano.

Richiamando alcuni dei rilievi sollevati dalla Commissione giustizia osserva che attribuire, come fa l'articolo 4, all'istituto una totale immunità da qualsiasi iniziativa processuale, civile o penale (da parte di creditori ad esempio) appare incongruo. Rischiano anche di trasformarsi in privilegi le immunità previste dagli articoli 8 e 9 in favore del segretario generale e dei funzionari che vengono così a godere di un pieno statuto diplomatico, peraltro con una serie di incongruenze segnalate, dal parere della Commissione giustizia, che sono il sintomo della irragionevolezza dello status che si vuole attribuire all'IILA.

Per questi motivi ribadisce la sua valutazione negativa sul provvedimento in esame nella sua formulazione attuale, e si riserva se la Commissione non vorrà indurre il Governo a considerare taluni aspetti nel testo, a riproporre questi rilievi in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Prende quindi la parola il sottosegretario MANTICA il quale ricordato che l'Accordo in esame è stato firmato nel lontano 1999, rileva

come la scelta fondamentale sulla quale il Parlamento è chiamato a pronunciarsi sia essenzialmente quella di attribuire o meno all'IILA lo statuto di una vera e propria organizzazione internazionale. Sotto questo profilo ritiene impropri i rilievi della Commissione giustizia che non dovrebbe occuparsi di questioni attinenti il contenuto del testo dell' Accordo in ratifica. Si tratta di un Accordo concluso tra l'Italia e gli Stati dell'America latina, già a partire dal 1966. Da troppo tempo, in sette anni, il Governo si è impegnato a concludere un Accordo di sede. Al Parlamento spetta ora pronunciarsi, anche per non porre in questione la credibilità del Paese.

Il presidente PROVERA osserva in proposito che la credibilità del Paese dipenda dalla credibilità della sua politica estera e dalla credibilità dei suoi rappresentanti. Non ritiene affatto improprio che la Commissione giustizia abbia approfondito il contenuto dell'Accordo per i profili di sua competenza. Quanto ai tempi, ricorda che l'Accordo, firmato nel 1999, è stato sottoposto all'esame del Parlamento, sotto forma di disegno di legge, solo nel 2002. Circa le parti contraenti osserva infine che l'Accordo in ratifica lega il Governo italiano e l'Istituto Latino americano non gli Stati del sud america, parti invece della convenzione che ha dato vita, nel 1966, all'Istituto Italo - Latino americano.

Dopo una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore ANDREOTTI (*Aut*) prende la parola il relatore MORSELLI (*AN*) il quale ricorda come sin dal 1966 l'Istituto attenda la definizione dell'Accordo di sede. Un Accordo che fornisce all'Istituto e al suo personale una serie di prerogative necessarie per garantire un compiuto e corretto svolgimento delle sue attività. La Commissione giustizia, il 12 febbraio 2004 ha espresso un parere contenente una serie di rilievi di carattere tecnico che hanno trovato una puntuale e, a suo avviso, soddisfacente risposta nel parere elaborato dai competenti Uffici del Ministero degli esteri di cui i componenti della Commissione hanno potuto prendere visione. L'estensore del parere ha ritenuto non necessario replicare a questi rilievi. Con particolare riferimento poi alle questioni sollevate circa la correttezza delle norme contenute nell'articolo 4 ritiene che questi rilievi trovino sufficiente risposta in quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo in esame.

Rilevato l'importante ruolo svolto dall'IILA nei rapporti tra il nostro Paese e l'America Latina dichiara di condividere la posizione espressa dal Rappresentante del Governo. La Commissione ha avuto un tempo sufficiente per esaminare la portata di questo Accordo e ogni suo risvolto. È dunque venuto il tempo di investire della questione l'Assemblea.

Dopo una dichiarazione di astensione della senatrice BONFIETTI (*DS-U*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**160<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente CONTESTABILE rivolge, a nome della Commissione Difesa e suo personale, un caloroso benvenuto alla senatrice De Zulueta, recentemente entrata a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Boco in rappresentanza del Gruppo parlamentare Verdi-l'Unione.

*SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CONTESTABILE rende nota la necessità di differire la missione presso lo Stabilimento armamenti leggeri di Terni, deliberata lo scorso anno e che si sarebbe dovuta effettuare il prossimo 15 marzo. Tale decisione discende inevitabilmente dai sopraggiunti e concomitanti impegni dell'Assemblea per quel giorno.

Ricorda infine che venerdì 11 e sabato 12 marzo – come da contatti assunti con il Ministro della difesa – avrà luogo la missione in Sardegna per assistere all'esercitazione della Marina militare denominata «Mare aperto 2005».

Con riferimento a tale missione il senatore NIEDDU (*DS-U*) pone l'accento sulla difficile situazione presente nel luogo ove avranno luogo le manovre. Infatti, i pescatori locali non hanno ricevuto, né nel 2003, né durante lo scorso anno, gli indennizzi promessi dal Governo per la sospensione delle loro attività a seguito delle esercitazioni militari. Tenuto

anche conto che la gravità della situazione non è denunciata solo dalle associazioni di categoria, bensì da tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale sardo, sarebbe a suo avviso opportuno che la Commissione valutasse attentamente l'opportunità di non effettuare la missione, onde far pervenire all'esecutivo un deciso segnale politico in ordine a tale, delicatissima problematica.

Il presidente CONTESTABILE – pur dichiarandosi sensibile al problema citato dal collega – afferma di non concordare con il senatore Nieddu da un punto di vista metodologico. Infatti, ben potrebbero essere praticati altri percorsi istituzionali onde esercitare eventuali pressioni politiche sul Governo al fine di trovare una giusta soluzione alla questione poc'anzi evocata.

Manifesta, in sostanza, la sua profonda fiducia nelle scelte operate dall'esecutivo nel fissare l'esercitazione nelle date prima indicate, quali risultanti dai contatti con il ministro Martino.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) rimarca la peculiarità della situazione dell'area di Capo Teulada, ove avrebbe luogo l'esercitazione «Mare aperto 2005». Infatti si tratterebbe di un'esercitazione che coinvolge un'estesa area marina e che impone numerose servitù, delle quali da tempo le comunità locali avevano chiesto almeno una riduzione.

Peraltro, al fine di far fronte a tale situazione, era stato stipulato un accordo-quadro tra il Governo nazionale e la regione Sardegna con la previsione del pagamento di appositi indennizzi agli operatori economici del luogo. Tuttavia, l'esecutivo non ha, sino ad adesso, dato piena ed effettiva esecuzione a tale accordo, con gravi conseguenze assai sentite dall'opinione pubblica. In ragione di ciò, ribadisce, a nome della sua parte politica, l'orientamento contrario all'effettuazione della missione.

Il senatore ZORZOLI (*FI*) interviene brevemente per esprimere il suo apprezzamento in ordine alle osservazioni formulate dal Presidente Contestabile e, in parallelo, il suo dissenso in ordine ad un eventuale ed inopportuno annullamento della missione da tempo programmata.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(342-B) BONATESTA ed altri.** – *Equiparazione ai cimiteri di guerra di monumenti sacrari*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente CONTESTABILE – dopo aver ricordato che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno, già approvato in sede deliberante il 21 novembre 2001 viene esaminato in terza lettura, a seguito delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ed aver dato conto del parere favorevole espresso dalla Commissione Istruzione nella giornata di

ieri – dà la parola al relatore Peruzzotti per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Riferisce sul provvedimento il relatore PERUZZOTTI (LP), ricordando che il provvedimento era nato dall'esigenza di portare a compimento una vicenda legislativa maturata addirittura nel corso della precedente legislatura. Allora, infatti, la Commissione Difesa di Palazzo Madama pervenne all'approvazione, in sede deliberante, di un testo normativo che era la risultante di due autonome iniziative legislative, volte a consentire l'applicazione ai due monumenti sacrali di Leonessa, in provincia di Rieti, e di Medea, nei pressi di Gorizia, della speciale disciplina prevista per la gestione ed il mantenimento dei cimiteri di guerra di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204. L'*iter* si arrestò però alla Camera dei deputati e non fu quindi possibile giungere all'approvazione definitiva del provvedimento prima delle elezioni politiche del maggio 2001.

L'atto in titolo mirava, nel caso del monumento sacrario di Leonessa, ad onorare i resti e la memoria dei 23 civili uccisi dai tedeschi il 7 agosto 1944. Non sono in questione dei cadaveri che vennero a suo tempo identificati e sepolti nel locale cimitero civile a cura delle rispettive famiglie, ma numerosi frammenti umani rimasti sul posto dell'eccidio, che vennero raccolti in un'urna di zinco, a sua volta deposta in un monumento costruito più tardi sul luogo dei tragici avvenimenti.

L'*Ara Pacis Mundi* che sorge sul colle di Medea nelle vicinanze di Gorizia, invece, non contiene spoglie mortali, ma terra proveniente dai cimiteri costruiti su tutti i fronti dove combatterono i soldati italiani ed acqua prelevata nei mari nei quali andarono perduti navi od aerei italiani nelle guerre del secolo scorso. Fin dalla sua erezione, essa si è mai proposta come altare e celebrazione del militarismo, quanto piuttosto come monumento alla pace ed alla volontà di riconciliazione.

Il relatore rammenta inoltre che il provvedimento fu approvato in Senato all'unanimità. Procede infine ad una breve disamina dell'articolato: il provvedimento consta sempre di un articolo unico, che ha esteso l'equiparazione ai cimiteri di guerra prevista originariamente per i sacrali di Leonessa e Medea anche al sacrario nazionale *Mater Captivorum* di Melle, che si trova in Val Varaita, in provincia di Cuneo, ed al tempio sacrario di Terranegra con l'annesso museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto», in provincia di Padova.

L'estensione del riconoscimento ha peraltro implicato l'aggiunta di nuovi oneri per lo Stato, che risultano attualmente pari a poco più di 247.196 euro l'anno, a decorrere dal 2005. Essi saranno coperti attingendo all'accantonamento spettante al Ministero per i beni culturali del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Attesi gli elevati valori simboleggiati dai monumenti citati auspica una sollecita approvazione del provvedimento, rimarcando altresì la necessità di valutare attentamente l'eventualità di ulteriori emendamenti, onde evitare un'ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento che potrebbe



allungare ulteriormente i tempi di esame, mettendo in forse la possibilità di pervenire alla conclusione definitiva dell'*iter* nel corso della corrente legislatura.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale

Ad avviso del senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) inserire i monumenti sacrali di cui al disegno di legge in titolo tra le provvidenze previste dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204 (che definisce i compiti del commissario generale per le onoranze ai caduti) è un atto doveroso, volto a conferire maggiore decoro a luoghi che rappresentano l'Italia e la sua storia, consegnandoli alla memoria delle generazioni future.

I monumenti citati sono quindi equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra, anche allo scopo di garantirne una adeguata conservazione e protezione, e preservando allo stesso tempo migliaia di vite dall'oblio della memoria collettiva. In questo terzo millennio, iniziato con la terribile guerra non convenzionale del terrorismo, c'è infatti il dovere pubblico di non dimenticare il dolore della guerra.

Particolare valore in questo contesto assume poi il Tempio nazionale dell'Internato ignoto di Terranegra, un'istituzione attualmente curata grazie al volenteroso apporto della comunità padovana e dell'Associazione nazionale ex internati. Il sacrario è stato peraltro insignito della medaglia d'oro al valor militare, conferita il 13 settembre 1998, dal Presidente della Repubblica.

L'oratore rileva che il testo approvato dalla Camera dei deputati appare più completo e significativo, comprendendo pochi casi simbolici, con una spesa anche modesta, ed è quindi immediatamente applicabile.

Peraltro, l'anno corrente appare assai significativo, costituendo il sessantesimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale: si dovrebbe quindi poter consentire che a Leonessa, Medea, Melle e Terranegra possano svolgersi cerimonie speciali proprio in considerazione dell'approvazione del provvedimento in titolo, durante le quali poter in particolare onorare i superstiti ed i familiari.

Osserva inoltre che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento fu affrontato il problema del novero dei monumenti sacrali da equiparare ai cimiteri di guerra, valutando anche la possibilità di delegificare la materia dell'equiparazione, affidando il compito di provvedervi ad appositi decreti del ministro della Difesa. Tale soluzione è stata tuttavia accantonata soprattutto in considerazione dei potenziali oneri finanziari che avrebbe potuto comportare l'introduzione di una categoria «aperta» di monumenti sacrali da equiparare, e si è preferito prevedere una limitata estensione dei monumenti sacrali da equiparare con legge, tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio.

Tale limitazione potrebbe però essere superata da un ulteriore atto di indirizzo che la Commissione potrebbe approvare contestualmente al disegno di legge, tale da contenere al suo interno sia la prospettiva della de-

legificazione, sia un elenco dei monumenti sacrari da equiparare, raggiungendo così il duplice obiettivo dell'approvazione del provvedimento iscritto all'ordine del giorno e dell'equiparazione ai cimiteri di guerra di altri sacrari.

Conclude esprimendo, a nome della sua parte politica, avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore BONATESTA (AN), primo firmatario del disegno di legge n. 342, esprime piena condivisione in ordine alle osservazioni formulate dal relatore. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno non procedere all'introduzione di ulteriori modificazioni volte ad ampliare l'elenco dei monumenti sacrari da equiparare ai cimiteri di guerra, onde poter sollecitamente pervenire ad una approvazione definitiva. Pone quindi l'accento sulla particolare valenza morale del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, alla cui base non vi è una motivazione politica di parte, bensì il desiderio di fornire una risposta positiva alle numerose richieste pervenute dalle associazioni di settore al fine di valorizzare la memoria dei caduti e dei dispersi nelle dolorose guerre che hanno visto coinvolto il Paese.

Il senatore PALOMBO (AN) ricorda che già in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti nel corso della precedente legislatura si era ventilata l'ipotesi di effettuare un censimento al fine di individuare i monumenti sacrari da equiparare ai cimiteri di guerra, e che, in quell'occasione, si sottolineò altresì l'opportunità di far ricadere a carico degli enti locali la manutenzione dei monumenti che non rivestivano un interesse nazionale.

Esprime quindi il proprio avviso favorevole sul provvedimento in titolo, rimarcando l'opportunità di pervenire il più rapidamente possibile ad una sua approvazione definitiva, evitando quindi un ulteriore esame in quarta lettura presso la Camera dei Deputati.

Esprime quindi il proprio avviso favorevole anche il senatore PASCARELLA (DS-U), esprimendo condivisione in ordine ai contenuti della relazione svolta dal senatore Peruzzotti. Il provvedimento iscritto all'ordine del giorno si propone infatti di valorizzare dei monumenti ormai entrati di diritto a far parte della memoria storica del Paese, e, pertanto, ne sarebbe auspicabile una sollecita approvazione.

Il senatore MANFREDI (FI), nell'esprimere parimenti l'avviso favorevole della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, osserva che la Commissione non dovrebbe in ogni caso perdere di vista l'esigenza di conferire l'equiparazione ai cimiteri di guerra di altri monumenti sacrari aventi la stessa dignità di quelli presi in considerazione dal provvedimento. Pone infine l'accento sull'opportunità di far rientrare sotto l'autorità del Commissariato per le onoranze ai caduti in guerra anche quei monumenti di particolare rilevanza che al momento ne risultano esclusi, sia

sulla necessità che il Governo si impegni, attraverso opportune intese tra i dicasteri della Difesa e dell'Istruzione, a coinvolgere gli istituti scolastici presenti nelle vicinanze nella valorizzazione dei monumenti sacrali, al fine di perpetuare il ricordo del sacrificio dei caduti in guerra nelle future generazioni.

Interviene da ultimo il senatore MELELEO (*UDC*), esprimendo piena condivisione in ordine alle osservazioni formulate dal senatore Manfredi sulla necessità di prendere in considerazione anche altri importanti monumenti sacrali. Infatti, a suo avviso, sarebbe quanto mai opportuna l'approvazione di un provvedimento a carattere generale, tale da conferire pari dignità a tutti i coloro che hanno compiuto il sacrificio estremo per il Paese. In ragione di ciò, preannuncia il proprio voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 11 marzo, alle ore 11.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dello scorso 23 febbraio.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MELELEO (*UDC*) osserva che il disegno di legge in titolo è un provvedimento da lungo tempo atteso: esso pone finalmente termine al precariato permanente, cui sono soggetti gli insegnanti di lingue estere dell'Esercito che svolgono la loro opera a favore del personale di tutte le Forze armate; opera, questa particolarmente necessaria nel presente momento storico.

Infatti, nell'attuale contesto, particolare valenza ha acquisito la formazione linguistica del personale, intesa sia come insegnamento delle lingue più importanti e più diffuse (quale in primo luogo l'inglese), sia quelle più rare (che consentono agli operatori di stabilire, e meglio mantenere, i contatti con le comunità locali, dalle più svariate origini e diversità etniche). Il passaggio presso la scuola lingue estere dell'Esercito è divenuto pertanto una tappa fondamentale anche nella formazione degli ufficiali, sottufficiali e volontari nell'Esercito, nel cui ambito si è instaurato

un ciclo virtuoso che consente al personale miliare di apprendere le lingue di interesse ed al personale docente di perfezionare le proprie tecniche didattiche, adeguandole ad esigenze sempre più numerose e delicate.

Tale importantissima attività presuppone però la disponibilità non di docenti a carattere precario, i quali periodicamente devono preoccuparsi e affannarsi per il rinnovo del proprio contratto di lavoro, e tesi alla ricerca di occupazioni più stabili, bensì di personale di ruolo che nel tempo abbia accresciuto il proprio bagaglio di conoscenze professionali e che possa contribuire efficacemente a perfezionare i programmi didattici del prestigioso Istituto.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), dopo aver osservato che il provvedimento in titolo si propone, giustamente, di far fronte ad una situazione decisamente sperequativa esistente a danno dei docenti di lingue estere dell'Esercito, pone l'accento sull'opportunità di valutare attentamente la possibilità di estendere le sue disposizioni sia alle altre Forze armate, sia alle Forze di Polizia.

Conclude preannunciando in ogni caso il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore PALOMBO (*AN*), nel preannunciare il voto favorevole a nome del proprio Gruppo di appartenenza, sottolinea la particolare valenza del provvedimento in titolo. Infatti, i nuovi e delicati scenari che vedono impegnate le Forze armate impongono la necessità di provvedere ad un'adeguata preparazione dei militari italiani anche dal punto di vista dell'apprendimento delle lingue straniere, onde poter favorire ai massimi livelli sia la cooperazione con le truppe dei Paesi alleati, sia l'integrazione con le popolazioni locali nell'ambito delle missioni internazionali di pace.

Il senatore ZORZOLI (*FI*), nell'esprimere piena condivisione in ordine ai contenuti del disegno di legge in titolo, invita tuttavia la Commissione ed il Governo a valutare la possibilità, in un prossimo futuro, di far fronte alle esigenze di tutte le Forze armate e delle Forze di Polizia, chiamate ad operare in delicati scenari internazionali tali da richiedere la conoscenza delle lingue estere come indispensabile requisito di professionalità.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale, proponendo contestualmente alla Commissione di fissare per venerdì 11 marzo, alle ore 11 il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE**(3210) Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

A nome del proprio Gruppo di appartenenza, esprimono quindi avviso favorevole sul provvedimento in titolo i senatori MANFREDI (*FI*), MELELEO (*UDC*), NIEDDU (*DS-U*) e BEDIN (*Mar-DL-U*)

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica brevemente agli intervenuti il relatore PALOMBO (*AN*), compiacendosi per l'ampio consenso riscontrato in ordine al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno e sottolineandone la particolare valenza morale.

Il presidente CONTESTABILE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 11 marzo, alle ore 11.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) sollecita la ripresa dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del Regolamento, dell'Affare assegnato sul patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della Difesa, iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Il presidente CONTESTABILE osserva che tra pochi minuti avranno inizio i lavori dell'Assemblea. Conseguentemente, stante la complessità dell'argomento in questione, sarebbe opportuno rinviarne il seguito dell'esame. In ogni caso, il suddetto affare assegnato rimarrà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 9 MARZO 2005

**639<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3269) *Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) dichiara in premessa di condividere le osservazioni svolte nelle precedenti sedute sui profili finanziari critici del provvedimento in titolo ed in particolar modo quelle svolte dal senatore Morando sulla possibilità che le recenti proposte di modifica dei vincoli esterni europei in materia di coordinamento delle politiche economiche possano essere controproducenti per il Paese stante l'elevato livello del debito e la necessità di incrementare l'avanzo primario ad un livello almeno pari al 5 per cento. Richiama l'attenzione della Commissione, quindi, sul rapporto tra la competenza esclusiva riservata in alcune materie alle leggi dell'Unione ed il dettato costituzionale di cui all'articolo 81. Infatti, secondo quanto recita l'articolo I-12, quando la Costituzione europea attribuisce la competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, mentre in virtù dell'articolo I-33, viene specificato che tra le fonti del diritto comunitario rientra la legge europea, ovvero un atto legislativo di portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Peraltro, sebbene possa riscontrarsi una sorta di

norma di coordinamento nell'articolo 117, comma primo, della Costituzione italiana in relazione alle competenze riconosciute dal Trattato in esame all'Unione europea e possa altresì rilevarsi qualche corrispondenza tra le materie di competenza esclusiva dell'Unione europea (quali l'unione doganale, le regole della concorrenza, la politica monetaria, la conservazione delle risorse biologiche nel mare nel quadro della politica comune della pesca e la politica commerciale comune) rispetto a quelle di esclusiva competenza legislativa statale, sancite dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione italiana, tuttavia non si può escludere il configurarsi di incongruenze. È il caso di leggi europee immediatamente applicabili e vincolanti per gli Stati membri che determinino maggiori oneri a carico della finanza pubblica di ciascuno Stato membro. Pur considerando, poi, che l'articolo III-136 prevede una clausola di salvaguardia concernente la possibilità che qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge europea leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale (in particolare per quanto riguarda i costi o la struttura finanziaria) oppure ne alteri l'equilibrio finanziario possa chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione, tuttavia permane la necessità di prefigurare un coordinamento tra gli effetti finanziari delle leggi europee ed il dettato costituzionale italiano relativo alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. Occorre pertanto individuare strumenti in grado di recepire gli effetti finanziari conseguenti all'approvazione di un progetto di legge europeo nell'ambito del bilancio dello Stato: a tal riguardo, rileva che una soluzione potrebbe essere rappresentata da una legge autorizzativa di spesa. La questione, lungi dal rappresentare soltanto un'elaborazione teorica, trova subito riscontro anche nelle considerazioni contenute nella nota di chiarimento presentata dal Governo. In materia di Corpo volontario europeo, ad esempio, è stato infatti rilevato che eventuali oneri derivanti dalla sua istituzione saranno indicati nella legge europea che verrà emanata e che in sede di legge di ratifica verrà disposta la relativa copertura. Tali considerazioni risultano imprecise in quanto, sulla base delle disposizioni comunitarie citate, la legge europea è direttamente applicabile a tutti gli Stati membri e non necessita di ratifica. Stante la portata della questione, è importante che essa trovi sede nel parere da rendere alla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver dato conto della sollecitazione pervenuta dal Presidente del Senato a concludere in tempi rapidi l'esame in sede consultiva del provvedimento in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta invitando altresì il relatore a formulare una proposta di parere sulla base delle osservazioni emerse dal dibattito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**640<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3269) Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il senatore IZZO (FI), intervenendo in merito al disegno di legge in titolo, esprime avviso favorevole sullo stesso, sottolineando l'alto valore storico e politico del provvedimento, che nel dare ratifica ed esecuzione al Trattato sulla Costituzione europea, prosegue e completa il processo di evoluzione delle istituzioni comunitarie iniziato con la firma del Trattato di Roma del 1957. Evidenzia, tuttavia, che nella Costituzione europea sono presenti alcune norme suscettibili di avere notevole impatto sulla vita degli Stati nazionali, che avrebbero meritato maggiore approfondimento nella fase dei lavori preparatori della Convenzione sul futuro dell'Unione, come rilevato anche nei precedenti interventi, in particolare quelli dei senatori Ferrara, Caddeo e Michellini.

Esprime poi un profondo rammarico per il mancato inserimento, nel Preambolo del Trattato, a causa dell'opposizione di alcuni Stati europei e nonostante un intenso dibattito, di un esplicito riferimento alle radici giuridico-cristiane dell'Europa, che sarebbe stato legittimo e doveroso, ricordando al riguardo di aver presentato personalmente un disegno di legge costituzionale (atto Senato n. 2653) per operare un'analogha modifica anche nell'articolo 2 della Costituzione italiana.

Dopo aver richiamato la struttura del Trattato, composto da 448 articoli e suddiviso in quattro parti, sottolinea tra gli elementi di novità il riconoscimento, per la prima volta in modo esplicito, del ruolo delle autonomie regionali e locali: fa presente che esistono tuttavia fondati motivi di



perplessità su tale punto, come rilevato in molti dei precedenti interventi sia della maggioranza che dell'opposizione, in quanto la norma in questione potrebbe aggirare la competenza dei singoli Stati nazionali, che devono invece conservare un necessario ruolo di coordinamento e armonizzazione tra le esigenze delle varie regioni nazionali. Nel caso dell'Italia, inoltre, tale aspetto appare ancora più importante alla luce del disegno di riforma costituzionale in senso federalista attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 2544), che riconfigura appunto la distribuzione di competenze tra Stato centrale ed autonomie regionali e locali, per cui ritiene auspicabile che i rappresentanti italiani presso l'Unione europea vigilino con attenzione su tali aspetti, assicurando che l'attività delle istituzioni europee in tali ambiti si svolga sempre rispettando il ruolo degli Stati nazionali ed in sintonia con gli stessi. Al riguardo, un aspetto importante per gli interessi dell'Italia è costituito ad esempio dalla necessità, sottolineata anch'essa nel corso del dibattito in Commissione, di garantire un adeguato meccanismo di salvaguardia per quelle regioni italiane che nei prossimi anni usciranno progressivamente dall'obiettivo 1 perdendo i relativi aiuti europei.

Sottolinea che queste preoccupazioni non sono espressione di un atteggiamento «euroscettico» da parte dell'attuale Governo e della maggioranza che lo sostiene, ma al contrario nascono dalla volontà di garantire un'adeguata partecipazione dell'Italia nell'ambito delle istituzioni europee, con pari dignità rispetto a tutti gli altri Paesi, posto che in passato l'Unione europea si è spesso appiattita sulle posizioni di alcuni Stati a discapito di altri (cita, in particolare, il cosiddetto asse franco-tedesco).

Evidenzia come un'impostazione di tale tipo, certamente più equilibrata, rappresenta l'espressione più autentica dei principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità già enunciati nei trattati comunitari e ribaditi nella nuova Costituzione europea. Si sofferma quindi brevemente sulla definizione dei suddetti principi, con particolare riguardo a quello di sussidiarietà, che trova ora applicazione proprio nei confronti delle realtà regionali e locali, richiamando tra le altre la norma che prevede la possibilità che, qualora un terzo dei Parlamenti nazionali consideri una proposta legislativa lesiva del principio di sussidiarietà, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta medesima.

Tra gli altri elementi di novità contenuti nella Costituzione europea, cita poi l'attribuzione all'Unione della personalità giuridica, la disciplina finalmente chiara delle competenze dell'Unione medesima, ripartite nelle tre categorie esclusive, concorrenti e di sostegno, coordinamento o completamento, nonché l'attribuzione al Consiglio europeo della qualità di istituzione dell'Unione. Infine, evidenzia l'introduzione di una clausola di solidarietà con carattere obbligatorio e vincolante che prevede un'azione congiunta degli Stati membri, qualora uno di essi risulti vittima di un attacco terroristico, di una calamità naturale o provocata dall'uomo, auspicando che la stessa possa trovare concreta attuazione soprattutto nella lotta al terrorismo, vero flagello che rischia di mettere in pericolo le istituzioni civili delle moderne democrazie.

Conclusivamente, rileva che il nuovo Trattato di Roma rappresenta un significativo progresso del processo di unificazione europea avviato nel 1957, auspicando che tutti gli Stati membri ratifichino il presente Trattato costituzionale, nella ferma convinzione che il loro destino si identifica con quello dell'Europa unita. Si dice inoltre certo che una maggiore integrazione tra gli Stati europei faciliterà anche il ruolo dell'Europa come catalizzatore per l'affermazione, con mezzi pacifici, dei principi di libertà e democrazia anche negli altri Paesi, in necessaria collaborazione con gli Stati Uniti d'America. Infine, sottolinea il ruolo decisivo svolto dal Governo Berlusconi nel raggiungimento di questo storico traguardo, culminato con la firma del nuovo Trattato costituzionale proprio a Roma.

Il presidente AZZOLLINI dichiara concluso il dibattito sul disegno di legge in titolo, ringraziando tutti i colleghi intervenuti e propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, anche per consentire al relatore di predisporre uno schema di parere sul provvedimento stesso.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che nel capoverso articolo 693 vengono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale tutti i beni del demanio aeronautico. Al riguardo, occorre acquisire un chiarimento sugli eventuali effetti di tipo finanziario tra Stato (Demanio) e l'ENAC per eventuali spese connesse ai beni concessi in affidamento ovvero anche su eventuali variazioni patrimoniali a carico dello Stato. Posto che dalla disposizione in esame sembrano derivare nuove entrate per l'ENAC derivanti dall'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali, ritiene inoltre necessario valutare l'opportunità di un coordinamento con la norma concernente le entrate dell'Ente citato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997.

In relazione all'articolo 5, rileva che le modifiche che potrebbero determinare conseguenze sulla finanza pubblica consistono nell'esclusione dal novero degli aeromobili degli apparecchi ultraleggeri di cui alla legge n. 106 del 1985 (capoverso articolo 743) e nell'equiparazione agli aeromobili di Stato degli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti

pubblici o privati, che svolgono la propria attività nell'interesse dello Stato o della tutela della sicurezza nazionale e degli altri servizi di pubblico interesse di competenza statale (capoverso articolo 744). Secondo quanto osservato dal Servizio del bilancio, per quanto attiene al primo profilo, non considerato nella relazione tecnica, occorre acquisire chiarimenti volti ad escludere che la norma possa comportare un'estensione degli apparecchi atti al volo ma non soggetti alla disciplina degli aeromobili, con possibili effetti finanziari in termini di minori introiti tariffari relativi alla concessione e al rinnovo della licenza. In relazione al secondo profilo, poi, fa presente che nella relazione tecnica si afferma che l'equiparazione di aeromobili che svolgono determinate attività ad aeromobili di Stato determina l'esenzione dal pagamento delle tariffe in rotta e di terminale all'ENAV S.p.A., ma che tale esenzione non graverà sul bilancio statale in quanto tale aspetto sarà regolato da ogni amministrazione interessata nel rapporto contrattuale da stipulare con il privato incaricato di svolgere il servizio di pubblico interesse. Al riguardo, premesso che le considerazioni svolte dalla relazione tecnica sembrano estensibili anche alla fattispecie di cui al capoverso articolo 746, osserva che l'ampliamento dei casi nei quali aeromobili privati sono equiparati, in base alle attività dai medesimi svolte, agli aeromobili di Stato, con conseguente esenzione dal pagamento delle tariffe dovute all'ENAV S.p.A., appare suscettibile di determinare una contrazione delle entrate spettanti all'ENAV S.p.A., con presumibili riflessi finanziari sul conto delle pubbliche Amministrazioni. Pertanto, appare necessaria l'acquisizione di chiarimenti circa le modalità attraverso le quali accordi stipulati dalle amministrazioni pubbliche interessate all'esercizio di servizi di pubblico interesse da parte dei privati possano in concreto garantire l'asserita neutralità finanziaria della norma.

Con riferimento all'articolo 9, ritiene opportuno che siano fornite garanzie circa l'assenza di effetti per la finanza pubblica in conseguenza del passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, assicurando che l'eliminazione degli oneri concessori risulterà compensata dal gettito derivante dalle tariffe di rilascio e rinnovo delle licenze, anche considerando, sotto tale profilo, che il pagamento di dette tariffe è assoggettato all'attuale normativa in materia di IVA. Inoltre, evidenzia, in relazione alle attività di lavoro aereo e alle scuole di pilotaggio, che la prevista liberalizzazione, con eliminazione dell'attuale regime di rilascio di licenza, appare suscettibile di determinare effetti in termini di minori introiti.

Sull'articolo 12, concernente l'abrogazione del capoverso articolo 814 del codice della navigazione, che sottopone a concessione il servizio pubblico di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, osserva che la norma, non corredata di relazione tecnica, sembra suscettibile di determinare minori introiti, per effetto dell'implicita eliminazione degli oneri concessori evidentemente dovuti.

In merito all'articolo 18, relativo all'abolizione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri ed alla sostituzione con l'assicurazione della responsabilità del vettore, ritiene auspicabile un chiarimento in merito alle possibili implicazioni di carattere fiscale connesse con la predetta aboli-

zione, poiché la sottoscrizione di un'assicurazione cumulativa da parte del vettore invece che dai singoli passeggeri, implicando, verosimilmente, una diminuzione del premio complessivo, potrebbe generare riflessi di minor gettito dell'imposta sulle assicurazioni.

Infine, sull'articolo 19, premesso che le sanzioni costituiscono entrate meramente eventuali, riscontra la necessità di acquisire elementi idonei ad escludere che dall'eliminazione delle sanzioni connesse ad alcune fattispecie finora punite (si tratta, per esempio, dell'omessa comunicazione di approdo d'emergenza, del ritardo nella richiesta d'iscrizione dell'aeromobile al registro aeronautico nazionale), pur attinenti a situazioni certamente marginali, non derivino effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare in un'altra seduta alle osservazioni del relatore.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata messa a disposizione della Commissione una nota, predisposta dal Servizio studi sulla base delle specifiche richieste di approfondimento formulate dalla Commissione stessa, nel corso delle precedenti sedute, in merito ai criteri di costruzione statistica del prodotto interno lordo (PIL), in termini reali e nominali, nonché sulla dinamica delle suddette grandezze e sui loro effetti sugli aggregati di finanza pubblica nel corso degli ultimi anni.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**263<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

COSTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario MOLGORA risponde all'interrogazione n. 3-01567 presentata dal senatore Betta, osservando anzitutto che l'Agenzia delle entrate ha riferito che l'Associazione «Patto casa», costituitasi in data 3 febbraio 2004, con sede in Trento, ha presentato, in data 10 marzo 2004, alla Direzione provinciale di Trento la comunicazione per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS e che tale Direzione provinciale, al termine dell'attività istruttoria relativa al controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, ha provveduto a notificare, in data 27 maggio 2004, a tale Associazione il provvedimento di diniego dell'iscrizione. Tra i motivi che hanno condotto alla formulazione del predetto diniego è stata indicata, in primo luogo, la mancanza, in capo all'Associazione «Patto casa», del requisito soggettivo previsto per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS dal decreto legislativo n. 460 del 1997: l'Associazione, infatti, annovera tra i propri soci, in prevalenza, enti esclusi espressamente dall'area delle ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del citato decreto e, quindi, in condizione di esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione. Per tale motivo la Direzione provinciale di Trento ha ritenuto che, anche se l'Associazione di cui trattasi ha una propria personalità giuridica distinta, tuttavia essa non possa essere ricondotta tra le ONLUS, in quanto verrebbe a configurarsi, sostanzialmente, un'elusione della norma.

Il Rappresentante del Governo informa inoltre che, a giudizio dell'Agenzia delle entrate, le motivazioni addotte dalla dipendente Direzione provinciale di Trento appaiono condivisibili, ritenendo in via generale che, qualora il soggetto che chiede l'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall'area delle ONLUS, è necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all'interno dell'organizzazione. La predetta Agenzia ha fatto presente che non dovrà essere riconosciuta la qualifica di ONLUS ad un'associazione qualora si constati che gli enti che ne fanno parte esercitano un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione stessa. In tali casi, infatti, l'organizzazione perde la propria autonomia e viene a configurarsi nella sostanza quale ente strumentale, facendo così venire meno la *ratio* del disposto recato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, che elenca i soggetti che possono o non possono assumere la qualifica di ONLUS, escludendo espressamente gli enti pubblici.

Il Sottosegretario rimarca poi che l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che, su analoga questione, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, nell'atto di difesa predisposto per l'Agenzia delle entrate medesima nella controversia con una fondazione costituita da un ente pubblico, da un'associazione di categoria, da un'associazione sindacale e da una fondazione bancaria, ha ritenuto che il disposto per cui non possono considerarsi in ogni caso ONLUS gli enti pubblici costituisce un divieto assoluto per tali soggetti, non solo di accedere al campo ONLUS direttamente, ma anche di accedervi indirettamente mediante la costituzione o la partecipazione in soggetti terzi, espressione delle determinazioni di soggetti non ammessi.

Per quanto concerne i requisiti oggettivi necessari per l'acquisizione della qualifica di ONLUS, rileva quindi che la Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Trento ha ritenuto che l'Associazione «Patto casa», avente lo scopo di tutelare l'accesso ad un'abitazione dignitosa per le fasce deboli della popolazione, oltre che soddisfare le esigenze sociali di soggetti bisognosi e quindi perseguire finalità di solidarietà sociale, abbia anche un obiettivo diverso, vista la notevole partecipazione di associazioni di categoria la cui attività è imprescindibilmente mirata a favorire esclusivamente gli associati, i partecipanti o comunque limitate e specifiche categorie di soggetti. Tale circostanza appare in contrasto con il fatto che l'attività di acquisizione di abitazioni a vario titolo per assegnarle a famiglie può annoverarsi tra le attività istituzionali di una ONLUS ed, in particolare, qualificarsi come assistenza sociale solo a condizione che le abitazioni siano concesse in locazione a soggetti in situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico e che, pertanto, l'attività di assistenza sociale sia rivolta nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale.

Fa infine osservare che l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, a seguito del provvedimento di diniego di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS emesso dalla Direzione provinciale di Trento, l'Associazione

«Patto casa» ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Trento, e che la Direzione provinciale di Trento si è costituita nel giudizio proposto dalla ricorrente ed ha depositato le proprie controdeduzioni in data 4 ottobre 2004.

Il senatore BETTA (*Aut*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Molgora. Dopo aver ringraziato il Rappresentante del Governo per aver chiarito la posizione dell'Esecutivo in merito all'applicazione dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, rileva tuttavia come l'interpretazione attribuita a tale norma appaia eccessivamente restrittiva, risolvendosi in una incisiva limitazione del ruolo che gli enti pubblici e, in particolare, i comuni possono svolgere nell'ambito del sostegno all'attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente COSTA comunica che la seduta, già convocata per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**368<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Letizia Moratti.*

*Interviene altresì il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, che dà avvio all'indagine conoscitiva in titolo, deliberata dalla Commissione nella seduta del 29 luglio 2004 e debitamente autorizzata dal Presidente del Senato.

Interviene il ministro Letizia MORATTI, la quale ringrazia anzitutto la Commissione per l'opportunità offerta di svolgere un confronto su un tema cruciale per la scuola, chiamata in tempi rapidi a rispondere alla domanda di accoglienza e di integrazione di alunni stranieri.

Soffermandosi indi sullo scenario europeo, ella sottolinea che il fenomeno dell'immigrazione è ormai considerato un elemento costitutivo delle società contemporanee, nelle quali sono sempre più presenti diverse culture. L'integrazione piena degli immigrati nella società di accoglienza è dunque, prosegue, un obiettivo fondamentale e in questo processo il ruolo della scuola è prioritario.

In Italia, il fenomeno dell'immigrazione si è peraltro verificato più recentemente a differenza di altri Paesi europei, che hanno acquisito un'esperienza di lunga durata nell'adozione di politiche in questo settore.



Dal confronto con le altre realtà europee, emerge tuttavia che nessun Paese è riuscito finora ad assicurare adeguatamente la piena integrazione degli allievi stranieri.

Entrando indi nel merito delle specificità della situazione italiana, che hanno rilevanza sulle strategie educative da adottare e sulla percezione che di questo fenomeno hanno gli insegnanti e l'opinione pubblica in generale, ella rileva in primo luogo che la presenza di alunni stranieri è molto disomogenea e differenziata sul territorio nazionale: la loro concentrazione è infatti molto più elevata nelle aree del Centro e del Nord, in particolare nel Nord-Est, investendo anche i piccoli centri e non solo le grandi città.

La seconda specificità del modello italiano, ella prosegue, è data dalla circostanza che il cambiamento per la scuola è stato rapidissimo. Nell'ultimo triennio l'incremento medio di alunni con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico è stato infatti pari a circa 50.000 unità all'anno, toccando, nell'anno in corso, le 330.000 unità, con un'incidenza di circa il 4 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva. Si tratta, a suo avviso, di una realtà dinamica che pone problemi che non devono essere né sottovalutati né drammatizzati, ma che vanno realisticamente affrontati anche alla luce dell'esperienza di altri Paesi europei.

In proposito, dà conto dei risultati della recente indagine della Commissione europea, condotta da EURYDICE, denominata «L'integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa», secondo cui la maggior parte dei Paesi ha introdotto varie misure di sostegno per aiutare gli alunni stranieri e le loro famiglie, ed in particolare misure di sostegno linguistico.

Al fine di facilitare l'integrazione degli alunni immigrati, favorendo il dialogo tra le culture, risulta, a suo avviso, indispensabile sviluppare un approccio interculturale nell'educazione di tutti gli alunni.

Fra gli obiettivi perseguiti, ella si sofferma sulle necessità di promuovere la diversità culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza, la dimensione internazionale nel suo contesto storico e sociale, nonché la dimensione europea con la storia dell'integrazione europea e lo sviluppo del sentimento di identità europea.

Il Ministro tiene poi a precisare che, nell'ambito di tale scenario comune, l'Italia sta transitando dalla prima fase, nella quale la scuola si è trovata ad affrontare il fenomeno come emergenza, alla fase di rielaborazione e valutazione delle esperienze già realizzate, nonché di sistematizzazione degli interventi d'intesa con le agenzie locali (che la dimensione attuale dell'autonomia pone fra i principali attori degli interventi di integrazione nel territorio).

Il punto di forza dell'Italia, ella prosegue, è dato dall'aver scelto l'educazione interculturale come proprio orizzonte culturale e la piena integrazione nella scuola di tutti, senza differenziazioni per allievi stranieri, come invece è avvenuto e avviene in altre realtà europee.

Si sta dunque delineando in Italia una scuola delle cittadinanze, europea nell'ispirazione, radicata in un'identità nazionale, nonché capace

al contempo di valorizzare le tante identità locali e di far dialogare la molteplicità delle culture entro una cornice di valori universali.

Molte esperienze educative positive realizzate dalle scuole costituiscono, peraltro, la prova a suo avviso inequivocabile di come la scuola italiana abbia saputo trovare, anche nell'emergenza, la strada per corrispondere a nuovi bisogni emergenti dalla società civile.

Al di là delle buone pratiche e delle singole iniziative di accoglienza e di integrazione, il Ministro afferma altresì che occorre un impegno organico e un'azione strutturale capace di sostenere l'intero sistema formativo nazionale in questa nuova sfida mediante l'educazione interculturale.

Quest'ultima, ella rileva, costituisce infatti lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi rivolti ad alunni stranieri, oltre che di percorsi rivolti alla generalità degli studenti, che si pongono, da un lato, in una logica di rifiuto sia della mera assimilazione sia della formazione di comunità etniche chiuse e, dall'altro, di promozione del confronto, del dialogo e del reciproco arricchimento dato dalla convivenza delle differenze. Obiettivo primario dell'educazione interculturale è dunque garantire la parità d'accesso ai diritti ed il pieno inserimento di tutti nel quadro democratico.

In tale contesto assumono, a suo avviso, particolare rilievo anche le azioni formative rivolte agli adulti, siano essi stranieri o meno, con finalità non solamente compensative ma come luogo nel quale sperimentare i nuovi saperi e le nuove competenze richieste dalla società.

In particolare, ella sottolinea l'importanza della conoscenza della nostra storia, della nostra cultura, delle nostre radici e della nostra identità, in assenza della quale risulta più difficile anche il rispetto di quelle altrui.

Il Ministro dà inoltre conto dei principali risultati dell'indagine effettuata lo scorso anno dal Ministero, e aggiornata con cadenza annuale, sulla dimensione quantitativa degli alunni con cittadinanza non italiana, mettendo a disposizione della Commissione la relativa documentazione.

In particolare, ella sottolinea che gli alunni stranieri presenti nelle scuole italiane nell'anno scolastico 2003-2004 erano 282.683, pari al 3,5 per cento del totale della popolazione scolastica. Rispetto all'anno scolastico 1992-1993, quando gli alunni stranieri erano poco più di 30.000, si è dunque registrato un significativo aumento. Anche in rapporto all'anno scolastico 2002-2003, l'incremento, pari a 50.000 unità, risulta considerevole.

Tale tendenza risulta poi confermata dai dati provvisori per l'anno scolastico 2004-2005, dai quali risultano oltre 300.000 studenti stranieri.

Quanto alla relativa nazionalità, la maggior parte di essi proviene da Albania, Marocco e territori appartenenti alla *ex*-Jugoslavia, mentre si registra una notevole progressione da parte della Romania e dell'Ecuador.

Relativamente alla distribuzione degli alunni stranieri nelle strutture scolastiche sia statali (pari al 90,5 per cento degli stessi) che non statali (pari al 9,5 per cento), ella rileva che essa risulta sostanzialmente in linea con la ripartizione che caratterizza la popolazione scolastica nazionale.

Ella cita poi altri significativi risultati dell'indagine, dai quali si evince – fra l'altro – che la più elevata consistenza di alunni stranieri (pari al 40 per cento) si trova nella scuola primaria; che l'area geografica con la percentuale più alta di alunni stranieri, rispetto alla popolazione scolastica di riferimento, è il Nord-Est; che la regione con l'incidenza più alta (pari al 7 per cento) è l'Emilia Romagna; che tra i comuni capoluogo, Milano denota la percentuale più alta (pari al 10,2 per cento); che i Paesi di provenienza degli alunni stranieri sono 191 su 194; che gli alunni non italiani provenienti dai nuovi Stati dell'Unione Europea sono 5.669.

Entrando nel merito delle differenziazioni territoriali, il Ministro, si sofferma sulla situazione nel Nord-Ovest (5,7 per cento), al Centro (4,8 per cento), al Sud (0,9 per cento) e nelle Isole (0,7 per cento).

A livello provinciale, spiccano – fra l'altro – Mantova (9,3 per cento), Prato (9,1 per cento) e Reggio Emilia (8,7 per cento).

Dopo aver rilevato che anche i valori percentuali delle province italiane confermano la grande prevalenza del Nord, sottolinea che si sta delineando in Italia un modello policentrico e diffuso, nel quale i poli di attrazione non sono solo le grandi metropoli, ma anche le piccole realtà.

Peraltro, ella ribadisce, il cambiamento in Italia è stato rapidissimo, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi europei di più lunga tradizione nella convivenza di diverse culture, come ad esempio la Francia, la quale è terra di immigrazione da più di 150 anni e per tutto il Novecento ha mantenuto una presenza media di stranieri compresi tra il 6 ed il 7 per cento. In proposito, ella osserva che si tratta di un Paese centralizzato che ha cercato di uniformare le diversità, a differenza dell'Italia, caratterizzata invece dalle autonomie regionali e dalle istanze locali.

Il Ministro tiene altresì a precisare che se da un lato gli oltre 300.000 alunni stranieri hanno un'incidenza percentuale inferiore rispetto a quella registrata negli altri Paesi europei, dall'altro il concetto di alunno straniero differisce a seconda dei Paesi considerati e pertanto i dati di confronti hanno un valore indicativo.

Passando a considerare la provenienza degli alunni stranieri, ella afferma che l'elevata frammentazione derivante dall'appartenenza a 191 diverse cittadinanze determina conseguenze sul piano pedagogico, atteso che evidentemente è più complesso organizzare una scuola con molteplici cittadinanze e quindi con diverse appartenenze linguistiche e religiose.

Con riferimento al successo scolastico degli alunni stranieri, ella si sofferma indi sui risultati della recente indagine realizzata dal Ministero e mette anche in questo caso a disposizione della Commissione la relativa documentazione.

L'indagine reca una comparazione tra i tassi di promozione degli allievi stranieri e quelli degli allievi italiani, nei diversi ordini di scuola e nelle diverse realtà territoriali. Essa contempla, inoltre, i risultati di un approfondimento su un numero significativo di istituti superiori e propone un confronto con la situazione di altri Paesi europei.

Con riferimento ai fenomeni dell'abbandono scolastico, dell'insuccesso degli allievi stranieri, nonché del disagio scolastico e sociale, sia

di alunni provenienti da Paesi stranieri, sia di quelli di seconda generazione, essi – osserva il Ministro – sono oggetto di studio e di interventi mirati in diversi Paesi europei, soprattutto in quelli di più lunga convivenza fra diverse culture. Ciò che accomuna questi ultimi all'Italia è – prosegue – il divario costante nei diversi ordini di scuola tra gli esiti degli allievi di origine straniera e i nativi.

La differenza fra i tassi di promozione degli allievi stranieri e di quelli degli italiani è, infatti, pari a – 3,36 nella scuola primaria, – 7,06 nella secondaria di primo grado e – 12,56 nella secondaria di secondo grado (in cui più di un alunno straniero su quattro non consegue la promozione).

Non va tuttavia dimenticato, ella rimarca, che tali dati nazionali celano situazioni diverse a seconda delle tipologie di scuola e delle realtà territoriali considerate.

Con riferimento all'esito scolastico negli istituti secondari di secondo grado, ad esempio l'istruzione classica, scientifica e magistrale fa registrare la maggior percentuale di promossi fra gli studenti stranieri (pari al 80,30 per cento), mentre gli istituti professionali si caratterizzano per la percentuale più bassa (pari al 70,40 per cento). In proposito, ella precisa che, del resto, nei primi si riscontra anche la maggior percentuale di promossi fra gli allievi italiani (pari al 90,51 per cento), mentre nei secondi la percentuale è sensibilmente inferiore (pari al 78,90 per cento).

Ella aggiunge poi che oltre il 40 per cento degli alunni stranieri (pari a circa 45.000) che frequentavano le scuole superiori nello scorso anno scolastico si è indirizzato verso gli istituti professionali.

Quanto al divario negli esiti scolastici sul territorio, il Ministro dà conto dell'esistenza di un quadro molto differenziato e disomogeneo, che definisce «a macchia di leopardo», anche all'interno delle stesse regioni e province.

Comparando la scuola primaria e quella secondaria di primo grado, che accolgono gran parte della popolazione scolastica con cittadinanza non italiana, ella nota in particolare che tra le regioni con esiti migliori si distinguono quelle del Centro-Nord.

Tra le regioni che hanno il minor divario negli esiti tra studenti stranieri e italiani, rispetto al totale nazionale, e contemporaneamente una presenza significativa di stranieri, ella cita indi il Friuli Venezia Giulia per la scuola primaria (1,13), l'Emilia Romagna per la secondaria di primo grado (4,94) e il Piemonte per la secondaria di secondo grado (9,92).

Dall'indagine emerge inoltre che gli elementi che caratterizzano le province con i più alti tassi di promozione degli alunni stranieri rispetto agli alunni italiani sono l'appartenenza geografica (Centro e Nord Italia) e le dimensioni (medie e piccole). Al riguardo, fa eccezione la provincia di Bologna, che – pur essendo capoluogo di regione – denota una differenza fra i tassi di promozione nella secondaria di primo grado pari a – 3,36, ampiamente al di sotto del totale nazionale.

Quanto alla provincia di Prato, nello stesso ordine di scuola, la differenza è invece pari a – 14,42. Trattandosi di una provincia con forte pre-

senza cinese, il Ministro ritiene che occorra riflettere sul percorso formativo di questo particolare gruppo etnico.

Con riferimento alla densità della presenza straniera, essa sembra essere correlata negativamente rispetto agli esiti scolastici, atteso che gli alunni stranieri ottengono migliori esiti quando sono ridotti di numero.

Invece, l'elemento di complessità rappresentato dalla presenza di diverse cittadinanze non italiane nelle scuole non sembra determinare esiti finali negativi.

Il Ministro informa indi della recente istituzione dell'Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri presso la Direzione Generale per lo studente del Ministero, diretto a valorizzare, coordinare e mettere a sistema il ricco e variegato patrimonio di esperienze e di «buone pratiche» delle scuole. In particolare, detto Ufficio ha il compito di studiare e programmare gli interventi a sostegno dell'integrazione degli alunni stranieri, di gestire e monitorare le relative risorse, nonché di promuovere iniziative condivise con le Direzioni regionali competenti, con gli altri Ministeri e con le istituzioni territoriali.

L'Ufficio si avvale della collaborazione di un Gruppo nazionale di lavoro, composto – oltre che da dirigenti del Ministero – da docenti e dirigenti scolastici impegnati nelle scuole, da rappresentanti di istituzioni scientifiche, istituti di ricerca, università e associazioni maggiormente coinvolte nella pratica di accoglienza.

I risultati del Gruppo sono oggetto di riflessione nelle conferenze di servizio con i rappresentanti designati dagli Uffici scolastici regionali, allo scopo di stabilire un interscambio continuo tra uffici centrali e regionali, nonché di valorizzare ciò che è già stato fatto nel territorio.

Entrando nel merito delle priorità da perseguire, definite a seguito delle riunioni della Conferenza di servizio permanente dei referenti regionali per l'educazione interculturale e dei risultati delle indagini nazionali realizzate dal Ministero, ella cita le seguenti: l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua; l'individuazione delle migliori pratiche attraverso azioni di monitoraggio e la loro diffusione sul territorio; *focus* di approfondimento; il confronto con altri Paesi.

Quanto alla prima priorità, la Direzione generale per la formazione del personale della scuola ha avviato un programma di corsi *on line* e in presenza per docenti formatori scelti dagli Uffici scolastici che avranno il compito di formare gli insegnanti della lingua italiana come seconda lingua.

Al riguardo, il Ministro informa che, attraverso la rete dei docenti già formati e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, sono stati avviati nuovi corsi per la formazione di 1.000 insegnanti.

Anche la Direzione generale per le relazioni internazionali, con il progetto «Italiani insieme – Milia», si occupa della didattica della lingua italiana per gli alunni stranieri. In proposito, è stato attivato uno specifico sito *web*, allo scopo di diffondere i materiali prodotti e le pratiche didattiche.

Con riferimento alla seconda priorità, ella informa che è stata avviata una raccolta delle buone pratiche di integrazione degli alunni stranieri attraverso con la collaborazione degli Uffici scolastici regionali. In proposito, preannuncia che entro il prossimo mese di maggio è previsto un convegno nazionale sul tema, a cui saranno invitati i rappresentanti delle esperienze realizzate.

Relativamente alla terza priorità, sono state individuate realtà territoriali, rappresentative di temi e modelli generali, sulla base dei risultati delle indagini nazionali sulla presenza di alunni stranieri e sul successo scolastico e la qualità dei percorsi di integrazione. Quanto in particolare agli obiettivi dei *focus*, ella cita i seguenti: produrre strumenti e materiali didattici facilitati da mettere a disposizione delle scuole; approfondire le situazioni problematiche, individuando percorsi di integrazione supportati e monitorati da esperti, con il metodo della ricerca-azione; sostenere le medesime realtà individuate come nodali, attraverso adeguate risorse finanziarie e umane; monitorare, attraverso la rete degli insegnanti referenti, gli interventi previsti in attuazione dell'articolo 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola riferito agli anni 2002-2005, per le scuole collocate in aree a rischio e a forte processo immigratorio.

Alle unità di lavoro, composte dai membri del Gruppo nazionale sull'integrazione degli alunni stranieri, dai referenti degli Uffici scolastici regionali coinvolti e da esperti, spetta il compito di realizzare detti *focus*.

Il Ministro si sofferma infine sull'importanza di riflettere sulle misure intraprese dagli altri Paesi, allo scopo di individuare le modalità per perseguire le suddette priorità. In proposito, ella sostiene, occorre considerare l'esperienza, da un lato, di Canada, Francia e Gran Bretagna, per la loro consolidata tradizione immigratoria e per la diversità delle scelte adottate, e, dall'altro, della Spagna, che offre un quadro facilmente confrontabile con quello italiano in considerazione delle similitudini dal punto di vista geografico, culturale e delle caratteristiche del fenomeno migratorio.

Si apre il dibattito.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) sottolinea l'esigenza di monitorare la frequenza scolastica degli alunni stranieri, atteso che alcuni di loro vengono in Italia al seguito di famiglie impiegate in lavori stagionali e pertanto per periodi che non coincidono necessariamente con l'anno scolastico.

Prende poi atto delle affermazioni del Ministro in ordine agli effetti non sempre positivi della densità di presenze straniere nelle classi. Ritiene conseguentemente indispensabile una riflessione sui criteri di formazione delle classi stesse, in considerazione del rischio di concentrazione di alunni stranieri nelle scuole situate nelle province in cui è molto alta l'offerta di lavori svolti in prevalenza da manodopera extracomunitaria. In tali fattispecie, potrebbe ad esempio essere utile distribuire la presenza degli alunni stranieri in plessi scolastici contigui. Ciò, anche al fine di conseguire una effettiva multiculturalità.

Esprime altresì un giudizio positivo sugli annunciati convegni in ordine ai risultati dei progetti-pilota. Ritiene tuttavia indispensabile un coordinamento degli sforzi in atto da parte dei diversi soggetti (scuole, enti locali, associazioni), anche al fine di una loro valorizzazione.

Con riferimento all'istruzione degli stranieri adulti, invita poi il Governo a dedicare particolare attenzione allo svolgimento di detta attività presso gli istituti di pena, atteso che gran parte della popolazione carceraria è formata da extracomunitari che trovano particolari difficoltà di integrazione.

Nel dichiarare infine di condividere le priorità illustrate dal Ministro, lo invita peraltro a tenere conto dei fenomeni in questione anche nella definizione degli organici. I criteri attualmente in vigore per l'assegnazione degli alunni nelle classi a secondo del rispettivo livello di preparazione o dell'età anagrafica richiedono infatti una riflessione e un affinamento. A titolo di esempio, cita l'ipotesi di forme di sostegno in casi di emarginazione o scompenso dovuto all'età o all'incomprensione della lingua.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) esprime apprezzamento per l'avvio dell'indagine conoscitiva, che investe tematiche di particolare rilievo.

Non potendosi esimere dal rilevare che l'attenzione del Ministero a dette tematiche, con la conseguente istituzione di un ufficio dedicato, è peraltro piuttosto tardiva, sottolinea indi l'importanza di una strategia complessiva che accentui gli aspetti strutturali del fenomeno, in termini non solo di diritto universale all'istruzione ma anche e soprattutto di coesione sociale e competitività del Paese. Se da un lato le industrie richiedono manodopera, dall'altro è innegabile che essa debba essere adeguatamente preparata ed istruita. Nel prosieguo dell'indagine, ella si augura quindi che sia doverosamente evidenziato lo stretto rapporto fra istruzione e strategie del Paese, anche in termini di risorse.

Ogni intervento sulla scuola comporta, del resto, interventi sul contesto sociale di riferimento e, in questo senso, la legge Bossi-Fini sull'immigrazione certamente non è d'aiuto.

Ella si richiama quindi a due profili evidenziati dal Ministro nella sua esposizione introduttiva: quello dell'identità (ed in tal senso sollecita una riflessione anche alla luce dell'emergenza della lingua italiana sul piano europeo) e quello del dialogo fra culture.

A fronte delle difficoltà politiche ad individuare gli strumenti più idonei per far fronte a tali fenomeni, l'indagine conoscitiva in corso può dunque rappresentare lo strumento più adatto per mettere a fuoco le questioni ed offrire anche al Governo una ricognizione su cui basare successivi provvedimenti normativi, ad esempio in tema di formazione delle classi come sollecitato dal senatore Brignone.

Avviandosi alla conclusione, esprime apprezzamento per l'annuncio del Ministro di buone pratiche e di intese sul territorio, in un'ottica autonómica. Manifesta altresì l'auspicio che anche i parlamentari siano invitati all'annunciato convegno nazionale, in un'ottica di confronto comune.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) ritiene che l'esposizione del Ministro, che peraltro ringrazia, abbia affrontato un solo profilo del problema, per quanto senz'altro ampio.

Ritiene peraltro un errore considerare interscambiabili i termini di «interculturalità» e «multiculturalità». Il problema non riguarda infatti solo gli alunni stranieri, ma investe l'identità della scuola italiana, il modo d'essere della formazione culturale e della ricerca, anche universitaria. Già all'atto della deliberazione dell'indagine conoscitiva, ricorda, egli ebbe del resto modo di sottolineare come i fenomeni in questione avessero riguardo anche al settore universitario, in una dimensione metodologica e logica della scienza.

Da questo profilo sostanziale dell'identità di una scuola che voglia essere all'altezza delle sfide contemporanee, scaturisce la natura della trasmissione dei valori di libertà e democrazia. In questo senso, egli dichiara di condividere il richiamo del Ministro alle nostre radici, che tuttavia assume valore e significato solo in quanto si riporta a valori di libertà ed identità storica, intesa in senso dinamico.

Occorre pertanto evitare di schiacciare le questioni su profili contingenti e pragmatici ed in tal senso egli invita il Ministro ad integrare il proprio intervento.

Il senatore FAVARO (*FI*) ringrazia il Ministro per l'esauriente ricostruzione del fenomeno ed esprime compiacimento per l'operato delle direzioni scolastiche regionali.

Rileva altresì il numero estremamente elevato di diverse etnie presenti nella scuola italiana, che impone alla nostra identità culturale di confrontarsi con moltissime altre.

Tutto ciò richiede evidentemente risposte di carattere strutturale e non contingente. In tal senso, dà atto agli uffici periferici di una grande disponibilità alla collaborazione. È infatti indubbio che il fenomeno non possa essere fronteggiato solo con un incremento degli organici. Sono invece necessarie, fra l'altro, azioni formative per gli adulti e sotto questo profilo giudica fondamentale il ruolo svolto dai centri territoriali permanenti, su cui ritiene che nel corso dell'indagine conoscitiva debba essere fatto un approfondimento.

Richiamandosi peraltro allo schema di decreto sulle dotazioni organiche attualmente all'esame della Commissione (atto n. 450), coglie l'occasione per rilevare che esso non contiene alcun riferimento al numero degli allievi ed in particolare di quelli stranieri ed auspica pertanto un'integrazione sotto questo profilo. Ritiene altresì indispensabile un diverso utilizzo degli insegnanti e delle dotazioni organiche in alcune aree territoriali, anche in considerazione della particolare concentrazione – opportunamente sottolineata dallo stesso Ministro – di alunni immigrati nei piccoli centri.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) ritiene che gli effetti dell'immigrazione sulla scuola mettano in discussione molti dei nostri valori, fra cui quelli di cittadinanza, libertà, multiculturalità.



Correttamente, prosegue, il Ministro ha sollecitato un sentimento di identità europea su cui basare la risposta nazionale al fenomeno. Non va tuttavia dimenticato che, parallelamente, anche gli studenti italiani sono alla ricerca dell'identità europea.

Egli invita poi a riflettere su come la scuola possa essere una via alla cittadinanza, per i ragazzi sia italiani che stranieri.

Inoltre, ritiene indispensabile una maggiore conoscenza della nostra storia, anche alla luce dei programmi universitari e di quelli previsti dalla riforma della scuola secondaria superiore.

Passando al rapporto fra culture e religioni, suggerisce un approccio nuovo fondato sulla cultura del dialogo, tanto più che cultura e religione sono spesso strettamente connesse per i popoli da cui provengono gli alunni immigrati. In particolare, ritiene opportuno diffondere la conoscenza degli aspetti più dialoganti delle diverse religioni, al fine di rafforzare i valori del nostro credo ed aprire alla multiculturalità. Già diversi anni fa si era del resto sviluppato un vivace dibattito sull'insegnamento delle diverse religioni nelle scuole statali.

Prendendo infine atto dell'intenzione del Ministro di prendere a raffronto le esperienze già maturate in Canada, Francia e Gran Bretagna, in considerazione della loro lunga tradizione di immigrazione, ritiene importante tenere in considerazione anche l'esperienza maturata in Germania con particolare riferimento all'immigrazione turca e armena.

Il senatore GABURRO (*UDC*) prende atto delle affermazioni del Ministro in ordine alle esperienze, non sempre positive, di altri Paesi in tema di immigrazione, giudicando utile l'analisi di tali esperienze al fine di non ripetere i medesimi errori.

Pur nella consapevolezza delle differenze che intercorrono fra Europa e Stati Uniti, ritiene poi utile tenere in considerazione anche l'esperienza di integrazione che ha avuto luogo in America.

In considerazione della presenza di altri iscritti a parlare nel dibattito e dell'esigenza di concludere in data odierna l'esame dell'atto n. 450, il cui termine per l'espressione del parere è prossimo alla scadenza, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) a giudizio della quale, nonostante la buona volontà del relatore, le scelte operate restano assai discutibili, in quanto presiedute essenzialmente da criteri economici anziché didattici e pedagogici. A seguito degli interventi previsti, si riduce infatti – a suo avviso – la qualità della scuola. La razionalizzazione è del resto meramente economica, confermando la linea di tendenza in atto negli ultimi anni.

Nel dichiarare di non condividere affatto la visione secondo cui alcuni istituti di rilievo quali gli esoneri e semiesoneri dei collaboratori dei dirigenti scolastici o i fuori ruolo dei docenti per progetti educativi sono da ritenersi inutili, sottolinea la diversa ottica dell'opposizione, secondo cui molti dei fenomeni denunciati non erano affatto imprevedibili, ma sono stati deliberatamente sottovalutati ed accantonati.

Soffermandosi sui profili più delicati dell'integrazione dell'*handicap*, dell'emarginazione e della dispersione scolastica, ella invita a chiarire i criteri e le modalità di intervento, con particolare riferimento al rapporto fra alunni e classi nei piccoli comuni. Né va dimenticato, sottolinea, che la dispersione scolastica non riguarda più solo gli alunni più deboli ma investe ormai anche e soprattutto quelli provenienti da ceti medio-alti. In quest'ottica, la riduzione degli organici non garantisce certo risultati migliori, tanto più che non è in alcun modo affrontato il problema dell'educazione degli adulti.

Auspica infine che sia quanto meno rimesso all'autonomia dei dirigenti generali e regionali un margine di manovra sugli organici di fatto, a seconda delle diverse esigenze territoriali.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BRIGNONE (*LP*), il quale illustra lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), nel lamentare la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame dell'atto in titolo, dichiara il voto nettamente contrario del suo Gruppo sullo schema di parere illustrato dal relatore, di cui non può evidentemente condividere il giudizio conclusivo favorevole. Apprezzando tuttavia lo sforzo compiuto per raccogliere alcune delle osservazioni dell'opposizione, ne chiede la votazione per parti separate, preannunciando voto favorevole sulle osservazioni da 1 a 8.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza le premesse e il dispositivo dello schema di parere dalle parole «La Commissione» fino a «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni». Approva indi all'unanimità le osservazioni da 1 a 8. Approva infine a maggioranza l'osservazione n. 9, nonché lo schema di parere nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE ED ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 450**

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale in titolo,

premessò che:

come già per gli analoghi decreti interministeriali riferiti ai precedenti anni scolastici, si tratta di un atto dovuto sulla base di quanto previsto all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per il 2002);

la richiamata legge finanziaria prefigura un progressivo innalzamento del rapporto studenti/docenti da realizzarsi in più anni scolastici, con conseguente riduzione del numero dei docenti, in particolare 12.260 unità per l'anno scolastico 2004-2005;

tale contenimento di posti viene attuato sia con interventi di carattere strutturale, sia con l'utilizzo più razionale del personale docente di ruolo, come previsto dal decreto-legge n. 212 del 2002, recante misure urgenti per la scuola e l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 268 del 2002, nonché dalle leggi n. 289 del 2002 e n. 350 del 2003;

considerato che:

il Governo ha inteso adottare misure per invertire una linea di tendenza, consolidata negli anni, di crescita incontrollata dei posti nell'organico di fatto, al fine di un impiego più razionale delle risorse e dell'eliminazione di sacche di inefficienza;

le consistenze delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2004-2005 sono definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica, con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, al grado di densità demografica delle varie province, alla distribuzione della popolazione tra i comuni, alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, alle condizioni socio-economiche ed al disagio sociale delle diverse realtà, ai curricula attivati con relative entità orarie;

i direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza e, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione e disporre l'accantonamento di un'aliquota dei posti per far fronte a particolari criticità e per la prosecuzione di progetti di rilevanza didattica e/o sociale;

ai dirigenti scolastici viene consentito, al fine di gestire situazioni di fatto, l'incremento del numero delle classi in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli allievi rispetto alle previsioni e, analogamente, anche per la diminuzione degli alunni;

per quanto concerne la dotazione organica dei docenti di sostegno, che i direttori regionali distribuiscono nell'ambito dei contingenti assegnati, sulla base dell'effettiva presenza di alunni disabili, viene precisato che è in corso di elaborazione, di concerto con il Ministero della salute, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri diretto a definire criteri e modalità omogenei e rigorosi di individuazione degli alunni diversamente abili e di attribuzione oggettiva agli stessi delle ore di sostegno;

verificato che:

nella scuola dell'infanzia non si registrano significative variazioni, mentre nella scuola primaria, pur con una diminuzione di 2.200 unità, pari allo 0,96 per cento, alcune regioni, quali Campania, Sicilia, Puglia, Lazio e Calabria, paiono beneficiare degli anticipi finanziati dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53;

nella scuola secondaria di primo grado, pur in assenza di variazioni significative, si registra una diminuzione di quasi il 2 per cento in Calabria e Sardegna;

con riguardo alla scuola secondaria di secondo grado, nell'ambito di una riduzione complessiva dell'1,13 per cento, si registra un decremento significativo in Basilicata e in Emilia Romagna;

valutato positivamente che:

lo schema di decreto è giunto, rispetto ai precedenti anni, tempestivamente all'esame della Commissione ed è frutto anche di un'attività di confronto e concertazione, specie con le organizzazioni sindacali, del nuovo quadro ordinamentale definito dalla legge n. 53 del 2003 e dal decreto legislativo n. 59 del 2004;

viene intensificata l'azione di monitoraggio, affidata ad un'apposita struttura operante presso il Ministero e rafforzata con la costituzione di analoghi presidi presso gli Uffici scolastici regionali;

sono state altresì attivate nuove funzioni di verifica e di anagrafe e rafforzati gli interventi di vigilanza anche attraverso indagini ispettive al fine di evitare dispersioni di risorse a seguito dell'attivazione di indirizzi di studio, che non garantiscano il funzionamento successivo di classi con sufficiente numero di allievi;

nell'istruzione secondaria di secondo grado viene consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo al fine di garantire il pluralismo dell'offerta formativa, purché il numero di alunni non sia inferiore a 27 e il gruppo di minore entità non sia al di sotto di 12 unità;

viene altresì introdotto il principio della riconduzione delle cattedre a 18 ore di insegnamento, anche nel caso di ricorso a docenti specialisti della lingua straniera;

preso atto delle osservazioni rese dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni.

1. Si raccomanda che in futuro si giunga alla definizione di analoghi decreti prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento, in modo che il Parlamento possa contribuire alle scelte e alle strategie in materia di dotazioni organiche.

2. Si raccomanda che nei futuri decreti siano presenti gli opportuni riferimenti al numero effettivo degli allievi che frequentano le scuole dei vari ordini e gradi.

3. Si raccomanda che il decremento delle dotazioni organiche e l'applicazione di particolari istituti giuridici non incida negativamente sull'attuazione dei progetti educativi.

4. Si raccomanda che il monitoraggio iniziale e *in itinere* degli organici, come previsto dall'articolo 12, sia volto soprattutto a verificare la rispondenza agli obiettivi formativi e che vengano tassativamente garantiti gli interventi a sostegno del disagio.

5. Occorre verificare le conseguenze della riduzione degli esoneri e dei semi-esoneri dei collaboratori dei presidi.

6. Si raccomanda che la determinazione delle dotazioni organiche tenga particolarmente conto delle necessità derivanti dalla sempre più massiccia introduzione di studenti extra-comunitari.

7. Si raccomanda di fare ogni sforzo per garantire il mantenimento del tempo pieno nella scuola primaria e del tempo prolungato, nonché di analoghe sperimentazioni, nella scuola secondaria di primo grado.

8. Si auspica che le dotazioni organiche dei futuri anni scolastici consentano la piena attuazione dell'esercizio dell'autonomia scolastica.

9. Recependo l'indicazione della Commissione programmazione economica, bilancio, si raccomanda altresì che, all'articolo 14, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

"1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle Tabelle 'A' (per la quota corrispondente alle previsioni recate dalla legislazione vigente), 'B', 'C', 'D' ed 'E' gravano sugli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle Tabelle 'A' (per la quota non prevista dalla normativa vigente) e 'B1' sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53"».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 9 MARZO 2005

**433<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Salerno (n. 138)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'avvocato Fulvio Bonavitacola a Presidente dell'Autorità portuale di Salerno.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), CICOLANI (*FI*), FORTE (*UDC*), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), MEDURI (*AN*), MENARDI (*AN*), MONTALBANO (*DS-U*), PEDRAZZINI (*LP*), PESSINA (*FI*), SCALERA (*Mar-DL-U*), TUNIS (*UDC*), VERALDI (*Mar-DL-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina dell'avvocato Fulvio Bonavitacola risulta approvata con 14 voti favorevoli ed un voto contrario.

**Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA (*FI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, facendo presente che il parere che la Commissione

deve esprimere sull'atto di governo n. 453 è reso ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, cosiddetta «Legge Gasparri». Tale articolo reca infatti la delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'acquisizione dei pareri della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali. A questo riguardo la legge delega, al comma 3 dell'articolo 16, prevede una procedura rafforzata imponendo un doppio passaggio presso ciascun ramo del Parlamento per l'acquisizione dei pareri definitivi. Nel rispetto della Costituzione, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nonché dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 112, lo schema di decreto legislativo riordina le norme vigenti apportando alle medesime le modificazioni necessarie al loro coordinamento e alla loro migliore attuazione. Lo schema di testo unico della radiotelevisione mira a completare l'intervento di riordino nella materia delle comunicazioni avviato con il codice delle comunicazioni elettroniche, previsto dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, che costituisce l'antecedente logico nell'ambito del cosiddetto «diritto della convergenza», ossia l'uniforme e comune regolazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel rispetto della specialità delle reti di radio-diffusione sonora e televisiva.

La struttura del testo unico – che come rilevato dal Consiglio di Stato ha una natura essenzialmente compilativa – è costituita da dieci titoli. Il Titolo I reca le definizioni e stabilisce i principi generali del sistema televisivo a garanzia degli utenti, a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza e a tutela della produzione audiovisiva europea, in materia di informazione e di compiti di servizio pubblico nonché in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale. Il Titolo II individua le funzioni in materia radiotelevisiva conferite in capo al Ministero delle comunicazioni, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle Regioni ed ai Corecom. Il Titolo III disciplina poi l'attività di operatore di rete radiotelevisiva e quella di fornitore di contenuti radiotelevisivi su frequenze terrestri, dettando specifiche disposizioni per le frequenze terrestri in ambito regionale e locale. Disciplina inoltre l'attività di fornitore di contenuti radiotelevisivi, via satellite e via cavo, e la possibilità di trasmissioni simultanee al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie. Di particolare interesse sono poi le disposizioni in materia di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica analogica e digitale, con specifico riferimento alla durata e ai limiti delle relative concessioni (articoli 23 e 24), alla disciplina dell'avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale (articolo 25) nonché alle diffusioni interconnesse e alla ripetizione di programmi televisivi (articoli 29 e 30). Il Titolo III si chiude con la disciplina relativa ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato. Il Titolo IV raccoglie le norme a tutela dell'utente disponendo in materia di diritto di rettifica e di tutela dei minori nella pro-

grammazione televisiva, prevedendo adeguate forme di vigilanza e sanzioni in caso di contravvenzione alle disposizioni volte a tutelare i minori. Sono altresì disciplinate le trasmissioni transfrontaliere e riunite organicamente le disposizioni in materia di interruzioni e affollamento pubblicitario, sponsorizzazioni e televendite, attualmente disperse nei numerosi provvedimenti che si sono succeduti nel tempo. Il Titolo V regola l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e la pianificazione delle frequenze. Il Titolo VI contiene le norme a tutela della concorrenza e del mercato con particolare riferimento alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Il Titolo VII tutela e promuove la distribuzione e la produzione audiovisiva europea. Nell'ambito del Titolo VIII, sono definiti i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e della concessionaria del servizio nonché i compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale. Nel Titolo trovano disciplina anche il finanziamento del servizio pubblico generale e la verifica dell'adempimento dei compiti da parte della concessionaria e la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. fino al 6 maggio 2016. Il Titolo IX individua le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed il Titolo X individua, infine, le sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni disciplinando altresì le abrogazioni conseguenti alla entrata in vigore del testo unico. L'atto del Governo all'esame della Commissione è quindi completato dalla tavola di corrispondenza tra l'articolato del decreto legislativo ed i riferimenti alla normativa previgente. A tale riguardo fa presente che la lettura di tale corrispondenza sarà più intelligibile, non appena sarà disponibile il materiale di documentazione con i testi a fronte che i Servizi Studi della Camera e del Senato stanno predisponendo.

Segnala quindi alcune questioni, di carattere formale e sostanziale, sollevate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel parere espresso ai fini dell'intesa con il Governo. Sotto il profilo attinente alla redazione di un testo unico, che anche il Consiglio di Stato ritiene di carattere meramente compilativo, l'Autorità di garanzia ha rilevato che la raccolta a livello primario delle norme che regolano il settore della radiotelevisione comporta la necessità di abrogare esplicitamente le norme della legge n. 112 del 2004, trasfuse nel testo unico. L'articolo 54 dello schema in esame non prevede però tali specifiche abrogazioni. Sempre in tema di abrogazioni, l'Autorità ha rilevato la necessità di distinguere tra le abrogazioni derivanti dalla trasposizione di norme nel corpo del testo unico e quelle che risultano invece incompatibili per effetto della definizione del nuovo quadro normativo ricostruito. Alcune norme, non abrogate e quindi vigenti, che non figurano nello schema in esame, andrebbero inoltre incluse nel testo unico, come ad esempio l'articolo 11 della legge n. 223 del 1990, in materia di pari opportunità. In relazione ad altre norme – in particolare quelle relative ai trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni, (articolo 13 della legge n. 223 del



1990), alla concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (articolo 16, comma 18, della legge n. 223 del 1990), alle disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti (articolo 17, comma 2, della legge n. 223 del 1990) e agli obblighi concernenti la programmazione dei concessionari (articolo 20, comma 4, della legge 223 del 1990) – l'abrogazione operata dall'articolo 54 del testo unico non risulta coerente con la previsione della legge di delega, la quale consente di apportare le sole integrazioni, modificazioni o abrogazioni necessarie al coordinamento o alla migliore attuazione delle disposizioni legislative. L'Autorità ha infine segnalato che l'inserimento nel testo unico di alcune norme previgenti – all'articolo 28, commi 3 e 6, in materia di impianti radiotelevisivi – modifica la loro natura trasformandole da norme di carattere transitorio in norme «a regime». Rimanda poi al parere dell'Autorità per l'esame delle osservazioni relative ai singoli articoli.

Per quanto riguarda poi il parere espresso dal Consiglio di Stato, fa presente che tale organo ha rilevato, anzitutto, l'opportunità di indicare nella rubrica di ogni articolo le fonti normative che in esso confluiscono, non solo al fine di consentire una pronta individuazione delle fonti – come rilevato anche dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – ma anche per non ingenerare dubbi interpretativi di difficile soluzione una volta approvato il codice in via definitiva. La tavola di corrispondenza tra le norme del testo unico e le leggi in esso confluite non sono infatti giudicate sufficienti a questi fini. Il Consiglio di Stato ha inoltre manifestato perplessità sulla elevazione a rango di norma primaria delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni introdotte come tali nel testo unico. Tale operazione, infatti, incide negativamente sul potere regolamentare della stessa Autorità, vincolando quest'ultima a disposizioni che non possono essere aggiornate con altre delibere. Sempre nelle osservazioni di carattere generale, il Consiglio di Stato ha osservato che lo schema di testo unico dovrebbe completare l'opera di riordino della normativa di settore includendo talune disposizioni legislative che, nel testo proposto, non sono ancora incluse, come ad esempio alcune norme contenute nel decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella legge 20 marzo 2001, n. 66. Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sui singoli articoli, segnala taluni rilievi rimandando alla lettura del parere medesimo per una disamina più completa. Fa quindi riferimento ai rilievi formulati sull'articolo 2, con riferimento alle definizioni dei programmi televisivi e radiofonici (articolo 2, co. 1, lett. a)), dell'ambito locale radiofonico (articolo 2, co. 1, lett. o)), dell'emittente televisiva (articolo 2, co. 1, lett. q)) e dell'emittente radiofonica (articolo 2, co. 1, lett. r)). In merito alle previsioni dell'articolo 5, relativo ai principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, il Consiglio di Stato ha poi rilevato che la disposizione prevista dal comma 1, lett. g), n. 2, sugli obblighi di separazione societaria, non riporta fedelmente la corrispondente norma della legge n. 112 del 2004, eccedendo i limiti del mero coordinamento previsto dalla delega. In merito al-

l'articolo 31, relativo all'attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, il Consiglio di Stato ha espresso dubbi sull'inserimento della *pay per view*, in un momento nel quale tale possibilità non è ancora definita a livello comunitario. Osservazioni critiche sono riferite anche alla disposizione relativa alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni (articolo 43 del testo unico): il Consiglio di Stato ha infatti segnalato che la norma in questione presenta talune asimmetrie rispetto alle disposizioni originarie le quali determinano una modificazione dell'ambito di operatività delle nuove fattispecie. In particolare, il comma 12 dell'articolo 43 introduce una nozione di controllo che trova specificazione per il tramite del rinvio ai successivi commi 13, 14 e 15, laddove l'articolo 15, comma 6, della legge n. 112 del 2004, che confluisce nel comma in esame, fa invece rinvio alla disposizione dell'articolo 2359 del codice civile, relativo alla definizione di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**295<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3190) AGONI ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne*

**(3240) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° marzo scorso.

Il relatore AGONI (LP) illustra, nelle sue linee generali, un'ipotesi di testo unificato dei disegni di legge in titolo, che tiene conto delle caratteristiche di entrambe le proposte in un tentativo di sintesi unitaria. Tale ipotesi, prosegue il relatore, tiene conto della possibilità di utilizzare differenti sistemi per l'indicazione della registrazione elettronica degli ovini e dei caprini da un lato e dei bovini dall'altro, tutti peraltro basati sull'introduzione di strumento elettronico definito *transponder*, in grado di ricevere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato ad un *microchip* in grado di contenere i dati identificativi salienti dell'animale. Oltre all'estensione applicativa delle disposizioni previste anche agli ovini ed ai caprini, precisa che l'ipotesi di testo unificato ha altresì previsto per tutte e tre le tipologie di animali le operazioni di raccolta e conservazione del DNA, che consentirebbe di ottenere significativi risultati anche sotto il profilo della rintracciabilità.

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), nel dichiarare di condividere i principi e le finalità dei disegni di legge in esame, ritiene tuttavia necessari alcuni ulteriori approfondimenti in ordine alla definizione dei tempi di realizzazione del programma di identificazione per via elettronica degli animali. Fa inoltre osservare che l'introduzione dei nuovi strumenti identificativi potrebbe, a suo avviso, comportare un notevole impegno finanziario; conseguentemente, occorrerebbe indicare con maggior precisione i mezzi di copertura.

Interviene il relatore AGONI (*LP*), precisando che l'ipotesi testé sommariamente illustrata non può ancora, allo stato, considerarsi definitiva. Ritiene infatti che la propria proposta di testo unificato potrà essere utilmente presentata nel corso della prossima settimana.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario, precisa sin d'ora di essere in attesa di un incontro con i rappresentanti del Ministero della salute, al fine di verificare la completa realizzabilità del nuovo sistema e di quantificare i costi conseguenti. Al riguardo, nel presupposto che tale nuovo sistema possa rapidamente sostituire l'applicazione delle marche auricolari, sottolinea come il costo della nuova modalità di identificazione sia presumibilmente anche inferiore a quello sostenuto per le marche auricolari.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni – alla luce della positiva esperienza già sviluppata nella regione Valle d'Aosta – circa le differenze tra i sistemi di identificazione elettronica per gli ovini ed i caprini e quelli appositamente destinati ai bovini: per i primi, infatti, il cosiddetto *transponder* consiste in un *microchip* di applicazione sottocutanea, mentre per i bovini è prevista l'applicazione di un *transponder* nel reticolo ruminale dell'animale. Nel richiamarsi a quanto osservato nel corso del suo precedente intervento, ricorda che la validità della scelta del collocamento sottocutaneo dei *transponder* per i primi è suffragata dai risultati delle recenti sperimentazioni.

Si sofferma quindi sui profili finanziari richiamati dal senatore Murineddu, confermando che, in base ad alcuni dati in suo possesso, il nuovo sistema dovrebbe garantire un significativo risparmio di spesa.

Il senatore VICINI (*DS-U*) dichiara preliminarmente di condividere le finalità generali del provvedimento, formulando tuttavia alcune osservazioni. In primo luogo, l'ipotesi di testo unificato testé illustrata a grandi linee dal relatore sembrerebbe ricomprendere i soli bovini da latte, escludendo, a suo avviso ingiustificatamente, i bovini da carne. In secondo luogo, nel premettere che la predisposizione di norme di carattere tecnico dovrebbe competere al Parlamento solo in casi eccezionali, esprime alcune perplessità in ordine ai costi effettivi che tale nuovo sistema comporterà, atteso che, allo stato, non sembra ragionevole prevedere un consistente sforzo di natura finanziaria da parte dell'Esecutivo. Al riguardo, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo.

Domanda inoltre se le disposizioni contenute nel testo unificato possano ritenersi applicabili anche ai capi di animali giovani destinati alla macellazione.

Pur con tali osservazioni, ribadisce la propria condivisione in ordine agli obiettivi del provvedimento, auspicando un rapido svolgimento dei lavori.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), nel condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Vicini, sottolinea la necessità – già espressa nel corso della precedente trattazione – di effettuare alcuni indispensabili approfondimenti in ordine agli effettivi costi e benefici prodotti dall'implementazione dell'attuale sistema di anagrafe bovina, effettuando un bilancio di tale esperienza. Solo in tal modo, prosegue l'oratore, sarà possibile trarre utili indicazioni dalle difficoltà incontrate dal precedente sistema; diversamente si correrebbe il rischio di incontrare le medesime difficoltà applicative.

Ribadisce inoltre la propria richiesta di svolgimento di audizioni informali che dovrebbero, a suo avviso, coinvolgere rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori, dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, nonché delle organizzazioni professionali agricole.

Nel richiedere al rappresentante del Governo precisi elementi informativi sullo stato di attuazione dell'anagrafe bovina, sottolinea la necessità di svolgere un raffronto complessivo dei sistemi di identificazione in ambito europeo.

Il presidente RONCONI invita il relatore, alla luce del dibattito svolto, ad approfondire ulteriormente, in sede di predisposizione del testo unificato, in particolare i profili di copertura finanziaria, rilevando inoltre l'opportunità di una maggiore elasticità nelle scadenze temporali attualmente previste.

Dichiara infine di condividere le considerazioni svolte dal senatore Vicini in ordine alla necessità di estendere la normativa a tutto il patrimonio bovino e non esclusivamente ai bovini da latte. Quanto infine alle audizioni, ritiene che potranno essere previste una volta che la Commissione abbia adottato il testo unificato.

Interviene per un ulteriore chiarimento il relatore AGONI (*LP*) precisando che alcune disposizioni dell'ipotesi di testo unificato dianzi illustrata consentono già di ricomprendere i bovini da carne.

Precisa in particolare di voler estendere il nuovo sistema di identificazione alle fattrici bovine, ciò che consentirebbe di ricomprendere di fatto la generalità dei bovini: tale sistema, prosegue il relatore, consentirebbe di poter far fronte in modo più efficace agli attuali pericoli, provenienti dall'estero per la produzione nazionale.

Fornisce quindi alcune precisazioni in ordine ai costi attesi dall'introduzione dei nuovi sistemi identificativi, facendo osservare che i sistemi elettronici consentirebbero, a suo avviso, un significativo risparmio di spesa.

Nel ritenere che gli attuali istituti zooprofilattici siano già in possesso di adeguate competenze tecniche per l'introduzione dei nuovi sistemi, dichiara di condividere la richiesta di audizioni, auspicandone il rapido svolgimento. Si riserva pertanto di presentare quanto prima una formulazione definitiva del testo unificato.

Il sottosegretario DELFINO, nel ricordare di aver già manifestato la propria condivisione in ordine alle finalità dei provvedimenti in titolo, desidera formulare alcune osservazioni: in primo luogo, con riguardo alle difficoltà di implementazione e funzionamento dell'anagrafe bovina, richiamate dal senatore Piatti, ritiene che proprio l'esperienza acquisita – comunque preziosa – abbia evidenziato la necessità di strumenti più incisivi, quali quelli proposti nei disegni di legge in titolo.

In secondo luogo, con riguardo ai profili di natura finanziaria, ritiene che vi sia la possibilità di un'operatività eventualmente graduale dei nuovi meccanismi, al fine di consentire un impatto finanziario minore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 10 marzo alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**248<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori – Codice di consumo» (n. 440)**

(Parere al Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo sospeso nella seduta del 9 febbraio 2005.

Il relatore MUGNAI (AN) precisa che, tenendo conto di quanto acquisito nel corso dell'audizione con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e delle osservazioni formulate dalle altre Commissioni, il parere che la Commissione si accinge ad esprimere debba essere favorevole e che in esso sia opportuno evidenziare alcune osservazioni concernenti le forme di coordinamento da attuare con la disciplina prevista dal codice civile, nonché alcune precisazioni – su cui si sofferma – relative agli articoli 2, 9, 46, 78, 110, 132, 133 e 134. Considera peraltro opportuno tener conto delle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, il cui parere, reso nella tarda serata di ieri, non è ancora pervenuto. Chiede pertanto di poter integrare la propria proposta di parere con i rilievi in esso contenuti.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) concorda con tale ultima richiesta del Relatore ed osserva che sarebbe opportuno inserire un rilievo anche

in ordine allo specifico problema della pubblicità rivolta all'infanzia. È evidente, infatti, che la tutela da prevedere in questo caso debba essere più incisiva per evitare forme di pubblicità ingannevole. Pur ritenendo condivisibili le osservazioni ipotizzate dal Relatore, in conseguenza alla esigenza di formulare ulteriori rilievi soprattutto sul problema segnalato della pubblicità rivolta all'infanzia, preannuncia la propria astensione.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) condivide l'esigenza di tener conto delle osservazioni formulate dalle altre Commissioni e quindi accoglie la richiesta di eventuale integrazione del parere avanzata dal Relatore. A suo giudizio l'obiettivo da perseguire deve essere infatti quello di rendere il più possibile incisiva la tutela dei consumatori ed in particolare modo dei minori.

Il relatore MUGNAI (*AN*) fa presente che le precisazioni concernenti la pubblicità rivolta ai minori debbono essere riferite alla legislazione specifica e non inserite in un codice che deve tener conto della normativa vigente.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Mugnai a formulare un parere favorevole con osservazioni secondo quanto indicato nella sua proposta e lo autorizza ad inserirvi i rilievi contenuti nel parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(3263) *Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri; Didoné

(2789) *CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale*

(2251) *GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore*

(912) *VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore*

(838) *MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 1° marzo 2005.

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) riferisce sul parere reso dalla Commissione giustizia in relazione al disegno di legge in titolo, precisando che, a suo avviso, appaiono fondate le motivazioni che hanno indotto tale Commissione a formulare una condizione concernente l'articolo 7. Ritiene



quindi opportuno svolgere un approfondimento su tale punto prima di procedere alla deliberazione del provvedimento.

Il sottosegretario DELL'ELCE osserva che l'eventuale modifica del testo determinerebbe un nuovo passaggio del provvedimento alla Camera con la conseguenza di ritardarne l'approvazione.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) considera opportuno approfondire quanto rilevato dalla Commissione giustizia, soprattutto con riferimento alla sovrapposizione tra quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 7. Occorre, d'altra parte, tener presente che l'ipotesi della induzione deve essere tenuta distinta da quella del tentativo di vendita cosiddetta piramidale. Propone pertanto di riaprire brevemente i termini per la presentazione degli emendamenti, al fine di considerare eventuali proposte alternative rispetto alla soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 7.

Concorda il senatore GARRAFFA (*DS-U*).

La relatrice D'IPPOLITO (*FI*) prende atto delle osservazioni testé formulate e, pur considerando l'esigenza di non procrastinare l'approvazione del provvedimento, considera utile un approfondimento finalizzato a giungere ad una disciplina pienamente soddisfacente.

Il presidente PONTONE fissa quindi il termine per la presentazione di eventuali ulteriori proposte emendative per Martedì 15 marzo alle ore 15.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

**(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicità ingannevole**

**– e petizione n. 272 ad essi attinente**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore SEMERARO (*AN*) propone di considerare acquisito il lavoro già svolto dalla Commissione in sede referente e di procedere pertanto alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al disegno n. 2717, da confermare quale testo base. L'esigenza di prevedere eventuali proposte modificative nasce anche dal contenuto dei pareri formulati dalle altre Commissioni. Si sofferma, in particolare, sul parere reso dalla Commissione giustizia, nel quale vengono poste alcune condizioni concernenti tra l'altro la distinzione, come destinatari delle sanzioni, tra la figura dell'operatore pubblicitario e quella del

proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario. A suo avviso occorre approfondire adeguatamente tale problematica.

Il senatore CHIUSOLI (*DS-U*) non è contrario a svolgere tale approfondimento che riguarda certamente un punto non secondario. Esprime tuttavia perplessità sulle ipotesi di modificazione che sono state avanzate, tenuto conto anche dell'esito dei lavori svolti presso la Camera dei deputati. Manifesta inoltre la propria preoccupazione in ordine al rischio di un rinvio prolungato della approvazione del provvedimento.

Il senatore BASTIANONI (*Mar-DL-U*) condivide la preoccupazione testé manifestata dal senatore Chiusoli e si chiede se una modifica concernente la norma sanzionatoria sia effettivamente indispensabile. Auspica, in ogni caso, un sollecito esame del punto per non dar luogo ad un invio di carattere dilatorio.

Il sottosegretario DELL'ELCE considera rilevanti le osservazioni e le condizioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni competenti in sede consultiva. Appare quindi opportuno compiere un adeguato approfondimento soprattutto in relazione alle condizioni espresse dalla Commissione giustizia. Occorre peraltro evitare di dar luogo a rinvii eccessivamente prolungati.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritiene che si potrebbe procedere attraverso uno strumento interpretativo che, pur tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle altre Commissioni, non determini la modificazione del disegno di legge.

Il senatore SEMERARO (*AN*) insiste sull'esigenza di un maggiore approfondimento, dato che a suo giudizio per distinguere adeguatamente la posizione dei diversi soggetti coinvolti appare necessaria una modificazione normativa.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) osserva che l'approfondimento richiesto dal relatore, a suo avviso condivisibile, dovrebbe valutare anche l'ipotesi di una responsabilità in qualche modo congiunta dei diversi soggetti a vario titolo interessati. Da ciò deriverebbe la conseguenza di mantenere inalterato il testo del provvedimento.

La Commissione accoglie infine le proposte formulate dal relatore e il termine per la presentazione degli emendamenti viene fissato per le ore 15 di Martedì 15 marzo.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**303<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, aderendo alla richiesta rivoltagli da alcuni Gruppi politici, ha interpellato la Presidenza dell'INPS per acquisirne la disponibilità a riferire informalmente, presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione, sulle problematiche connesse al recupero – attualmente in corso – delle agevolazioni contributive di cui hanno fruito negli ultimi anni le aziende che hanno assunto personale con contratti di formazione e lavoro. Il Presidente dell'INPS ha dato la sua disponibilità ad intervenire presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione la prossima settimana, in un giorno ancora da definire. Ove la Commissione consenta, si procederà pertanto a definire la data per la predetta audizione informale.

Conviene la Commissione.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(3138) FABBRI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il relatore FABBRI (*FI*) informa di avere concluso il ciclo di consultazioni informali per lo svolgimento delle quali aveva ricevuto un mandato dalla Commissione nella seduta del 22 febbraio scorso. Dalle audizioni sono emersi diversi ed interessanti elementi di riflessione, che possono fornire un'utile base per la predisposizione di eventuali emendamenti. Ritiene pertanto opportuno riaprire il relativo termine, come peraltro già era stato preannunciato nella seduta già ricordata.

Il PRESIDENTE, preso atto della comunicazione del relatore, propone di fissare a mercoledì 23 marzo alle ore 12 il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla**

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato brevemente i temi dell'audizione odierna, ringrazia il rappresentante del Governo per aver accolto sollecitamente l'invito della Commissione.

Prende quindi la parola sulle materie oggetto della procedura informativa in titolo il sottosegretario BRAMBILLA.

Successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti del senatore PIZZINATO (*DS-U*) su alcuni profili emersi nel corso dell'audizione, il Rappresentante del GOVERNO fornisce ulteriori elementi informativi in ordine a tali aspetti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che con l'odierno incontro si concludono le audizioni previste dal programma della procedura informativa in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per essere intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-01752*

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) sollecita nuovamente lo svolgimento dell'interrogazione 3-01752 (per la quale è già stato effettuato un primo sollecito nella seduta del 17 novembre 2004), relativa allo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con la legge n. 326 dello stesso anno, avente ad oggetto il trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all'amianto.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Pizzinato che interpellerà le competenti istanze governative affinché l'interrogazione sollecitata possa essere svolta nel più breve tempo possibile.

*La seduta termina alle ore 16.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**260<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,05.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI ricorda che è prevista nella prossima settimana la visita di una delegazione della Commissione alla struttura complessa di medicina preventiva delle migrazioni, del turismo e di dermatologia tropicale dell'Istituto San Gallicano di Roma e rinnova il proprio invito ai Gruppi affinché segnalino le eventuali adesioni.

Interviene il senatore MASCIONI (*DS-U*) il quale ricorda che sta per giungere all'attenzione di questo ramo del Parlamento la disciplina concernente la sicurezza del lavoro. Auspica che tale provvedimento possa essere esaminato anche dalla Commissione Sanità che dovrebbe essere posta in condizione di esprimersi in sede consultiva sulle norme che disciplinano l'infortunistica sui luoghi di lavoro.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) osserva che nell'eventualità in cui la disciplina prevista nel provvedimento in questione venga esaminata in sede consultiva dalla Commissione Sanità, appare opportuno che le osservazioni siano rese dalla Commissione plenaria e non in sede di Sottocommissione pareri.

Il presidente TOMASSINI fornisce rassicurazioni in tal senso.

Il senatore COZZOLINO (*AN*) rileva che da molto tempo è stato assegnato alla Commissione Trasporti e lavori pubblici del Senato il disegno di legge n. 216 volto ad istituire il servizio di emergenza e primo inter-

vento sui treni a lunga percorrenza. Ritiene opportuno che la Commissione igiene e sanità possa esprimersi sul testo del provvedimento in una sede idonea, dal momento che esso reca profili di competenza concernenti l'assistenza sanitaria nel settore del trasporto su ferrovia.

Il presidente TOMASSINI rende rassicurazioni sul fatto che prenderà in attenta considerazione la richiesta espressa dal senatore Cozzolino.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(404-B) COZZOLINO e SERVELLO.** – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore COZZOLINO (AN), il quale riepiloga le modifiche più rilevanti apportate dalla Camera al testo già approvato dal Senato: l'articolo 2, comma 1, specifica in termini più chiari che gli interlocutori degli informatori scientifici del farmaco sono costituiti dai medici; l'articolo 3, comma 1, esplicita che l'obbligo del segreto professionale a carico degli informatori non impedisce in nessun caso la promozione di un uso razionale del farmaco, intesa a presentarlo in modo obiettivo; il successivo comma 3 specifica che il rapporto di lavoro dell'informatore scientifico è univoco. La Camera ha inoltre soppresso, per l'ipotesi di lavoro subordinato, l'esclusione del computo del medesimo ai fini dell'applicazione della disciplina sul collocamento obbligatorio in favore delle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Riguardo alle funzioni dei consigli dei collegi regionali degli informatori scientifici all'articolo 7 non si fa più riferimento all'attività di vigilanza intesa alla tutela dei medesimi informatori. In base a tale soppressione, il compito di vigilanza risulta attribuito in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), al consiglio nazionale dei collegi. La Camera ha peraltro soppresso, tra le funzioni di quest'ultimo, la cura dei rapporti deontologici tra gli informatori e le direzioni aziendali da cui essi dipendono.

In merito alla composizione del citato consiglio nazionale, l'articolo 10 prevede che i membri esercitino l'attività di informatore scientifico da almeno cinque anni. Tuttavia, qualora il collegio regionale abbia diritto ad esprimere più di un rappresentante, è sufficiente che il requisito sia rispettato da uno solo di essi.

L'articolo 16 estende la possibilità di iscrizione all'albo degli informatori scientifici ai cittadini degli stati non appartenenti all'Unione europea, nell'ipotesi in cui sussista, tra lo Stato in questione e l'Italia, un trattato di reciprocità; definisce inoltre una fattispecie di esenzione dall'obbligo di superamento dell'esame di Stato, previsto ai fini dell'iscrizione al summenzionato albo. Essa concerne i soggetti che, in possesso dei titoli universitari richiesti per l'esercizio della professione in esame, abbiano, in

virtù dei medesimi, già sostenuto e superato esami di Stato per l'iscrizione ad altri ordini professionali. L'articolo 23, comma 2, specifica che compete ai consigli dei collegi regionali l'accertamento dell'idoneità della documentazione ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria per l'iscrizione all'albo, concernente gli informatori scientifici già in attività.

L'articolo 25, comma 2, demanda alle regioni l'adozione della disciplina sui tempi, le modalità e le procedure per lo svolgimento delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche rivolte al personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi dell'articolo 26, infine, sono esplicitamente escluse dall'applicazione della presente legge le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che possono adottare un'autonoma disciplina.

Interviene il senatore DANZI (*UDC*), chiedendo lumi sull'eventuale opportunità di stabilire tempestivamente la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) fa presente l'opportunità di disporre del tempo necessario ad un'adeguata riflessione sul disegno di legge in titolo, prima di proseguirne la trattazione, in ragione della cospicua mole di lavoro che, nell'attuale fase, interessa la Commissione.

Il senatore CARELLA (*Verdi-Un*) osserva che l'atto in titolo rappresenta uno dei rari casi di disegno di legge di iniziativa parlamentare che, giunto in una fase avanzata dell'*iter*, ha la possibilità di pervenire alla definitiva approvazione, tenuto anche conto della non eccessiva entità delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Esprime pertanto una netta contrarietà ad ogni ipotesi che possa tradursi in una dilazione, auspicando una rapida approvazione ed esortando i commissari a non tenere in conto le eventuali pressioni cui possono essere oggetto da parte di diversi gruppi di interesse: cedere a tali pressioni rappresenterebbe a suo avviso un deleterio svilimento della dignità del Senato.

Il sottosegretario CURSI fa presente il favore del Governo, già manifestato alla Camera, rispetto al contenuto del disegno di legge in discussione, del cui *iter* auspica una rapida e positiva conclusione.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) nega che vi sia, da parte del Gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, qualsiasi intento dilatorio rispetto all'*iter* del disegno di legge in titolo. Precisa infatti che da parte del proprio Gruppo vi è un convinto sostegno al prosieguo dell'esame in sede deliberante; sottolinea, d'altra parte, l'opportunità di disporre del tempo necessario ad un'adeguata ponderazione dei contenuti di un provvedimento da lungo atteso e di notevole rilevanza, riguardante una categoria di lavo-



ratori di molte migliaia di individui, tuttora priva di una specifica disciplina.

Prende la parola il senatore TREDESE (*FI*), il quale, confermando il favore del proprio Gruppo di appartenenza al prosieguo dell'esame in sede deliberante, conviene sulla necessità di disporre del tempo indispensabile ad un'attenta valutazione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, senza che ciò implichi alcun intento dilatorio.

Il senatore DANZI (*UDC*) esprime a sua volta il consenso della propria parte politica relativamente al proseguimento della trattazione in sede deliberante. Osserva inoltre la reale esigenza di dedicare al disegno di legge in titolo la riflessione richiesta dall'importanza della materia di cui tratta il provvedimento in titolo. Del resto, già in altre circostanze – prosegue – sono giunte ai parlamentari pressioni da parte dei gruppi di interesse, senza che ciò abbia avuto ripercussioni sulla loro autonomia di giudizio e sulla loro serenità.

Il senatore TATÒ (*AN*) si esprime, a titolo personale, a favore del trasferimento del disegno di legge in discussione alla sede referente. Nel merito del provvedimento ritiene che si debba soffermare attentamente su alcune modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati con particolare riferimento a quella relativa al comma 3 dell'articolo 3, mediante la quale si tornerebbe ad applicare la quota di riserva in favore dei disabili il che, a suo giudizio, merita di essere attentamente valutato.

La senatrice BAIÒ DOSSI (*Mar-DL-U*) sottolinea che gli impegni cui sono attualmente chiamati i senatori della Commissione rendono necessario differire la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge, così da poter dedicare al provvedimento in discussione il dovuto approfondimento che, tra l'altro, non può non includere un'attenta analisi delle norme europee riguardanti la materia oggetto del disegno di legge in titolo.

La senatrice BOLDI (*LP*) osserva come le modifiche apportate dalla Camera siano di rilevanza tutt'altro che marginale, per cui si pone l'esigenza di disporre della possibilità di dedicare loro una valutazione sufficientemente accurata.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver rilevato che nessun Gruppo si è espresso in senso contrario alla prosecuzione dell'esame in sede deliberante, dichiara che la ripresa della discussione sul disegno di legge n. 404-B avrà luogo dopo che saranno pervenuti i pareri prescritti. Condivide, peraltro, quanto già osservato in merito alla notevole rilevanza delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento e sulla conseguente necessità di un'adeguata riflessione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(710) MAGNALBÒ ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(1138) BONATESTA e COZZOLINO.** – *Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

**(3172) ROLLANDIN ed altri.** – *Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre*

(Esame del disegno di legge n. 3172, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 710 e 1138 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 710 e 1138, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3172 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 710 e 1138, sospeso nella seduta del 20 giugno 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 luglio 2004 si era convenuto di conferire mandato al relatore per la stesura del testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Ha la parola la senatrice BIANCONI (*FI*) che illustra brevemente il disegno di legge n. 3172 precisando che esso, disciplinando la riabilitazione equestre ne identifica lo scopo nell'integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario mediante l'uso del cavallo. L'articolo – prosegue la relatrice – prevede all'articolo 2, l'istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, all'articolo 3 il riconoscimento di associazioni ed enti e agli articoli 4 e 5, rispettivamente, i centri di riabilitazione equestre e il comitato tecnico-scientifico della riabilitazione equestre. A quest'ultimo sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive ed operative relative all'albo. Rileva infine come l'organico dei centri di riabilitazione equestre sia costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo, nonché da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo; l'articolo 7 del provvedimento predispose poi appositi dispositivi di garanzia che si sostanziano nell'obbligo di fornire copertura assicurativa avverso l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri e verso i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e la responsabilità verso i terzi.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) ringrazia la relatrice per la puntuale ed esaustiva illustrazione del provvedimento a sua firma e si riserva di svolgere ulteriori precisazioni nel prosieguo dell'esame qualora il testo del disegno di legge venga congiunto all'esame delle proposte legislative sull'identica materia già all'attenzione della Commissione.

La relatrice, dopo aver precisato che la redazione del testo unificato che ora passa ad illustrare tiene in debita considerazione le disposizioni recate dall'Atto Senato 3172, a firma del senatore Rollandin ed altri, pro-

pone di congiungerne il seguito dell'esame ai disegni di legge nn. 710 e 1138.

Conviene la Commissione.

La relatrice BIANCONI (*FI*) passa quindi ad illustrare il testo unificato da lei redatto ed allegato al resoconto, precisando che esso si compone di sette articoli regolanti la riabilitazione per mezzo del cavallo, istituendola nell'ambito delle attività equestri minori e precisandone l'obiettivo terapeutico volto all'individuazione ed alla valutazione delle controindicazioni e, in primo luogo, all'elaborazione di progetti curativi individualizzati per ciascun paziente. Aggiunge poi che oltre a disciplinare i centri di terapia per mezzo del cavallo ed il comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della salute, il testo unificato all'articolo 5, prevede le figure professionali che compongono l'organico dei centri di terapia per mezzo del cavallo.

Conclude, quindi, soffermandosi sui dispositivi di garanzia e sulle norme finanziarie recati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 del testo medesimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 10 marzo, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER  
I DISEGNI DI LEGGE NN. 710, 1138 E 3172**

Art. 1.

*(Principi e Finalità)*

1. È istituita, nell'ambito delle attività equestri minori, la terapia per mezzo del cavallo, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le prestazioni terapeutiche riabilitative.

2. Scopo della terapia per mezzo del cavallo, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di neurofisiologia, fisiatria, nonché di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l'uso del cavallo.

Art. 2.

*(Obiettivo terapeutico)*

1. Alla base dell'obiettivo terapeutico si pone l'individuazione e la valutazione delle controindicazioni, l'elaborazione di un progetto terapeutico individualizzato per ogni paziente.

2. L'obiettivo terapeutico è competenza di una *équipe* multidisciplinare che comprende il *longeur* o assistente, il fisioterapista con specializzazione in riabilitazione equestre, il medico specialista, a seconda della patologia di cui si tratta, il veterinario che si occupa della scelta del cavallo e del suo stato di benessere fisico e psichico.

3. La formazione degli operatori della terapia per mezzo del cavallo spetta ai Ministeri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

*(Centri di terapia per mezzo del cavallo)*

1. L'attività di terapia per mezzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della salute secondo criteri previsti dalle linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni

transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di terapia per mezzo del cavallo.

Art. 4.

*(Comitato tecnico-scientifico)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato tecnico-scientifico della terapia, di seguito denominato «Comitato», composto da tre docenti universitari nominati dall'Istituto Superiore della Sanità e da otto esperti nominati dalle Associazioni di terapia per mezzo del cavallo riconosciute dal Ministero della salute, di cui uno dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e uno della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

2. Al Comitato sono demandate le attività istruttorie, organizzative ed ispettive.

3. Il Comitato prevede le eventuali sanzioni che possono comportare anche la chiusura del centro, in caso di incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l'etica di tale servizio, oppure in caso di incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.

Art. 5.

*(Figure professionali)*

1. L'organico dei centri di terapia per mezzo del cavallo è costituito da un responsabile del centro che segue i programmi con l'ausilio di personale medico, personale tecnico e personale amministrativo.

2. Il direttore scientifico del centro deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dei requisiti di formazione di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge e di almeno una delle specializzazioni:

- a) medicina dello sport
- b) fisiatria
- c) fsiochinesiterapia
- d) neuropsichiatria infantile
- e) neurologia
- f) psichiatria
- g) ortopedia
- h) medicina interna

3. Negli organici dei centri sono inoltre, previste le seguenti figure professionali:

- a) un direttore amministrativo;
- b) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia per mezzo del cavallo;

- c) uno o più addetti alla fisioterapia;
- d) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità per mezzo del cavallo;
- e) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie, la scuola;
- f) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al centro.

#### Art. 6.

##### *(Dispositivi di garanzia)*

1. Le associazioni operanti nel settore della terapia per mezzo del cavallo, riconosciute dal Ministero della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l'incendio e il furto di materiali e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni alle strutture dei centri.

2. I centri sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne le responsabilità verso terzi.

#### Art. 7.

##### *(Norme finanziarie)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l'avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato «fondo».

2. Il fondo è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell'UNIRE e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall'Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 9 MARZO 2005

**407<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 marzo scorso.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) ringrazia i senatori intervenuti nel corso della discussione per le loro analisi e per i loro suggerimenti, peraltro arricchiti anche dalle valutazioni che sono emerse nel corso delle audizioni tenutesi in Commissione. In particolare, alcune proposte di modifica allo schema di decreto in esame dei soggetti auditi risultano accoglibili in quanto tendenti ad affrontare interessi di tipo generale, mentre altre proposte degli stessi soggetti, pur legittime, non sono state recepite in quanto volte alla tutela di interessi più settoriali.

Alla luce di queste considerazioni, è sua intenzione redigere un parere corredato da alcune osservazioni, tenuto conto che preliminarmente si deve prendere atto dell'avvenuto recepimento delle proposte di modifiche della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Nel merito, sarebbe opportuno armonizzare e coordinare l'emanando decreto legislativo con la normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili e con la normativa vigente e con quella in via di emanazione in materia di prevenzione e controllo integrati dell'inquina-

mento, soprattutto per quanto riguarda le specifiche procedure organizzative. Inoltre, si è dato conto del parere espresso dalla Commissione sanità: all'articolo 2, comma 1, lettera l) si propone nella determinazione dei valori limite di emissione di non considerare eventuali diluizioni; nell'articolo 9, poi, dovrebbe essere valutata la possibilità di una disciplina per gli impianti di coincenerimento maggiormente attenta alle ricadute sulla salute umana.

Ulteriori osservazioni riguardano lo stesso articolo 9, in quanto i valori limite di emissione nell'atmosfera previsti per gli impianti di coincenerimento sono insufficienti per una efficace tutela dell'ambiente e della popolazione in quanto tali impianti, al contrario di quelli di incenerimento, ricorrono alla diluizione e non all'abbattimento delle sostanze inquinanti. All'articolo 11 andrebbe previsto un aumento dei campionamenti per alcuni microinquinanti, come le diossine, i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici; all'articolo 18 si dovrebbero prevedere riduzioni degli importi dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ambientale, mentre, relativamente alle disposizioni transitorie e finali contenute nell'articolo 21, sarebbe opportuno prevedere delle deroghe da parte delle autorità territoriali competenti, previa puntuale verifica, poiché il termine per l'adeguamento degli impianti, fissato al 28 dicembre 2005, appare troppo breve. Inoltre, suscita perplessità l'estensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) agli impianti di incenerimento esistenti poiché l'applicazione della VIA ad impianti già costruiti comporta seri problemi, come dimostra il caso relativo all'impianto di Acerra. Inoltre per il trattamento delle acque reflue sarebbe necessario coordinare la previsione dello schema in titolo con quanto previsto dalla direttiva comunitaria.

Il presidente NOVI avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) esprime un giudizio critico sullo schema in esame che fa riferimento ad una nozione di rifiuto non definita secondo i dettami della direttiva 75/442/CE, ma secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Inoltre, lo schema di decreto legislativo prevede un'applicazione estesa agli impianti di incenerimento e coincenerimento, subordinata all'entrata in vigore di un decreto interministeriale che, però, non risulta ancora emanato. In ogni caso, per gli impianti di coincenerimento occorrerebbe fissare ulteriori vincoli in termini di valori limite di emissione, mentre nell'articolo 5 si segnala una disposizione discutibile che consente, in caso di inerzia, l'attivazione degli impianti in assenza della verifica preventiva della competente autorità pubblica. In tema di controlli, si segnala che all'articolo 4 si dovrebbe prevedere che quando un impianto di incenerimento o coincenerimento non ottemperi ai requisiti dell'autorizzazione per i valori limite di emissione, l'autorità competente adotta le misure necessarie per ottenere l'osservanza.



Inoltre l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), rinvia ad un allegato 4 che non esiste.

Per queste ragioni, pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esprimere un parere maggiormente critico ed incisivo, magari prevedendo condizioni maggiormente stringenti per la correzione del testo dello schema di decreto legislativo sul quale il Gruppo dei Verdi esprime una valutazione negativa.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) esprime il proprio apprezzamento per le considerazioni formulate dal relatore che però non possono nascondere un giudizio negativo nei confronti della politica in tema di rifiuti seguita dal Governo e diretta ad una deregolamentazione inaccettabile. Al di là di questo aspetto generale, in merito ai contenuti dello schema in titolo, non vi è una pregiudiziale contrarietà al principio dell'incenerimento dei rifiuti che rappresenta una fase necessaria per conseguire un migliore ciclo di trattamento, purché esso si accompagni ad una efficace raccolta differenziata e ad un effettivo recupero energetico. Pertanto, sono criticabili quelle prese di posizione che sembrano addirittura collegare la presenza degli inceneritori a preoccupanti livelli di inquinamento poiché sembrerebbe essere vero il contrario, in quanto nelle realtà dove sono presenti inceneritori alcuni problemi ambientali sembrano essere in via di soluzione.

Un aspetto certamente da approfondire è la valutazione della diluizione all'interno dei valori limite di emissione poiché, se da un lato, impianti di incenerimento dedicati sono più costosi e difficili da realizzare, dall'altro, bisognerebbe consentire una maggiore concorrenza tra le diverse modalità di trattamento dei rifiuti, affiancando impianti di incenerimento con quelli di coincenerimento. Appare altresì condivisibile che per le imprese in possesso della certificazione EMAS si possano prevedere controlli ridotti, fermo restando però che per gli impianti di coincenerimento devono valere i medesimi controlli previsti per gli impianti di incenerimento in quanto la semplificazione delle procedure non può andare a discapito delle garanzie.

In conclusione, il Gruppo dei democratici di sinistra si asterrà in ordine alla votazione sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni, in quanto, pur apprezzando il lavoro svolto dal senatore Specchia, permane una contrarietà di fondo nei confronti dell'impostazione seguita dal Governo che tenta una equiparazione tra l'incenerimento dei rifiuti con le fonti energetiche rinnovabili, con ciò stravolgendo lo spirito della direttiva 2000/76/CE.

Il senatore MONCADA (*UDC*) esprime il giudizio favorevole del Gruppo UDC che, contrariamente a quello dei Verdi, continua a ritenere che l'unica soluzione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani sia rappresentata dalla termovalorizzazione e dal recupero energetico. Ritiene del tutto condivisibili le osservazioni illustrate dal relatore, a cominciare da un necessario coordinamento tra l'emanando decreto legislativo con le

normative vigenti per quanto riguarda i procedimenti autorizzatori. Inoltre, condividendo alcune delle considerazioni espresse dal senatore Giovanelli sul tema della diluizione, rileva che una possibile soluzione potrebbe essere travata nel dare maggior peso alla quantità di inquinanti prodotta per tonnellata di rifiuti. Concorda altresì sul fatto che la disciplina del trattamento delle acque reflue deve essere coordinata con quanto stabilito nelle direttive comunitarie, nonché sul fatto che la valutazione di impatto ambientale non può essere svolta su impianti esistenti. Invita infine il relatore a approfondire i contenuti di una recente normativa in merito ai limiti di emissione previsti per i metalli pesanti e per gli idrocarburi policiclici aromatici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente NOVI avverte che l'esame dello schema di decreto legislativo n. 444 proseguirà domani, giovedì 10 marzo alle ore 9, al termine dell'audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, prevista nella seduta che avrà inizio alle ore 8,30.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente NOVI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GRECO

*Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRECO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che delle odierne audizioni sarà redatto il resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro per gli affari regionali**

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro La Loggia per la disponibilità manifestata intervenendo alla odierna seduta, con la quale la Commissione prosegue nella serie di audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui progressi della strategia di Lisbona.

Invita quindi il Ministro a svolgere una esposizione preliminare per fornire alla Commissione elementi di conoscenza sulle politiche di attuazione della strategia, con specifico riferimento ai settori di competenza del suo dicastero.

Il ministro LA LOGGIA, rilevata la particolare attualità dell'iniziativa assunta dalla Commissione, illustra un'ampia relazione e successivamente replica agli interventi del PRESIDENTE e dei senatori COVIELLO (*Mar-DL-U*), BASILE (*Misto*), CICCANTI (*UDC*) e BUDIN (*DS-U*).

Il presidente GRECO ringrazia il ministro La Loggia per il prezioso contributo offerto e, dichiarando conclusa la sua audizione, lo congeda.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI.*

Il PRESIDENTE rende noto che il ministro Siniscalco ha comunicato la propria impossibilità, per motivi di salute, a partecipare all'audizione. Pertanto, la seduta già prevista per domani giovedì 10 marzo alle ore 8,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**78ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*La seduta inizia alle ore 14.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Rinvio dell'audizione del dottor Anani Gozo, rappresentante UFC (Union des Forces de Changement) in Italia e coordinatore della Società civile, per illustrare l'attuale situazione politica in Togo**

Il presidente PIANETTA avverte la Commissione che il dottor Anani Gozo, rappresentante UFC in Italia e coordinatore della società civile, e i rappresentanti dell'Associazione Togolesi in Italia e del Gruppo giovani rifugiati politici togolesi in Italia, a causa di un contrattempo, non hanno potuto assicurare la loro presenza. Rinvia pertanto l'audizione ad altra data.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**191ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'audizione del Direttore generale della RAI**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 23 febbraio 2005.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che la Camera dei deputati, a conclusione di un dibattito sulla situazione della RAI, ha approvato una risoluzione proposta dalla maggioranza nella quale si invita il Governo – in particolare il Ministro dell'economia in quanto azionista della RAI – a fare quanto di sua competenza affinché il bilancio dell'azienda sia approvato nei termini di legge entro il 30 aprile, cosa che determinerebbe, ai sensi dell'articolo 21, comma 8, la cessazione dell'attuale Consiglio della RAI e l'elezione del nuovo ai sensi del comma 9 dello stesso articolo della legge n. 112 del 2004.

Come è noto l'opposizione aveva presentato una mozione in cui si chiedeva la rimozione del Consiglio in termini ancor più perentori, e si

può affermare pertanto che la Camera dei deputati abbia espresso nella sua totalità l'orientamento a favore dell'avvio entro il prossimo mese di maggio delle procedure della nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione.

Riprende il dibattito.

Il deputato GIORDANO osserva che la discussione svolta ieri alla Camera dei deputati ha posto in luce la drammaticità della situazione in cui la RAI è stata messa dalla pervicace volontà del Consiglio di amministrazione, del Governo e della gran parte della maggioranza, di rifiutare di prendere atto della situazione creatasi con le dimissioni della dottoressa Annunziata.

Il frutto di tale ostinazione, infatti, è l'avvio di una campagna elettorale che – in un quadro strutturalmente malsano come quello italiano, caratterizzato dal fatto che il polo televisivo privato è di proprietà del capo del Governo – si segnala per la totale mancanza di garanzie del pluralismo, dal momento che, da una parte, è scaduto l'organo competente a rilevare e sanzionare le violazioni della legge n. 28 del 2000, e, dall'altra, manca qualsiasi pluralismo interno all'organizzazione che possa supplire alla mancanza dell'organo di controllo.

Egli chiede quindi al dottor Cattaneo come la RAI intenda prepararsi ad affrontare questa campagna elettorale. Del resto se le imminenti elezioni regionali rendono più attuale il problema del pluralismo, è anche vero che tale problema sussiste a prescindere dal momento elettorale; Rifondazione comunista ha anzi avuto più volte modo di sottolineare come il problema del pluralismo non consista nella mancanza di spazi adeguati a questa o quella forza politica, ma nella rappresentazione delle diverse realtà sociali o culturali, e in particolare di quelle alternative e minoritarie, che non vengono raccontate se non di rado, il più delle volte in modo distorto e scandalistico, come è avvenuto nella puntata di «Punto e a capo» del 24 febbraio scorso.

A tale proposito egli chiede al Direttore generale quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti di una vicenda così grave come l'utilizzazione – oltretutto nonostante il parere contrario dell'Ufficio legale – di intercettazioni telefoniche non ancora acquisite agli atti di un processo.

In proposito egli osserva come con ben altro tempismo si era dato seguito alla richiesta del Presidente della Regione Sicilia di una trasmissione cosiddetta di «riparazione», rispetto ad una puntata di «Report» sulla mafia, un *reportage* peraltro eccellente nel formato e nei contenuti.

Il deputato Giordano chiede quindi al Direttore generale di conoscere cosa ci sia di vero nelle voci, non smentite dal ministro Siniscalco, secondo cui, ai fini di una ottimale collocazione del titolo RAI, si starebbe studiando la possibilità di licenziare tremila dipendenti quasi tutti nell'area laziale.

Il Presidente PETRUCCIOLI ricorda quanto detto nella precedente seduta circa il fatto che, dopo la puntata di «Report» del 24 febbraio, egli aveva contattato il Direttore generale Cattaneo, il quale gli aveva detto di aver a suo tempo consigliato i responsabili della trasmissione «Punto e a capo» di chiedere il parere dell'Ufficio legale.

Il Direttore generale gli aveva poi comunicato di essersi informato del contenuto di tale parere e di aver ricevuto due valutazioni diverse, la prima dall'avvocato che aveva reso il parere – il quale ha affermato di aver sconsigliato tale trasmissione – e la seconda dal dottor Masotti che riteneva di aver ricevuto complessivamente un parere di nulla osta.

Il senatore D'ANDREA si sofferma in primo luogo su talune delle questioni poste alla RAI dal Presidente della Commissione nella sua lettera del 10 gennaio, che non hanno avuto finora risposta soddisfacente.

Egli si riferisce in particolare all'attuazione del piano industriale e a quella della separazione contabile, che oltretutto nelle due settimane trascorse dalla prima audizione del dottor Cattaneo dovrebbe probabilmente avere un orizzonte più definito.

Egli ricorda quindi che la Direzione generale della RAI si era impegnata, attraverso un apposito accordo con l'Osservatorio di Pavia, ad estendere alle trasmissioni a diffusione regionale il monitoraggio sul pluralismo nel periodo della campagna elettorale.

In proposito egli raccomanda di trasmettere tempestivamente i dati anche a questa Commissione, dal momento che evidentemente l'invio in ritardo dei dati stessi li renderebbe del tutto inutili.

L'oratore chiede quindi al Direttore generale se siano in corso di elaborazione strategie per il rilancio del settore radiofonico. In proposito egli fa presente che nei mesi scorsi la Commissione ha condotto una serie di audizioni, sia formali sia di carattere informale, che hanno posto chiaramente in luce il grave stato di crisi di un settore così strutturalmente essenziale per il raggiungimento delle finalità di servizio pubblico.

Il senatore D'Andrea infine chiede informazioni circa le prospettive di rilancio del *Prix Italia*, in particolare attraverso il coinvolgimento degli enti locali, nonché di sviluppo, anche in digitale terrestre, della programmazione di Rai Sat Ragazzi.

Il deputato LAINATI rileva come nella seduta dello scorso 23 febbraio il senatore Montino abbia fatto affermazioni infondate e ingiuriose nei confronti del responsabile delle riprese dei grandi eventi della RAI, dottor Ciarnò, del quale si è insinuata l'inidoneità a svolgere le sue funzioni sia per il fatto stesso di provenire da Mediaset – quasi che questa fosse una esperienza professionale minore e non paragonabile con l'attività che si svolge in RAI – sia per una presunta mancanza di esperienza dirigenziale; anzi il senatore Montino ha fatto intendere che gli risultava che il dottor Ciarnò fosse stato l'autista o poco più del presidente Berlusconi.



Il senatore Montino avrebbe potuto facilmente apprendere – magari rivolgendosi al suo compagno di partito Santoro, che per molto tempo ha avuto modo di collaborare in Mediaset con il dottor Ciarnò – che quest’ultimo è stato per ben undici anni responsabile del Centro di produzione Mediaset di Roma.

Le gravi affermazioni del senatore Montino si inquadrano in realtà nel vizio della sinistra – sul quale ha scritto un brillante articolo Ritanna Armeni sul Corriere della Sera di domenica – di impostare la lotta politica sul terreno dell’odio e del disprezzo personale.

Il deputato Lainati conclude esprimendo al Direttore generale vivo apprezzamento per il lavoro svolto da lui e dall’attuale Consiglio di amministrazione, in particolare per il grande successo di pubblico e di contenuto rappresentato dalla cinquantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, probabilmente la migliore degli ultimi dieci anni.

Il deputato BUTTI ritiene in primo luogo di dover esprimere al dottor Cattaneo il suo apprezzamento per i lusinghieri risultati ottenuti nel corso della sua gestione; in proposito egli osserva che proteste per il contenuto o lo stile di questa o quella trasmissione, come quelle espresse dal deputato Giordano a proposito del programma «Punto e a capo», fanno parte della liturgia di questa Commissione, cui peraltro il dottor Cattaneo è ormai certamente abituato, ed esprimono un certo modo di intendere questa Commissione come strumento di lotta politica, magari attraverso la demonizzazione di un Direttore sulla scorta delle proteste di qualche comitato di redazione opportunamente attivato da qualche formazione politica.

Se si tratta di segnalare singole trasmissioni egli preferisce complimentarsi, ad esempio, per un bel documentario come «Morire di politica», andato in onda questa settimana.

Dopo aver chiesto al dottor Cattaneo informazioni sulle valutazioni positive delle prospettive di privatizzazione fornite dall’*advisor*, il deputato Butti osserva che il dibattito svolto ieri alla Camera dei deputati ha posto in luce la persistente arretratezza culturale dei settori della sinistra, dai quali continuano a pervenire proposte, come quella della vendita di una rete, che appaiono stantie e viziate dall’incapacità di comprendere le prospettive aperte dallo sviluppo del digitale terrestre.

Il senatore SCALERA, riallacciandosi alle considerazioni del collega Butti, osserva come lo sforzo della RAI per lo sviluppo del digitale terrestre sia rimasto finora confinato al terreno della tecnologia, dal momento che l’azienda non ha saputo o voluto riempire di contenuti l’offerta potenziale costituita dai nuovi canali.

Si pensi in particolare alla vicenda dell’acquisto dei diritti relativi alle partite di calcio delle principali squadre di serie A, che benché caldeggiato dall’assemblea di RAISPORT, è stato lasciato cadere dalla Direzione generale con la motivazione che si trattava di un investimento poco remunerativo, salvo poi essere puntualmente acquisito da Mediaset, che si prepara ad offrire a pagamento tali partite al prezzo di tre euro.

C'è da chiedersi se la RAI riuscirà a cogliere qualche buona opportunità per quanto riguarda le partite di serie A ancora disponibili.

Appare poi particolarmente preoccupante la vicenda dei diritti relativi alla serie B, acquistati dalla società *Mediapartners* – notoriamente vicina a importanti esponenti della maggioranza – che li ha offerti prima a La 7, e poi a Mediaset avendone un rifiuto.

C'è da sperare che la RAI, dopo aver lasciato cadere la possibilità di acquistare diritti estremamente remunerativi, non finisca poi per acquistare ciò che i suoi competitori hanno rifiutato.

Il deputato Giuseppe GIANNI chiede in primo luogo al Direttore generale Cattaneo di sapere come la RAI intenda ottemperare alla decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa al superamento dei tetti pubblicitari, e se l'aumento di canali consentito dal digitale terrestre e la conseguente possibilità di rimodulazione della pubblicità non possa offrire una soluzione a questo problema.

Nell'auspicare un rilancio dell'azienda anche sotto il profilo del pluralismo dopo la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, il deputato Gianni si sofferma sulle prospettive dello straordinario esperimento realizzato in questi anni con RaiMed, che ha costituito uno strumento di grande valorizzazione del ruolo dell'Italia, in primo luogo della Sicilia, come porta dell'Europa sul Mediterraneo.

RaiMed, che ha realizzato l'esperimento unico in Europa delle trasmissioni bilingue in italiano e in arabo, offrendo in particolare una vetrina della cultura e dell'economia italiana a tutti i Paesi della costa meridionale del Mediterraneo, dovrebbe rappresentare un'esperienza da valorizzare e di tale necessità dovrebbero essere consapevoli in primo luogo le forze politiche, soprattutto la Lega Nord che in questi giorni sta rilanciando con forza il tema del federalismo.

Egli chiede quindi di conoscere quali siano le possibilità che questo servizio sopravviva e si sviluppi, venga reso autonomo da Rai News 24, e soprattutto su quali risorse umane, finanziarie e tecnologiche possa contare.

Il deputato CAPARINI si sofferma sulla necessità di completare la valorizzazione della sede di Milano, sia come centro di produzione, sia come sede di RAIDUE, sia infine come sede della più importante redazione regionale italiana.

Egli fa presente che lo scorso 28 febbraio si sono concluse le procedure di prequalifica per la realizzazione del nuovo centro di produzione e chiede quindi al Direttore generale se i risultati appaiono incoraggianti.

Il deputato Caparini chiede inoltre al Direttore generale di conoscere che cosa la RAI stia facendo per dare attuazione alle risoluzioni della Commissione che chiedevano una maggiore e più approfondita informazione sul tema della richiesta di accesso all'Unione europea presentata dalla Turchia.

Il senatore IERVOLINO chiede al Direttore generale chiarimenti sulla situazione che si registra al centro di produzione di Napoli, e in particolare sul grado di autonomia che viene riconosciuto a questa struttura, che sembra a volte operare come un vero e proprio centro di potere indipendente.

In particolare egli fa presente il problema rappresentato dalle assunzioni a prestazione di comparse e figuranti.

Alcuni di questi contratti, a quanto sembra, presentano delle formulazioni anomale, tali da consentire ai lavoratori di fare causa all'azienda in modo da ottenere l'assunzione a tempo indeterminato.

C'è da chiedersi se non si sia trattato di errori voluti, diretti cioè a predisporre le condizioni per costringere l'azienda ad assumere questi dipendenti, con ciò consentendo al centro di produzione di effettuare assunzioni di tipo clientelare.

Il senatore NOVI interviene per chiedere perché la RAI non eserciti azioni di rivalsa nei confronti dei dirigenti che sottoscrivono assunzioni che determinano poi un contenzioso nel quale l'azienda è soccombente.

Il presidente PETRUCCIOLI chiede in primo luogo al Direttore generale di conoscere se siano vere le affermazioni a lui attribuite dalla stampa, secondo le quali, in vista della privatizzazione, egli avrebbe intenzione di consolidare il profilo finanziario dell'impresa attraverso circa cinquanta milioni di euro di ulteriori risparmi.

Questa notizia, se vera, desta qualche preoccupazione dal momento che l'entità della cifra fa temere che il risparmio possa tradursi in una contrazione degli investimenti, in particolare se si considera che la RAI dovrà affrontare un onere significativo per il pagamento della multa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Dopo essersi soffermato sulla necessità di dare adeguato spazio nell'informazione e nell'approfondimento, in attuazione delle risoluzioni approvate dalla Commissione, alle tematiche oggetto dei *referendum* in materia di procreazione medicalmente assistita, il presidente Petruccioli si associa a quanto richiesto in numerosi interventi circa la necessità di chiarire l'episodio della richiesta – certamente contenuta nel fax proveniente dalla Direzione generale e indirizzato ai Direttori di testata – di dare un particolare spazio alle notizie relative alla costituzione del comitato astensionista «Scienza e vita».

Il Presidente si sofferma altresì sulla vicenda della trasmissione dello spettacolo teatrale di Paolo Rossi «Molière».

Questa vicenda non è certamente né l'unico, né il più grave tra gli episodi per i quali la RAI è stata accusata di esercitare qualche forma di censura: tuttavia è sicuramente l'episodio più plateale, imbarazzante e in definitiva indefinibile.

Non vi è infatti alcuna giustificazione possibile nel comportamento di una televisione che acquista, evidentemente visionandolo, uno spettacolo teatrale, decide per motivi di programmazione e di palinsesto di trasmet-

terlo in due parti e, una volta messa in onda la prima parte, decide di annullare la trasmissione della seconda con discutibili motivazioni di natura estetica.

Egli ritiene che la RAI debba ammettere di aver gravemente sbagliato e ritrasmettere per intero lo spettacolo.

Il Presidente conclude facendo presente al deputato Butti che in questa sede egli non può accettare l'illazione che i comitati di redazione – espressione e rappresentanza unitaria di tutti i giornalisti di una testata – assumano le loro iniziative su impulso di questo o quel partito.

Il dottor CATTANEO si sofferma in primo luogo sulle accuse di scarso pluralismo rivolte da più parti alla RAI, facendo presente come un recente studio de «Il Sole-24 ore» abbia invece riconosciuto che la RAI è la più pluralista ed equilibrata fra tutte le fonti di informazione attualmente presenti sul mercato.

Egli fornisce poi alcune precisazioni in merito alla questione del parere dell'Ufficio legale sulla puntata di «Punto e a capo» dello scorso 24 febbraio.

In realtà il parere è stato decisamente contrario per quanto riguardava la possibilità di trasmettere intercettazioni di parlamentari, che in effetti la redazione di «Punto e capo» non ha messo in onda.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda le altre intercettazioni trasmesse e il loro rapporto con procedimenti penali in corso.

A tale proposito egli fa presente che l'azienda ha chiesto un parere al Garante per la *privacy* e sulla base di questo deciderà l'atteggiamento da tenere nei confronti della redazione.

Sempre a proposito della trasmissione «Punto e a capo», il Direttore generale fa presente che la puntata sulla mafia non ha rappresentato assolutamente una forma di riparazione – che pure il Presidente della Regione siciliana aveva chiesto – rispetto al servizio di «Report» sulla mafia; in realtà all'interno della RAI vige la massima libertà nelle scelte giornalistiche, e dunque è stata una decisione del dottor Masotti quella di realizzare una puntata sulla mafia.

Per quanto riguarda il fax trasmesso alle testate circa la costituzione del comitato «Scienza e vita», egli fa presente di non aver visto tale fax, che è stato inviato alle testate dai suoi uffici, come sempre avviene quando ad essi viene trasmessa una notizia; da parte sua in ogni caso non c'è stata alcuna pressione perché alla notizia fosse dato un risalto o una collocazione particolare.

Il Direttore generale assicura poi che fra alcuni giorni sarà presentato all'Autorità il progetto di separazione contabile, che terrà nel massimo conto le indicazioni dell'Autorità stessa.

Egli ritiene invece che la RAI non possa convenire con le valutazioni dell'Autorità circa il superamento dei tetti pubblicitari, e che l'azienda dovrà ricorrere in ogni sede contro una sanzione onerosa e ingiusta.

Per quanto riguarda la questione degli acquisti dei diritti sportivi, il Direttore generale ribadisce che le scelte effettuate in materia hanno risposto esclusivamente a considerazioni di compatibilità economica.

Il Direttore generale si sofferma quindi sulla situazione di RaiMed, facendo presente che da parte dell'azienda vi è tutto l'interesse a sviluppare tale servizio purché evidentemente vi siano le risorse necessarie. In questo senso sono in corso trattative con la regione Sicilia.

Dopo aver dato informazioni sulla conclusione delle procedure di prequalifica per il centro di produzione di Milano e sulle iniziative per il rilancio di quello di Torino, il Direttore generale si sofferma sulle richieste di informazione rivolte a proposito del centro di produzione di Napoli.

Egli fa presente di non essere a conoscenza degli episodi segnalati; in ogni caso la stipulazione di contratti di lavoro di qualsiasi genere non è di competenza dei centri di produzione, ma viene effettuata sotto la responsabilità diretta del Direttore di produzione da Roma.

Il Direttore generale infine risponde al Presidente sulla vicenda relativa allo spettacolo di Paolo Rossi, facendo presente di non poter intervenire sull'autonomia editoriale dei Direttori di rete. Vi è peraltro una disponibilità manifestata dal Direttore di RAITRE a mandare in onda lo spettacolo in questione.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Cattaneo e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Tommaso FOTI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali**

**Audizione del prof. Giuseppe Vitaletti, Presidente dell'Alta Commissione di Studio per la Definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo Fiscale (ACoFF)**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il professor Giuseppe VITALETTI, *Presidente dell'Alta Commissione di Studio per la Definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, e il deputato Aldo CENNAMO (*DS-U*).

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il professor Giuseppe VITALETTI, *Presidente dell'Alta Commissione di Studio per la Definizione dei meccanismi strutturali del Federalismo Fiscale*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il professor Vitaletti per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

*Presidenza del Presidente*  
Paolo RUSSO

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

**Audizione del responsabile della divisione *coportate* di Banca Intesa, Gaetano Micciché**  
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gaetano MICCICHÈ, *responsabile della divisione *corpotate* di Banca Intesa*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica ripetutamente Gaetano MICCICHÈ, *responsabile della divisione *coportate* di Banca Intesa*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Gaetano Micciché, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del responsabile della funzione crediti di Capitalia, Antonio Muto**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Antonio MUTO, *responsabile della funzione crediti di Capitalia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica ripetutamente Antonio MUTO, *responsabile della funzione crediti di Capitalia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio MUTO, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del responsabile direzione imprese San Paolo IMI, Roberto Firpo, del responsabile enti e aziende pubbliche San Paolo IMI, Carla Patrizia Ferrari, di Concetto Ruggeri e di Filippo Granara, di Banca OPI gruppo San Paolo IMI**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Roberto FIRPO, *responsabile direzione imprese San Paolo IMI*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano ripetutamente il *responsabile direzione imprese San Paolo IMI*, Roberto FIRPO, il *responsabile enti e aziende pubbliche San Paolo IMI*, Carla Patrizia FERRARI, Concetto RUGGERI e Filippo GRANARA, di *Banca OPI gruppo San Paolo IMI*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Roberto Firpo, la dottoressa Carla Patrizia Ferrari, l'avvocato Concetto Ruggeri e il dottor Filippo Granara, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del direttore generale UBM del gruppo Unicredito Italiano, Paola Pierri**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.



Paola PIERRI, *direttore generale UBM del gruppo Unicredito Italiano*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica ripetutamente Paola PIERRI, *direttore generale UBM del gruppo Unicredito Italiano*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Paola Pierri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Flavio TANZILLI

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Flavio TANZILLI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha deliberato la cessazione dell'incarico della dottoressa Francesca Giaquinto quale consulente della Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto che la Commissione possa avvalersi del dottor Giancarlo Podio, della dottoressa Claudia Mastrantoni e della dottoressa Francesca Cosentino, quali consulenti a tempo pieno.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito quale documento riservato una relazione del consulente dottor Guido Salvini, concernente il fascicolo n. 2167 del ruolo Generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi relativo all'eccidio di piazzale Loreto del 10 agosto 1944.

La Commissione prende atto.

**Audizione del dottor Domenico Giordano, avvocato generale della Procura generale militare presso la Corte militare di appello di Roma**

(Svolgimento e conclusione).

Flavio TANZILLI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Walter VITALI (*DS-U*), Luigi MARINO (*Misto*), Luciano GUERZONI (*DS-U*) e il deputato Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (*AN*), ai quali risponde Domenico GIORDANO, *avvocato generale della Procura generale militare presso la Corte militare di appello di Roma*.

Flavio TANZILLI, *presidente*, ringrazia il dottor Domenico Giordano, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**435<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha reso il prescritto parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo, ad eccezione della proposta 1.0.500/59, di cui è stato accantonato l'esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario sulle proposte 2.22, 2.23, 2.26, 2.36, 2.37, 2.39, 2.45, 2.59, 2.100, 2.105, 2.117, 2.139 e 2.43, in quanto, come pure segnalato dal relatore, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente coper-

tura. Sottolinea inoltre che le proposte 1.0.500/58 e 2.0.1, sulle quali già nella giornata di ieri la Sottocommissione si è espressa in senso contrario, ad avviso del Governo non determinano effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), dopo aver rilevato che a seguito delle proposte 2.92, 2.93, 2.94, 2.97 e 2.98 si determinerebbe la soppressione della norma recante oneri per il bilancio dello Stato mentre resterebbe in vigore la corrispondente copertura finanziaria, propone di condizionare l'avviso favorevole alla soppressione della corrispondente copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver argomentato le ragioni che hanno determinato il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.500/58 e 2.0.1, precisa che ove i proponenti riformulassero le suddette proposte, introducendovi apposite disposizioni di coordinamento con le norme sostanziali che disciplinano il finanziamento dei partiti politici, al fine di escludere il superamento dell'importo totale dei rimborsi elettorali previsti dalla legislazione vigente, l'avviso della Commissione potrebbe essere rivisto. Condivide l'avviso del Governo sulle proposte segnalate dal Relatore in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, mentre in merito alle proposte da ultimo segnalate dal senatore Morando, propone di rinviarne l'esame alla seduta pomeridiana stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e la necessità di approfondirne alcuni aspetti: la formulazione letterale della clausola di copertura di cui al comma 6 dell'articolo 2, potrebbe infatti ingenerare delle incertezze posto che fa riferimento soltanto agli oneri recati dalla lettera *a*) del comma 3 del medesimo articolo, mentre anche altri commi sembrano suscettibili di determinare conseguenze finanziarie. Occorre, quindi, garantire che il parere condizionato sulle suddette proposte sia coordinato con i profili finanziari connessi ai restanti commi dell'articolo in questione. Propone, infine, di rendere parere non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli successivi all'articolo 1 non segnalati dal relatore in quanto non aventi profili finanziari critici.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il relatore NOCCO (*FI*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.92, 2.93, 2.94, 2.97, 2.98, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 1.0.500/59, 2.101, 2.102, 2.111, 2.112, 2.113, 2.132, 2.166, 2.167, 2.169, 2.171, 2.185, 2.186, 2.187, 2.174, 2.175, 2.176 e 2.181, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.22, 2.23, 2.26, 2.36, 2.37, 2.39, 2.45, 2.59, 2.100, 2.105, 2.117, 2.139 e 2.43 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere illustrata dal relatore e conviene infine di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

#### **436<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3314) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nelle precedenti sedute è stato reso parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in esame (ad eccezione della proposta 1.0.500/59), nonché su parte degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento ai rimanenti emendamenti del disegno di legge in esame, esprime avviso favorevole sulle proposte 2.92, 2.93, 2.94, 2.97 e 2.98, a condizione che le stesse siano riformulate in modo da assicurare il coordinamento tra gli oneri relativi alla sperimentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, e la clausola finanziaria di cui al comma 6. Esprime invece avviso contrario sulle proposte 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 1.0.500/59 e 2.132, in quanto suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri non coperti, mentre si pronuncia in senso favorevole sui restanti emendamenti, manifestamente privi di effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle considerazioni del rappresentante del Governo, osservando in particolare, relativamente all'emendamento 1.0.500/59, che pur essendo lo stesso del tutto condivisibile nel merito, la sua formulazione non chiarisce a quali risorse faccia riferimento la norma, ovvero se alla quota del 10 per cento del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, ovvero se all'intera consistenza del fondo. In mancanza di tale precisazione, ritiene inevitabile rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta emendativa in esame, salvo rivedere tale parere ove la proposta stessa venga riformulata in maniera adeguata.

Sulla base delle osservazioni scaturite dal dibattito e dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti 2.92, 2.93, 2.94, 2.97, 2.98, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 1.0.500/59, 2.101, 2.102, 2.111, 2.112, 2.113, 2.132, 2.166, 2.167, 2.169, 2.171, 2.185, 2.186, 2.187, 2.174, 2.175, 2.176 e 2.181 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 2.92, 2.93, 2.94, 2.97 e 2.98, sulle quali il parere di nulla osta è reso a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vi sia rispettivamente aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 3, lettera a)», con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2», e delle proposte 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 1.0.500/59, e 2.132 sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.».

Con l'avviso conforme del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 (n. 450)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e rilievi)

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), per quanto di competenza, illustra il provvedimento in titolo rilevando, preliminarmente, che le nuove dotazioni organiche per l'anno scolastico 2004-2005, di cui alle tabelle allegare all'articolo 1 dello schema in esame, prevedono riduzioni del personale docente, rispetto all'anno scolastico 2003-2004, in linea con gli obiettivi fissati a legislazione vigente dalle leggi finanziarie 2002 e 2003, ad eccezione dei docenti della scuola dell'infanzia (tabella «A») e della scuola primaria (tabella «B1»), di cui viene invece previsto l'aumento, al fine di garantire il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni formativi degli studenti derivanti dalla riforma scolastica introdotta dalla legge n. 53 del

2003. Al riguardo, segnala che occorre acquisire chiarimenti circa un'incongruenza nelle modalità di copertura degli oneri derivanti dalle suddette dotazioni organiche, tra l'articolo 14 dello schema, che afferma che tutti gli oneri, inclusi quelli degli incrementi delle tabelle «A» e «B1», gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, e la relazione illustrativa, per la quale gli incrementi delle tabelle «A» e «B1» sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003. Infatti, mentre le altre tabelle prevedono dotazioni in linea con la legislazione vigente, per gli incrementi di organico delle tabelle «A» e «B1», non previsti dall'attuale legislazione, una copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ove accertata, sarebbe in contrasto con la vigente normativa contabile. Viceversa, ove fosse confermata la copertura di cui alla citata norma della legge n. 53 del 2003, occorrerebbe verificare l'effettiva disponibilità delle risorse ivi richiamate, nonché valutare l'opportunità di riformulare in modo appropriato l'articolo 14 dello schema.

Segnala poi che la Ragioneria generale dello Stato, attraverso il competente servizio dell'IGOP, con la nota n. 85370 del 2004 ha rilevato per l'anno scolastico 2003-2004 una riduzione effettiva del personale docente rispetto al 2002-2003 di 10.338 unità, contro le 12.600 previste nel decreto interministeriale n. 57 del 2004, in applicazione delle leggi finanziarie 2002 e 2003. Occorre pertanto acquisire conferma che tale differenza di 2.262 unità non sia da portare ad incremento delle riduzioni di personale da operare per l'anno 2004-2005, posto che in tal caso le stesse sarebbero superiori a quelle previste dallo schema in esame (pari a circa 12.260 unità).

Inoltre, rileva l'esigenza di acquisire chiarimenti sulla distinzione, operata nella relazione illustrativa, tra riduzioni di personale conseguite mediante interventi strutturali (quali soppressione o accorpamento di corsi e cattedre), e mediante redistribuzione delle risorse esistenti (con il ricorso a particolari istituti giuridici), al fine di evitare possibili sovrapposizioni delle due fattispecie e quindi duplicazioni delle riduzioni effettivamente realizzate (oltre che dei connessi risparmi di spesa).

Infine, reputa necessario chiarire la portata del comma 5 dell'articolo 11, che sembrerebbe configurare la possibilità di attivare posti di docenti in soprannumero per le attività di insegnamento ivi indicate.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in merito ai profili finanziari dello schema in titolo, con particolare riguardo alla sussistenza delle risorse sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003.

Il sottosegretario VEGAS evidenzia che lo schema in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le dotazioni organiche ivi indicate sono correttamente determinate e coperte dalle necessarie risorse finanziarie stabilite dalla legislazione vigente. Conferma altresì che sussistono adeguate risorse sull'autorizzazione



di spesa richiamata all'articolo 7, comma 5, della citata legge n. 53 del 2003 per la copertura degli incrementi delle dotazioni organiche dei docenti di cui alle tabelle «A» e «B1».

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, ritiene che possano essere rese osservazioni favorevoli sul provvedimento in esame, nel presupposto che l'autorizzazione di spesa di cui alla citata norma della legge n. 53 del 2003 rechi risorse adeguate alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di organico di cui alle tabelle «A» e «B1», che le dotazioni organiche per l'anno 2004-2005 siano quelle indicate nella tabella allegata allo schema e che l'attivazione degli ulteriori posti di docente di cui all'articolo 11, comma 5, sia solo eventuale e, comunque, avvenga utilizzando personale già disponibile. Osserva, inoltre, la necessità di riformulare l'articolo 14, per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalle dotazioni organiche previste per l'anno 2004-2005, al fine di renderlo conforme alle modalità previste dalla vigente normativa contabile, nonché, con riguardo agli oneri derivanti dagli incrementi di personale di cui alle tabelle «A» e «B1», alle indicazioni fornite nella relazione illustrativa e confermate dal sottosegretario Vegas.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) concorda con la proposta del Presidente, in particolare sulla riformulazione dell'articolo 14, rilevando tuttavia la necessità di verificare che tale indicazione sia effettivamente recepita dal Governo nel testo finale dello schema in esame.

Il presidente AZZOLLINI auspica che il Governo recepisca pienamente le indicazioni della Commissione, evidenziando che gli uffici preposti potranno comunque monitorare l'effettiva applicazione di tale disposizione.

Invita, pertanto, il relatore a formulare uno schema di osservazioni che tenga conto delle indicazioni emerse dal dibattito.

Il relatore Paolo FRANCO (*LP*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nonché in base agli elementi emersi dalla trattazione, formula la seguente proposta di osservazioni sullo schema in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli, a condizione che il comma 1 dell'articolo 14 sia sostituito dal seguente: "1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A" (per la quota corrispondente alle previsioni recate dalla legislazione vigente), "B", "C", "D" ed "E", gravano sugli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A" (per la quota non prevista dalla normativa vigente) e "B1" sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53."»;

e con i seguenti presupposti:

che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 53 del 2003 presenti risorse adeguate per la copertura degli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle "A" e "B1";

che le riduzioni del personale docente previste per l'anno scolastico 2003-2004 e non realizzate in tale anno, non debbano essere portate ad incremento di quelle previste dallo schema in esame per l'anno 2004-2005;

che le riduzioni di personale per l'anno scolastico 2004-2005, rispetto all'anno precedente, verranno conseguite nella misura indicata dalle tabelle allegate allo schema, distintamente mediante misure di carattere strutturale e misure di razionalizzazione con ricorso a particolari istituti giuridici;

che l'attivazione degli ulteriori posti di docenza di cui all'articolo 11, comma 5, rivesta carattere meramente eventuale, e che avvenga solo in presenza di personale docente (sia pure in esubero) comunque già disponibile.».

Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, la Sottocommissione approva, infine, la proposta di osservazioni del relatore.

**(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore IZZO (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 11.0.200, del Governo, e (sia pure con effetti più circoscritti) 11.0.200/8, analoghe all'emendamento 4.19, sul quale la Commissione ha già espresso un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza del gettito erariale derivante dalla sostituzione di ogni atto di autorizzazione, licenza e concessione non costitutiva con la dichiarazione di inizio attività. Rispetto alla proposta 4.19, tuttavia, fa presente che non è prevista alcuna possibilità di differimento dell'entrata in vigore delle suddette norme che sono direttamente precettive. Analogamente, anche nel caso della proposta 1.100/2 (che include tra principi e criteri delle deleghe recate annualmente dal disegno di legge di semplificazione e riassetto normativo la soppressione di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta o permesso aventi la finalità di limitare l'accesso al mercato di nuovi competitori) riscontra l'esigenza di verificare se sia sufficiente ad evitare il manifestarsi di oneri l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Segnala poi la proposta 11.0.300/2 che sembra recare maggiori oneri impropriamente coperti a valere delle successive leggi finanziarie.

In merito alle proposte 11.0.600 del Governo e 15.0.1 (testo 2) del relatore, volte ad abrogare in modo generalizzato le norme antecedenti al 1970, osserva poi che occorre valutare l'opportunità di introdurre nell'emendamento 11.0.600, trattandosi di una norma di delega, una clausola di invarianza del gettito per la finanza pubblica, mentre in relazione alla proposta 15.0.1 (testo 2), occorre acquisire conferma che non possano comunque configurarsi effetti indiretti per la finanza pubblica posto che la proposta esclude comunque, tra le altre, le disposizioni legislative che stabiliscono entrate tributarie ed extratributarie e, ai sensi del comma 2-*bis*, prevede che il Governo presenti entro il 2008 dei disegni di legge volti ad assicurare la permanenza in vigore di ulteriori norme antecedenti al 1970 la cui abrogazione sia suscettibile, tra l'altro, di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. In ordine all'emendamento 11.0.800, recante l'istituzione di una Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica, ferma restando l'esigenza di acquisire elementi di quantificazione degli oneri debitamente verificati per valutare la congruità dell'onere rispetto alla copertura finanziaria specificando, inoltre, la cadenza temporale dell'attività svolta dalla Commissione, fa presente che la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria in quanto non è stato indicato l'accantonamento del fondo speciale ivi richiamato.

Segnala, inoltre, che occorre valutare l'opportunità di corredare, analogamente a quanto stabilito in relazione al testo, di una clausola di invarianza finanziaria le disposizioni che attribuiscono ulteriori deleghe al Governo di cui alle proposte 11.0.200/5, 11.0.300/1, 11.0.600/3, 11.0.600/4 (di cui occorre comunque chiarire la portata normativa) e 11.0.600/5. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS osserva che gli emendamenti testé illustrati recano norme in gran parte analoghe ad altre che sono state recepite nei provvedimenti per favorire la competitività, attualmente in fase di avanzata elaborazione da parte del Governo per la successiva presentazione in Parlamento. Di conseguenza, potrebbero porsi problemi di sovrapposizione e di duplicazione tra il provvedimento in esame e gli altri, di cui occorrerebbe tenere conto.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che gli emendamenti in esame sono suscettibili di produrre rilevanti effetti sul sistema economico nonché sulla finanza pubblica, che meriterebbero un ulteriore approfondimento e adeguati tempi d'esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame.

**(191) D'IPPOLITO.** – *Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione di riserve marine in Calabria*

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta del 1º febbraio, la Sottocommissione aveva formulato una richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Avverte, quindi, che la suddetta relazione è ora pervenuta, verificata negativamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, sia sotto il profilo della quantificazione che della copertura. Di conseguenza, propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul provvedimento in esame.

La Sottocommissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

**(3168) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Tripoli il 5 giugno 2003**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, l'esigenza di aggiornare con riferimento al corrente esercizio finanziario le clausole di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala inoltre la necessità di acquisire chiarimenti, rispetto alle indicazioni recate dalla citata relazione tecnica, sugli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all'articolo 3 dell'accordo oggetto del provvedimento in esame, nonché dalla realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall'articolo 4, dall'istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall'articolo 8, lettera e), dall'esenzione doganale riconosciuta per il materiale didattico ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universitaria di cui all'articolo 13, ultimo comma, del medesimo accordo.

In merito alla richiesta di chiarimenti del relatore, il sottosegretario VEGAS conferma la quantificazione della spesa prevista nella relazione tecnica e relativa allo scambio di esperti che partecipano ai corsi di formazione e specializzazione (di cui all'articolo 5), all'istituzione dei dottorati e scambi di docenti e ricercatori (di cui all'articolo 8, lettera e)), allo scambio di docenti, esperti e ricercatori, alla partecipazione ai corsi di specializzazione presso le Università ed Enti di ricerca in Italia (ai sensi dell'articolo

13, lettera *e*). Circa l'apporto da parte italiana per il dottorato e la stipula di convenzioni inter-universitarie, fa presente che i relativi oneri sono previsti in via analitica al precedente articolo 8. Relativamente alle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 3 in favore delle Istituzioni culturali sul territorio nazionale, nonché alle facilitazioni previste per le Istituzioni scolastiche (dell'articolo 9), precisa che dette agevolazioni vengono concesse in base al principio della reciprocità e non comportano riflessi negativi sul bilancio dello Stato, secondo l'esperienza di analoghi precedenti Accordi già in vigore. In merito alla clausola finanziaria, condivide infine l'avviso del relatore di aggiornare la decorrenza degli oneri dell'esercizio 2005 e l'imputazione della spesa di bilancio triennale 2005-2007.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, propone di conferire mandato al relatore a predisporre un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito alla compensazione degli effetti derivanti dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle istituzioni culturali di cui all'articolo 3 e dall'esenzione doganale applicata al materiale didattico ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, dell'accordo oggetto del provvedimento in esame;

nonché nel presupposto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dei corsi di formazione e specializzazione previsti dall'articolo 4, dall'istituzione dei dottorati e lo scambio di docenti e ricercatori, previsti dall'articolo 8, lettera *e*), e dalla realizzazione dei corsi di specializzazione post-universitaria di cui all'articolo 13, ultimo comma, del medesimo accordo siano ricompresi nelle clausole di copertura finanziaria recate dall'articolo 3 del disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: «1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 361.525 per l'anno 2005 e di euro 377.920 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

**(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione ha richiesto la predisposizione di una relazione tecnica che è stata trasmessa dopo esser stata verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato sia per i profili di quantificazione che di copertura. Ricorda, altresì, che il disegno di legge prevede all'articolo 1 l'estensione della tutela previdenziale connessa alla maternità sia alle lavoratrici che ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti dipendenti del settore privato, alla cui copertura si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro corrispondente allo 0,24 per cento del monte retributivo. Per quanto di competenza, come rilevato dal Servizio del bilancio sui profili di quantificazione degli oneri, ritiene necessario segnalare: la necessità di valutare gli effetti finanziari connessi all'astensione anticipata, al congedo per malattia del figlio ed alla contribuzione figurativa relativa all'astensione obbligatoria non essendo stati considerati nella relazione tecnica; una sottostima della platea dei beneficiari (numero delle dirigenti in età feconda) rispetto ai dati riportati nell'Annuario statistico italiano per il 2004 pubblicato dall'ISTAT; l'opportunità di acquisire chiarimenti su alcune ipotesi formulate nella relazione tecnica in merito alla durata dell'astensione anticipata (pari ad un mese nella relazione tecnica ed atteso che a legislazione vigente tale periodo può arrivare fino a 6 mesi), ai periodi di congedo parentale (tre mesi posto che la durata complessiva a legislazione vigente può raggiungere, nell'arco dei primi 8 anni di vita del bambino, il limite di 10 mesi), nonché agli oneri per i lavoratori maschi che usufruiscono degli istituti di tutela della paternità, in relazione ai quali appaiono utili ulteriori informazioni.

Per quanto attiene ai profili di copertura, la relazione tecnica da un lato considera il gettito lordo a favore dell'INPS derivante dall'applicazione dell'aliquota suddetta al monte retributivo, dall'altro tiene conto che si tratta di ritenute previdenziali deducibili ai fini fiscali. A tal riguardo, fa quindi presente che il provvedimento, a fronte di un maggior gettito lordo per l'INPS, determina una minore entrata per lo Stato pari alla quota di contributi deducibili. Riscontra, pertanto, l'opportunità di acquisire chiarimenti su tale aspetto, posto che a parità di effetti sul saldo del conto economico delle pubbliche amministrazioni, per le ragioni suddette, le norme sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato. Come segnalato dal Servizio del bilancio, sarebbe poi opportuno acquisire chiarimenti circa l'aliquota media utilizzata implicitamente nel computo degli effetti netti, posto che essa appare inferiore alla vigente aliquota ordinaria dell'IRES (pari al 33 per cento). Infine, la particolare natura degli oneri induce a tenere in seria considerazione la necessità di introdurre un'apposita clausola di salvaguar-

dia, trattandosi di un provvedimento che attribuisce un diritto soggettivo perfetto, sotto forma di provvidenze economiche non esattamente quantificabili, ad una platea non predeterminabile *ex ante*. Ritiene opportuno aggiungere a tale ultimo riguardo che, nel caso di inserimento di una clausola di salvaguardia nei termini in cui essa è stata intesa negli ultimi tempi (rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale invio alle Camere dei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), sarebbe utile ripensare tale modalità di interpretazione della clausola dal momento che l'articolo 1, comma 9, della legge finanziaria 2005 limita al 2 per cento rispetto all'esercizio precedente l'incremento dell'utilizzo del fondo di riserva per il triennio 2005-2007. A parte alcune difficoltà applicative di tale norma, come il fatto che occorre attendere almeno il 30 giugno di ogni anno (ossia il rendiconto) per conoscere la base su cui calcolare l'incremento del 2 per cento, il che rende incerta l'attuazione del meccanismo per i primi sei mesi, sottolinea infatti che un tetto (derogabile solo in casi di necessità ed urgenza) all'utilizzo del fondo di riserva sembra non conciliarsi con il fatto che a carico di tale fondo possano trovare copertura, per un tempo peraltro non predeterminato, gli scostamenti tra gli oneri effettivi e quelli per i quali è stata apprestata in una legge sostanziale la clausola di copertura finanziaria, soprattutto se si presume che l'incremento del 2 per cento è calibrato su quello che può essere previsto ragionevolmente come l'utilizzo fisiologico del fondo in questione. Ritiene, pertanto, necessario valutare l'opportunità di introdurre una clausola di salvaguardia difforme da quella recante un rinvio al meccanismo di monitoraggio e contestuale invio alle Camere dei provvedimenti di attingimento al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine citato.

In merito agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, segnala, per quanto di competenza, che occorre valutare l'idoneità della proposta 2.3 a recepire i rilievi emersi in ordine all'assenza nel disegno di legge in titolo di una idonea clausola di salvaguardia. In particolare occorre valutare l'opportunità di condizionarne l'approvazione all'approvazione dell'emendamento 2.2, che introduce aliquote differenziate per i vari settori mentre l'articolo 2 del testo originario del disegno di legge adotta l'aliquota del settore terziario indipendentemente da quello in cui i dirigenti prestano la propria attività. Sulla proposta 2.2 non vi sono peraltro osservazioni considerato che la relazione tecnica pervenuta in ordine al testo assevera che l'applicazione di aliquote differenziate è suscettibile di determinare maggiori entrate rispetto all'aliquota unica prevista nel testo originario.

Rileva altresì che l'emendamento 2.1 adegua gli importi di cui all'articolo 2 alla quantificazione recata dalla relazione tecnica. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni in merito alle restanti proposte.

Il sottosegretario VEGAS, in merito agli aspetti finanziari, fa presente di non avere osservazioni da formulare sul testo del provvedimento in esame. Analoghe considerazioni svolge sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3

segnalati dal relatore: in merito a quest'ultimo, precisa di concordare sulla riformulazione della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 2-*bis*, mentre per quanto concerne il comma 2-*ter*, segnala che lo stesso non appare necessario, in ragione delle modalità di copertura finanziaria previste dal provvedimento in oggetto. Rinvia, infine, per ulteriori dettagli sui profili finanziari del disegno di legge in esame ad un'apposita documentazione che deposita agli atti della Sottocommissione.

Per quanto concerne, invece, il merito del provvedimento in esame, pur ritenendo la finalità perseguita del tutto condivisibile, in quanto mira a sanare una evidente disparità di trattamento tra uomini e donne dirigenti, segnala, tuttavia, che il contributo dello 0,24 per cento, posto a carico delle aziende, potrebbe determinare effetti negativi sulle stesse, alterando i rapporti di competitività tra le imprese che pagano senza usufruire del meccanismo solidaristico (contribuenti nette) e quelle che invece ne usufruiscono a fronte di costi ridotti (beneficiarie nette). Invita, quindi, ad una più attenta riflessione su tali aspetti, evidenziando che gli stessi potrebbero essere meglio approfonditi nell'ambito dell'esame dei già citati provvedimenti governativi sulla competitività, di prossima presentazione alle Camere.

Il senatore GRILLOTTI (AN) ritiene che il provvedimento in questione, oltre che doveroso, sanando una chiara disparità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso alle posizioni di livello dirigenziale, sia comunque privo di effetti negativi per il sistema economico. Osserva, infatti, che con il meccanismo solidaristico previsto dal disegno di legge le aziende private verserebbero una contribuzione di ammontare limitato rispetto all'effettivo costo che ogni impresa, in termini diretti o indiretti, dovrebbe sostenere in caso di maternità delle donne dirigenti. Analogamente, come dimostrato nella relazione tecnica del provvedimento, lo stesso risulta del tutto vantaggioso anche per la finanza pubblica ed in particolare per l'INPS, che si troverà a ricevere un ammontare di contributi superiore al volume delle prestazioni da erogare.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene anch'egli che le norme previste dal disegno di legge in titolo rivestano un'importantissima finalità sociale ed abbiano un impatto comunque positivo per il sistema economico. Eliminando un'ingiusta difformità di trattamento tra uomini e donne dirigenti, infatti, si favorisce l'assunzione delle donne da parte delle imprese anche in posizioni di elevata responsabilità, rimuovendo gli ostacoli attualmente esistenti. Ciò contribuisce senz'altro alla modernizzazione e alla crescita della competitività del sistema economico.

Esprime, quindi, fin d'ora il proprio avviso favorevole sul disegno di legge stesso, rilevando tuttavia che, per una compiuta valutazione degli effetti finanziari del provvedimento, la relazione tecnica avrebbe dovuto anche quantificare l'eventuale perdita di gettito fiscale connessa alla deducibilità dei nuovi contributi posti a carico delle imprese. Chiede, quindi, al Governo di fornire tali ulteriori informazioni.



Il senatore IZZO (*FI*) si associa alla richiesta del senatore Morando sui chiarimenti sugli effetti fiscali delle norme recate dal citato disegno di legge n. 2924.

Il presidente AZZOLLINI, concordando anch'egli con la necessità di verificare compiutamente gli eventuali effetti di minor gettito fiscale correlati al disegno di legge in esame, invita il Governo a fornire le necessarie integrazioni alla relazione tecnica e propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, premesso che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge in conversione, i comuni e gli altri soggetti debitori nei confronti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti (ossia il Presidente della Regione Campania) debbono restituire le relative somme alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (la quale, a seguito della cessione dei crediti di cui al comma 3, concede anticipazioni al Commissario delegato, subentrando nei relativi diritti creditorî), sulla base di un apposito piano di rientro, al massimo quadriennale, e che, in caso di inadempienza anche parziale, il Ministero dell'interno provvede mediante corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire chiarimenti sulla natura delle iniziative solutorie di cui al comma 3 dell'articolo 1, al fine di valutare eventuali effetti finanziari della norma sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla procedura di attivazione della suddetta decurtazione dei trasferimenti erariali – precisando a quale soggetto compete di riscontrare l'eventuale inadempienza dei comuni e segnalarla al Ministero (ad esempio se al Commissario delegato o alla Cassa depositi e prestiti) e con quali tempi debba avere luogo la decurtazione stessa – al fine di escludere effetti negativi di cassa per la finanza pubblica connessi sia ad eccessivi ritardi nel recupero dei crediti sia a riduzioni di trasferimenti erariali che fossero già stati impegnati ovvero erogati. Inoltre, osserva la necessità di acquisire conferma che anche gli eventuali interessi di mora per il ritardato pagamento dei debiti da parte dei comuni interessati possano essere recuperati mediante rivalsa sui trasferimenti erariali, così da escludere eventuali oneri a carico del Commissario delegato (e quindi della Regione Campania) e dello Stato. Tenuto anche conto che la Cassa depositi e prestiti è ora un soggetto esterno alla pubblica ammi-

nistrazione ravvisa l'esigenza di valutare se possano, quindi, determinarsi incrementi del debito. In relazione al subentro della CDP Spa nei crediti vantati dal Commissario delegato nei confronti dei comuni, dei consorzi e degli affidatari inadempienti, sarebbe, infine, opportuno acquisire ulteriori ragguagli dal Governo circa la configurazione, ancorché potenziale, di effetti sulla consistenza patrimoniale dello Stato, dal momento che di tali partite creditorie la gestione commissariale riveste la piena titolarità.

In relazione al comma 1 dell'articolo 2, come osservato dal Servizio del bilancio, fa presente che andrebbero acquisiti chiarimenti in quanto non vengono esplicitati gli oneri conseguenti alle iniziative di adeguamento degli impianti da parte dei soggetti affidatari né i soggetti sui quali graveranno tali oneri. Mentre, in relazione al comma 2 del medesimo articolo, pur considerando che trattasi di un limite di spesa coperto mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli investimenti del Ministero dell'ambiente, evidenzia che nessuna base metodologica è stata fornita per la quantificazione dell'onere e tale circostanza non consente, pertanto, di effettuare un giudizio di congruità rispetto alle finalità poste dalla norma. Andrebbe inoltre chiarito se il fondo per gli investimenti citato presenti un margine di flessibilità adeguato rispetto alla riduzione operata.

Circa il comma 2 dell'articolo 3, che prevede la nomina di tre sub-commissari cui affidare alcune delle funzioni svolte dal Commissario delegato, segnala che la relazione tecnica individua gli oneri dei soli compensi dei sub-commissari, rinviandone la determinazione alla fase attuativa, e che la norma pone gli oneri stessi a carico della gestione commissariale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire più precisi elementi di quantificazione dei compensi e delle eventuali altre spese legate alle strutture operative o amministrative che si rendessero necessarie per l'attività dei sub-commissari, specificando nel contempo le risorse di copertura degli oneri stessi, posto che la norma non sembra avere carattere facoltativo ma dispositivo, e che la gestione commissariale ricade nell'ambito della finanza regionale, trovando pertanto applicazione l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui le norme che recano oneri a carico degli enti pubblici debbono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della relativa copertura.

Per quanto attiene, infine, all'articolo 4, premesso che la relazione tecnica non fornisce alcuna quantificazione in ordine alle risorse anticipate al Presidente della regione – Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 –, ritiene necessario acquisire precisazioni in ordine all'entità degli oneri previsti. In relazione poi alla previsione in base alla quale l'esercizio della facoltà concessa alla regione di trasferire fondi sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato debba rispettare le disposizioni disciplinanti il patto di stabilità interno, evidenzia come tale circostanza dovrebbe incidere solo su una diversa distribuzione delle spese e non sull'entità complessiva delle stesse, stante il limite alla crescita della spesa corrente e d'investimento imposto dall'articolo 1, comma 23, della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria

2005). Circa la possibilità di effettuare il trasferimento di fondi tramite operazioni finanziarie su base pluriennale, sarebbe poi opportuno specificare le tipologie di operazioni consentite.

Illustra altresì gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'emendamento 2.6 in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Essendosi il sottosegretario VEGAS riservato di replicare in una successiva seduta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*(470) LAURO ed altri. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori*

*(813) PACE ed altri. – Norme quadro per lo sviluppo delle isole minori*

*(1222) BONGIORNO ed altri. – Interventi straordinari per lo sviluppo della rete delle isole minori*

*(1446) ROTONDO ed altri. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori*

*(1450) DETTORI e VALLONE. – Legge quadro per la salvaguardia ambientale delle isole minori*

**– e petizione n. 135 ad essi attinente**

(Parere all'Assemblea sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta era emersa l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di quantificazione del testo unificato in esame. Propone, pertanto, salvo diverso avviso del rappresentante del Governo, di deliberare una richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VEGAS concorda con l'opportunità di acquisire la relazione tecnica.

La Sottocommissione conviene, infine, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo ed il seguito dell'esame viene, pertanto, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2005

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GIRFATTI**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi (n. 454), osservazioni favorevoli;**

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 1999/63/CE del Consiglio relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)» (n. 451), osservazioni favorevoli con rilievi.**

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

**(12<sup>a</sup> - Igiene e Sanità)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 8,30*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).
- CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).
- CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).
- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).
- PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

- BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).
- DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).
- CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).
- e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 15*

### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

- MANZIONE ed altri. - Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOREA. - Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. - Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. - Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI - Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. - Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. - Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. - Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani (3219) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana (1635).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).



- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

*(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).*

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

#### VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

#### VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

#### IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

#### X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

#### XIV. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
  - CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
  - D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 14,30*

**IN SEDE DELIBERANTE****I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

**II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:**

- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).
- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**III. Discussione del disegno di legge:**

- COSTA. – Disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori (3208).

**IV. Seguito della discussione del disegno di legge:**

- IZZO ed altri. – Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame del disegno di legge:

- Deputato KESSLER ed altri (*I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (2958-B).
- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013).
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

*di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).*

- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

#### AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell’atto normativo dell’Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).
-

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 9 e 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del dottor Salvatore Carrubba.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 13,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico locale e della mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli di congestione in materia di traffico: audizione del Sindaco del Comune di Torino e dell'Assessore ai trasporti e alla mobilità del Comune di Milano.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).
- 

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 8,30*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti» (n. 444).

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge Galli: audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 13,30 e 14*

ORE 13,30

- Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, Nicola Maria Pace.

ORE 14

- Audizione di rappresentanti del Consorzio per il riciclaggio dei beni in polietilene (POLIECO).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Giovedì 10 marzo 2005, ore 13,30 e 14,15*

ORE 13,30

- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
- Audizione dell'Assessore alle politiche per l'infanzia del Comune di Roma, Pamela Pantano.

ORE 14,15

- Audizione dell'Assessore alle politiche sociali del Comune di Roma, Raffaella Milano.
  - Audizione della dottoressa Raffaella Calabrese, Dirigente della Sezione Minori della Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno.
-





